

PRIMA SEZIONE

DIFESA DELLA PROFESSIONE FORENSE - ORGANIZAZIONE TECNICA DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA

Sabato 31 settembre 1957 - ore 16,20, Aula Magna dell'Università

Relatori: avv. ti prof. ARTURO CARLO JEMOLO, ALBERTO BASEGGIO, ETTORE BOTTI, MARIO PRIGNANO, CARLO RUSSO FRATTASI.

Presidente di sezione

avv. GIOACHINO MAGRONE, *Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma.*

Vice Presidenti

avv. ANTONIO BIGA (Venezia) e avv. ENRICO CATTANEO (Napoli)

Segretari (M sezione)

avv. FEDERICO MINELLI e dott. proc. MILENA COCCHI.

APERTURA DELLA DISCUSSIONE

Presidente MAGRONE :

Egredi colleghi, il tema di questa Sezione è forse il più importante dei cinque temi di cui si occuperà il Congresso, ed è il più importante perchè sotto la denominazione di difesa della professione forense gli organizzatori del Congresso hanno inteso di comprendere non soltanto la legge professionale, ma anche quell'insieme di regole e di norme di etica forense e deontologia professionale, materia quanto mai estesa e vasta che sfugge a un comunicato, ma che non deve sfuggire ad una legislazione e regolamentazione che consenta agli avvocati di sapere quello che è lecito sapere sulla professione forense.

Il Presidente *Magrone*, in *apertura* dei lavori, illustra inoltre brevemente il delicato tema dei poteri del P.M. nei procedimenti disciplinari, esponendo i motivi per i quali, a suo avviso, & *consigliabile* di lasciare sostanzialmente *immutata* la *possibilità di* intervento. Invita l'avv. Antonio Valente, primo fra gli iscritti alla discussione, a prendere la parola.

AVV. ANTONIO VALENTE (Milano):

Il Presidente è stato cortese con me. Ma non si tratta qui di una infatuazione mia personale, non si tratta del ripetersi monotono attraverso il tempo (perchè ormai tanti anni sono trascorsi, per tanti anni ho combattuto questa battaglia) ma si tratta di un principio che la classe forense senza discussioni di sorta negli altri congressi ha sempre affermato. Dirò senza tema di smentita che dal convegno delle Curie a Roma del 1924 — ed ero allora trentenne — al Congresso di Torino, al Congresso di Trieste del 1926, al Congresso di Firenze del 1946 (dopo la lunga parentesi di *stasi* del ventennio), al Congresso di Napoli del 1949, allo stesso Congresso di Trieste del 1955, presieduto da Enrico De Nicola, questo principio è uscito vittorioso dalle nostre *assisi*.

Non è quindi l'avvocato Valente, umile avvocato, che sia qui in causa. Qui è in causa un principio basilare; la fiducia che la classe deve avere nel suo ordinamento. Quando si comincia a dubitare del proprio ordinamento, della saggezza che regge l'Ordine forense, così glorioso e così antico anche nella storia dei paesi a noi vicini, bisogna avere il coraggio di dire: aboliamo quello che crediamo inidoneo, arcaico, superato per dare alla classe garanzia di giustizia: sottoponiamoci nelle delicate mansioni della tenuta agli albi e della disciplina al controllo ed alla suprema decisione del potere giudiziario.

Ma non è così. La classe nella sua immensa maggioranza sente quello che è nella sua storia il Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Sente che il Consiglio dell'Ordine è una istituzione gloriosa, che ha una caratteristica speciale, che la differenzia dagli Ordini professionali anche di altre categorie intellettualmente cospicue nella vita della nazione. Tanto che è dato osservare come il movimento sindacale delineatosi subito dopo la prima guerra mondiale si sia andato attenuando dopo il secondo conflitto. Rinnovato favore dunque per i Consigli dell'Ordine da parte degli avvocati che non hanno più cer-

cato di differenziarsi in associazioni sindacali, consentendo — e questa è una delle riforme del progetto di legge della commissione ministeriale da me approvata — che il Consiglio dell'Ordine abbia la giuridica rappresentanza degli iscritti a differenza della legge 1874 e dell'ordinamento fascista.

Quindi Signor Presidente, amico Magrone, io non sono in causa, è in causa la classe forense, è in causa la volontà della classe forense.

Io vi pongo, colleghi, di fronte a un caso di coscienza che, mi ha tormentato e mi tormenta. Se volete che vi esprima lo stato del mio animo, sento quasi un senso di stanchezza e di melanconia. Ripetere sempre le stesse cose a lungo andare è noioso e anche Catone col suo famoso « *Delenda est Cartago* » riuscì a tediare sin coloro che lo ascoltavano con interesse, e per riflesso anche i posteri, pur essendo stato nel ritornello profetico propizio alle fortune di Roma.

Io ho questa sensazione, una sensazione sconsolata che con tutta sincerità paleso a voi: la classe forense non ha più l'impeto che la distingueva dopo la prima guerra mondiale. Tali questioni allora non si discutevano: l'autonomia assoluta della classe era un principio così sentito che quando noi ci trovammo di fronte alla legge Rocco del 1926, per certi riguardi davvero innovatrice dei nostri ordinamenti — (creava tra l'altro il Consiglio superiore forense che doveva essere nell'unanime volere la nostra Cassazione invece della Cassazione a sezioni unite dell'art. 141 dell'attuale progetto) — noi a Trieste — 1926 — e io ero tra i rappresentanti del Consiglio di Milano — avemmo il coraggio civile di respingere quella legge, indubbiamente conforme ad importanti nostri postulati, solo, perchè tradiva il principio caro a tutti gli avvocati italiani: l'autonomia dell'Ordine Forense.

Ora, amici, noi ci troviamo, in una strana situazione, in un caso limite, senza tema di esagerazioni. Vi è stata una commissione ministeriale (e fa onore al Ministro che l'ha nominata). In materia non ho alcuna prevenzione ideologica di alcuna specie, nè vicina, nè lontana, nè diretta, nè indiretta; dico con cuore sincero quello che credo essere la verità. Il Ministro Moro si comportò correttamente prima e dopo il Congresso di Trieste. Nominò la Commissione ministeriale composta dai Presidenti delle principali curie italiane. Meglio di così non poteva fare. ■

Vera stato un solo precedente, il progetto Mortara del 1920 che accolse in maniera integrale tutte quante le rivendicazioni della classe, compresa l'autonomia oggi osteggiata con principi da dottor sot-

tile — non poi tanto da dottor sottile — come cosa irraggiungibile e chimerica. Il Ministro Mortara aveva anche nominato una Commissione di avvocati, ma quelli furono ligi al volere della classe.

Invece ora si è verificata una strana anomalia, come ho precisato nella mia relazione scritta. Per ragioni sentimentali di tendenze, di affinità spirituali, ho avuto e ho una profonda ammirazione per Calamandrei, ma ciò non mi ha impedito attraverso gli articoli che ho pubblicato, in particolare sulla Rivista Penale, durante tutta l'odissea del disegno di legge, di manifestare apertamente il mio dissenso all'indirizzo dell'illustre e compianto Calamandrei, preclaro per tante virtù: e per le sue qualità di patrono, di docente universitario, di italiano, e di uomo libero. Ma bisogna pur riconoscere che Calamandrei, esponente degno, e caro agli avvocati italiani, era spesso assente dalla nostra vita, dai nostri Congressi. Qui ci ascolta un uomo illustre che ha seguito le vicende nostre, vicino a noi, avvocato tra gli avvocati. Io penso che la grandezza dell'ingegno, l'originalità, l'ascesa alle più alte cariche dello Stato non permettano di operare in senso antitetico alle decisioni della classe.

Ora noi abbiamo una relazione Calamandrei che non risponde ai voti del Congresso di Trieste 1955 (mi esimo per mancanza di tempo da una analisi — documentata dai miei scritti —). Non è affatto vero che la questione si riduca all'intervento del P.M. : quasi che noi avessimo un fatto personale col P.M. Noi, i Pubblici Ministeri li affrontiamo tutti i giorni, a volte come amici, a volte come avversari. Abbiamo certe volte garbate e certe volte veementi discussioni con questi egregi magistrati. Ma, io dimostrai a Trieste che nel progetto della riforma professionale per quel che concerne le interferenze di un ordine estraneo alle gelose attribuzioni in materia di iscrizione e disciplina, tutte le norme del disegno della Commissione corrispondevano esattamente agli articoli del T.U. della legge del 1933 tuttora vigente. E sfido chiunque a dimostrare il contrario. La questione che si profilava a Trieste era un'altra. Si diceva: ma perchè debbono essere i più alti rappresentanti della classe forense a ribadire le catene che l'avvocatura da circa 50 anni e più tenta d'infrangere?

È risaputo che il potere esecutivo, in ogni regime e in ogni tempo, tende sempre ad accrescere i suoi già alti poteri: è noto che al Ministero di Grazia e Giustizia la nostra aspirazione all'autonomia è stata sempre ostica, specie all'onnipotenza burocratica; potrei citare persino episodi caratteristici: uno ne capitò a me e al compianto avvocato Maino: alle nostre spalle un funzionario faceva cenni di

diniego al Ministro Grassi contro le nostre istanze sull'abolizione temporanea delle limitazioni dell'Albo dei procuratori che con una leggina di poche righe poteva essere ripristinata. Non è dunque questo che ci turba. A Trieste la classe ha votato per l'autonomia e ha giudicato superabile la casistica del collega Magrone. L'ostacolo al principio base da noi sempre propugnato si adombra anzi in caso limite di proscioglimento da una incolpazione disciplinare; perchè quando non c'è proscioglimento è l'interessato che può ricorrere al Consiglio nazionale forense. Ed il Consiglio nazionale forense, dopo una lunga lotta, è stato istituito appunto in ragione diretta al postulato dell'autonomia proprio per dare all'Ordine forense il supremo giudice. E, se da avvocati, vogliamo, in vena di sofismi, invocare, più o meno a proposito, la Costituzione, il nostro illustre De Nicola può sempre impartirci lezioni di diritto costituzionale. La Costituzione in Italia si cita per le ragioni più disparate e spesso a sproposito. Alla Costituzione dovrebbe allora farsi riferimento per le decisioni dei Consigli dell'ordine — a mò d'esempio dei medici — che non hanno nessun pubblico ministero; come per quello degli ingegneri e per tutte le associazioni o enti che hanno un loro statuto disciplinare e che lo applicano. Solo per gli avvocati, nelle gelose e specifiche attribuzioni della tenuta dell'Albo e della funzione disciplinare, si agitano tali sottigliezze. Allora noi dobbiamo dichiarare che non è affatto vero che esistono barriere insormontabili, nei confini accennati, ai poteri dei Consigli, perchè, se si vuole dal punto giuridico sostenere tesi esatte, bisogna convenire coi migliori autori che il diritto disciplinare attiene al diritto amministrativo e non alla 'giurisdizione ordinaria.

Quando io leggevo nella relazione che dopo tutto il P.M. dava prestigio alle decisioni del Consiglio nazionale forense, che vi arrecava un prezioso contributo, quando dopo simili orpelli di pura coreografica puerilità, vedevo citare l'art. 6 per l'esaltazione della grande fortuna di vedere considerati i nostri colleghi come organi giurisdizionali, mi rammentavo che la migliore dottrina concorda nel ritenere il giudizio disciplinare attinente, caso mai, al diritto amministrativo. Se dunque in materia disciplinare, a forza di sofismi tendiamo al moto perpetuo, c'è il Consiglio di Stato, e non la Cassazione. Ma, che mi parlate di indipendenza? Ma, che mi pariate di esclusiva autonomia della classe? Ma, che mi parlate di giurisdizione? se basta l'appello al Procuratore Generale alla Cassazione: Cassazione a Sezioni riunite, per poter cancellare qualsiasi decisione!

È che, una volta resa la decisione del vostro supremo presidio, voi cercate affannosamente un rimedio per controllarlo? Allora abbiate il coraggio di dire che non avete fede nei vostri ordinamenti e che attendete dall'interferenza della magistratura quella salvaguardia che non riuscite a trovare in voi stessi con l'autonomia e l'indipendenza degli organi forensi.

Debbo anche dirvi che il Congresso di Bologna non potrà che prendere atto di due fatti: l'antitesi fra il voto di Trieste del 25 settembre con quattro votazioni consecutive — Presidente Enrico De Nicola — e le relazioni dell'on. Calamandrei e della Commissione ministeriale. Vorrei fare un'altra constatazione, constatazione amara, quella cioè che gli stessi rappresentanti dell'Ordine forense che votarono per quattro volte consecutive la mozione del 25 settembre, pochi giorni dopo firmarono o approvarono all'unanimità la mozione del compianto Calamandrei contraria a quel deliberato. Altra antitesi incredibile che costituisce un caso limite. Ora questo progetto, nato male, è sepolto negli scaffali del Ministero di Grazia e Giustizia. L'on. Moro fu corretto anche nel chiedere alla Commissione Ministeriale se non avesse nulla da modificare alla sua relata dopo i voti del Congresso di Trieste. Strano, si fu più realisti del re. È stato dunque un Ministro che ha sentito il bisogno di richiamare il voto di Trieste; è stata la Commissione ministeriale che ha avuto il coraggio leonino di ripudiare il voto di Trieste.

E io, amici e colleghi carissimi, una analisi veramente approfondita, col tempo concessomi, non l'ho potuta fare, benchè abbia seguito questa vicenda da quando ero appena ventisette a fianco di Baseggio padre (adesso ho il piacere di trovare Baseggio figlio presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano).. Quindi non è materia nella quale improvvisi. Dico semplicemente questo: noi potremmo e dovremmo discutere il progetto articolo per articolo, perchè vi sarebbe un mondo di cose da dire sull'Albo limitato, sull'Albo aperto, sulle modalità delle elezioni forensi, sulla unificazione o meno degli Albi degli avvocati e dei procuratori e sulla eccessive attribuzioni del Consiglio nazionale forense eccetera.

A mio avviso la distinzione fra avvocati e procuratori è arcaica e superata. Si è unificato il collegio, si dovranno un bel giorno unificare anche le professioni. Sarebbe ricominciare da capo per evitare il perpetuarsi di vecchi errori. A mio conto, non ho rimorsi, ma soprattutto oggi quello che possiamo, lo dobbiamo fare. È l'unica cosa che

chiederò con la mia mozione: che voi approviate, checchè accada, per l'avvenire, il voto di Trieste: l'autonomia della classe forense, e ciò per proclamare che la tradizione non si è spezzata, che gli avvocati tengono ancora fede alla principale difesa dell'ordine forense. Senza questa difesa, che è un elemento base, tutte le magnifiche cose che ho detto (non lo dico per fare un complimento: specialmente sulla etica professionale del professor Jemolo) sono vane parole: create gli ~~or~~gani e accanto agli organi fiorirà l'etica. Perché penso che mai come nel nostro reggimento solo uomini a capo dell'ordine, come luminosamente Enrico De Nicola ha insegnato, con il loro esempio, con la loro fermezza, con la loro intelligenza potranno avviare questa gloriosa e generosa professione a più felice avvenire! (Applausi).

AVV. LUIGI PALEARI (Milano):

Cari colleghi, mi riferisco alla relazione che il collega Bruno Forti ed io abbiamo presentato. La relazione si occupa del problema degli avvocati impiegati degli Enti. Il progetto di legge professionale attuale contempla la possibilità di iscrizione in uno speciale elenco aggiunto all'albo per gli avvocati e procuratori addetti con rapporto di pubblico impiego a uffici legali interni di pubbliche amministrazioni per l'esercizio continuativo della difesa e consulenza legale. L'avvocato Forti ed io proporremo una ulteriore delimitazione del concetto di Ente con riferimento ad Ente pubblico e soprattutto per la necessità di meglio determinare il concetto di Ente pubblico, dati gli ondeggiamenti della giurisprudenza nella definizione del concetto.

La nostra proposta è la modifica dell'art. 20 del progetto di legge professionale col testo seguente: gli avvocati e i procuratori addetti per l'esercizio continuativo della difesa e consulenza legale ad uffici legali organicamente istituiti presso Regioni, Provincie, Comuni o Enti e Istituti i cui amministratori siano nominati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni, possono esercitare la professione per le cause e gli affari propri dell'ufficio a cui sono addetti con divieto di esercitare al di fuori di questi limiti e con osservanza dell'art. 6, che è quello generale.

La suddetta limitazione sarà fatta risultare nell'Albo mediante annotazione accanto al nome del professionista. Quest'ultimo capoverso concerne una rettifica di stile nel senso di abolire, ferme restando le limitate attribuzioni professionali dei colleghi impiegati di En-

ti pubblici, l'elenco speciale allegato all'albo; considerate questi colleghi iscritti nell'albo pur sempre con le limitate attribuzioni e facendo risultare queste limitate attribuzioni con una annotazione a fianco del nome. Questa è la proposta che noi formuliamo (*applausi*).

AVV. FEDERICO COMANDINI (Roma):

Colleghi, « della difesa dell'esercizio professionale forense », purtroppo, ci accingiamo a discutere senza che sia più tra noi (e, purtroppo, non potrà tornare) l'uomo a cui ci sentivamo di affidare questa difesa con piena fiducia, senza riserve: Piero Calamandrei. A Proposito del quale, dopo le commosse parole di ricordo pronunziate questa mattina, è superfluo aggiungerne altre, se non forse questa, che Egli gradirebbe: che il nostro ricordo di Lui non ha nulla di **agiografico**, e non ci impedisce di assumere atteggiamenti di libera critica: come è accaduto e accade su un punto specifico di quel progetto della legge professionale che fu discusso al Congresso di Trieste, che dette luogo ad un voto unanime di quel Congresso, e che — **de-**mandatone lo studio ad una Commissione che Calamandrei presiedeva — torniamo a discutere.

Alludo alla possibilità di appello, o reclamo, o gravame da parte del Pubblico Ministero contro le deliberazioni e le decisioni dei Consigli dell'Ordine relative alle iscrizioni e ai provvedimenti disciplinari. Secondo il progetto, questa facoltà di reclamo spetta al Pubblico Ministero: e questo — è l'opinione dei colleghi espressa dal voto unanime del Congresso di Trieste — **infrma** l'autonomia dell'Ordine; il quale, per ripetere una celebre frase francese, non è più « *maitre de son tableau* » se la magistratura può intervenire per annullare le deliberazioni dei suoi organi. Se non erro, siamo tutti d'accordo su questo principio. Sembra che sia platonicamente d'accordo anche chi (come la Commissione **surricordata**) non è d'accordo; cioè chi dice: « **Purtroppo**, poichè i Consigli dell'Ordine sono come tutti gli uomini ed enti soggetti a sbagliare, bisogna pure che le loro deliberazioni e decisioni siano soggette a reclamo, e questa facoltà di reclamo non dev'essere concessa solo all'interessato, ma anche ad alcuno che, nell'interesse generale, assuma praticamente le funzioni che il Pubblico Ministero ha in rapporto alle normali sentenze. E allora, **poichè**, cercando e ricercando, non siamo stati capaci di trovare o di **configu-**rare un organo idoneo diverso da quello che è il Pubblico Ministero

(diremo così) giudiziario, normale, dobbiamo acconciarci al meno peggio, e rassegnarci a questo intervento del Pubblico Ministero nelle nostre cose ».

Mi consenta l'amico Magrone: ebbi già ad esprimere a Trieste il mio dissenso da questo punto. Mi sembra che il ragionamento che si fa ora sia molto simile (sebbene in certo senso rovesciato) al ragionamento di Bertoldo, il quale, condannato a morte da re Alboino, non avendo trovato l'albero a cui impiccarsi, che il re gli aveva concesso di scegliere, concluse di dover sfuggire alla pena per l'impossibilità dell'esecuzione.

No: « *adducere inconueniens non est solvere argumentum* ». Non è vero che non ci sia la possibilità di costituire un altro organo nostro, autonomo, nominato dagli Ordini forensi, il quale adempia alle funzioni del Pubblico Ministero nei casi in cui il gravame incide nel merito delle deliberazioni. Dico di proposito: « nel merito delle deliberazioni », perchè sotto un altro profilo sarebbe assurdo, irrazionale e illegale negare la facoltà di intervento del Procuratore Generale; ed è il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, nella quasi impossibile ipotesi che un nostro organo vada al di là dei suoi poteri, violando così nel modo più grave quelle leggi che non è lecito agli Ordini forensi violare, come non è lecito a nessuno degli organi giudicanti — siano essi magistrature normali, o quelle deprecate magistrature speciali che, nonostante tutte le condanne, continuano tranquillamente, a dieci anni dalla promulgazione della Costituzione, a vivere e a prosperare nel nostro bei Paese. Concludo dunque così: un organo che eserciti le funzioni del Pubblico Ministero ci deve essere, ma nostro; c'è la possibilità di formarlo, dobbiamo eleggerlo noi. Non c'è, non ci può essere l'assoluta impossibilità di costituirlo. Anche se ai fanno delle difficoltà, dobbiamo superarle, ma l'organo deve essere nostro. Badate che in tutto questo non entra per nulla una ragione di diffidenza verso i magistrati. Entra, invece, e in modo determinante, l'opinione che certi principi o si affermano o non si affermano; e quando si vulnerano su un punto non si possono affermare più con la debita coerenza. Una eccezione può autorizzarne altre; e di eccezione in eccezione, finiremmo per avere compromesso quella che è la linea fondamentale della nuova legge professionale: il rispetto dell'autonomia degli Ordini forensi (applausi).

Detto questo sul primo punto in discussione, non voglio occupare oltre la misura consentitami dalla cortesia del Presidente il tempo del Congresso. Molte altre ragioni, molti altri argomenti, molti

altri tasti possono essere utilmente toccati in quella quasi infinita tastiera che è la difesa dell'esercizio professionale. Un argomento pregnante, da cui nascono tutti gli altri argomenti. Farò soltanto alcune osservazioni brevissime, telegrafiche.

La prima è questa: che è vano parlare di codice etico e di deontologia professionale se non ci si studia di creare le condizioni obiettive, esteriori che permettano ai nostri colleghi di osservare con tutto il dovuto rigore il codice etico, la deontologia, la moralità professionale che deve disciplinare l'esercizio dell'avvocatura. Dobbiamo cioè renderci conto che, se è vero che in Italia c'è un avvocato ogni millecinquecento abitanti (e da noi, a Roma, tu lo sai bene, amico Magrone, ce n'è uno ogni quattrocento abitanti); se è vero questo, bisogna cominciare con l'eliminare tutte le ragioni per cui la massa di lavoro professionale si va disperdendo in rivoli anzichè convogliarsi in quella che dovrebbe essere la corrente del nostro fiume, a cui tutti noi abbiamo diritto di attingere.

Per far questo — ripeto quel che già dissi a Trieste — dobbiamo cominciare col distinguere fin dall'Università le lauree in giurisprudenza amministrativa dalle lauree in giurisprudenze professionali; vietare il cumulo delle due; distaccare, non solo concettualmente, ma in pratica, e nel modo più netto, quella laurea in giurisprudenza che dai più si va cercando di conseguire per poter correre la carriera degli uffici, dall'altra laurea che deve avere per sbocco esclusivo l'esercizio del mandato professionale. Di questa e di quella — ripeto — dev'essere vietato nel modo più assoluto il cumulo, ed impedito a chi ha una delle due lauree di conseguire l'altra o di passare dall'una all'altra. Perchè, signori, io non scopro l'America quando rilevo che una notevole quantità di colleghi prendono la laurea, cominciano l'esercizio professionale in attesa di presentarsi ad un qualsiasi concorso e di conseguire un qualsiasi posto statale; dopo di che se ne vanno; e magari qualcuno non si cancella dall'albo (non sempre i Consigli dell'Ordine possono accertare le condizioni di incompatibilità), e qualche cosetta professionale, sebbene abusivamente, per arrotondare lo stipendio quel collega impiegato la fa ancora; poi vengono nuove leve, che per gran parte considerano anch'esse l'esercizio professionale come una specie di anticamera dell'impiego statale, che verrà dopo. E così via, all'infinito, con effetti sempre più gravi sul livello della professione forense. Non è questa la dignità della professione. Bisogna che fin dall'ordinamento universitario le due attività, e conseguentemente i due insegnamenti, siano distinti;

che la nostra laurea abiliti esclusivamente all'esercizio professionale e non sia valutabile a nessun fine per i concorsi e per gli impieghi statali: « *perinde ac non esset* »

Nè basta questo. Tra i laureati in giurisprudenza, con laurea, dirò, « professionale », sarà ancora necessario operare la più rigorosa selezione.

Io non tocco, bariate, il problema dell'albo chiuso o dell'albo aperto. Sul tema sono corsi fiumi di immoderata eloquenza e ne correranno ancora. Mi limito ad osservare che, anche se l'albo è aperto, la selezione può essere, deve essere rigorosissima. Dissi già al Congresso di Trieste, e mi consentirete di ripetere qui (è per me una specie di idea fissa) che la soluzione migliore sarebbe quella di unificare il concorso per l'accesso alla Magistratura col concorso per la abilitazione all'Avvocatura, e stabilire che per la iscrizione agli albi professionali è titolo necessario e sufficiente l'idoneità conseguita nel concorso che potremmo chiamare unificato. Ciò significherebbe anche qualche cosa d'altro e di più che il rigore della selezione: significherebbe che alcuni magistrati (non tutti e neppure molti, ma ci sono) che ci guardano dall'alto del concorso vinto, qualche gradino più in su, si troverebbero sul nostro stesso piano.

Significherebbe ancora che l'esercizio della magistratura che non chiamerò onoraria (anche perchè ho visto che in una delle relazioni della magistratura onoraria si propone l'abolizione) ma di una magistratura o elettiva o fatta per scelte — un'applicazione insomma alla magistratura di avvocati che hanno raggiunto un determinato livello e hanno determinate qualità ed esperienze — sarebbe enormemente facilitato da questa parità di condizioni iniziali, per cui non si potrebbe più esercitare l'avvocatura senza esser stati riconosciuti idonei ad esercitare la magistratura.

Un altro punto sul quale mi permetto di insistere è quello relativo agli albi speciali degli avvocati dipendenti da Enti pubblici. Su questo punto, colleghi, confesso di sentirmi intransigente, vorrei dire estremista. Se è vero che il carattere fondamentale dell'avvocatura sta nella libertà, e nell'indipendenza dell'avvocato dal cliente; sta nel fatto di poter rispondere: « no, questa causa non la faccio, questa linea di condotta non la segno », è chiaro come la luce del sole che l'avvocato dipendente dall'Ente pubblico non può rispondere così ai superiori gerarchici, ma deve fare quella causa che la sua coscienza professionale gli sconsiglierebbe di fare e deve farla nel modo in

cui gli si ordina di farla. Che cose di tal sorta accadano molto raramente, non importa: sono possibili. Allora, addio codice etico, libertà della professione, regole deontologiche e professionali. La verità è che in nessun caso l'esercizio della professione è compatibile col tatto di essere gerarchicamente dipendente, sia pure con funzioni tecnico-giuridiche, da Enti verso i quali esistono condizioni di obbedienza gerarchica, se pure legittimamente esercitata quando gli avvocati — d'altronde degnissimi — fanno parte dell'ufficio legale interno, cioè appartengono al personale dell'Ente. Ragion per cui il mio estremismo su questo punto si traduce in questa proposta radicale: gli albi speciali devono essere aboliti. I grandi Enti — all'infuori dello Stato, che ha e deve avere la sua Avvocatura — i grandi Enti potranno avere uffici legali per la consulenza interna se e quando vogliono; ma non degli avvocati dipendenti che esercitino esternamente la professione, perchè il rapporto di dipendenza è del tutto inconciliabile con quella che è la condizione preliminare per l'esercizio forense: la libertà della professione, cioè la sua indipendenza da tutti.

A un altro punto vorrei accennare, eavrò finito (ne avrei tanti; ma ve ne faccio grazia); un altro punto che è toccato dalle relazioni e che io perfettamente condivido, ed è — sempre sullo stesso piano — la riduzione delle funzioni dell'Avvocatura di Stato. Noi vogliamo molto bene ai nostri colleghi dell'Avvocatura di Stato, fanno benissimo il loro mestiere, le loro funzioni sono adempiute con altissima dignità. Però che l'Avvocatura di Stato sia una specie di macchia d'olio che a poco a poco si allarga ed assume funzioni di assistenza e di difesa professionale degli Enti pubblici più svariati (non ci sono per ora limiti a questo dilagare, e se limiti si mettessero, secondo quello che hanno proposto alcuni colleghi, sarebbero a mio avviso insufficienti), è un dato di fatto che non possiamo nasconderci. Oggi, una grandissima parte del lavoro professionale, anche per la proliferazione di questi Enti, la quale è un fenomeno naturale — laudabile o non laudabile — dello Stato moderno, una grandissima parte del lavoro professionale, dico, vien sottratta ai colleghi che esercitano la libera professione perchè assorbita dall'Avvocatura di Stato. Vogliamo ricominciare secondo le vecchie norme? Vogliamo limitare le funzioni dell'Avvocatura di Stato, abolire il Foro erariale, e far sì che lo Stato compaia come tutti i cittadini davanti a tutti i tribunali competenti? Gli uffici dell'Avvocatura di Stato rimangano nei maggiori tribunali, sedi di Corte d'appello; ma negli altri si riprenda

quella antica e nobilissima tradizione per cui delegato dell'Avvocatura erariale, nei tribunali minori, era il più corretto, il più insigne, il più stimato dei nostri colleghi (applausi). Vogliamo cominciare a rimettere nell'alveo in cui devono scorrere le attività degli avvocati dello Stato e restituire alla libera professione la innumerevole quantità di cause che oggi ad essa vengono sottratte?

È un altro punto ch'io mi permetto di segnalare al nostro Congresso. Purtroppo in questo che ho chiamato argomento pregnante, la difesa della professione forense, noi non abbiamo armi per combattere e realizzarle subito. Dobbiamo necessariamente limitarci a fare delle raccomandazioni, ad esprimere dei voti, così per quanto riguarda un « nuovo corso » (è una frase di moda) della politica universitaria in rapporto alla nostra professione, come per quanto riguarda le ragioni di incompatibilità all'esercizio professionale, che dovremmo applicare con molto maggior rigore; e ancora per quanto riguarda l'abolizione degli uffici legali interni abilitati a far cause e ad agire « esternamente » sul terreno giudiziario; e così per ridurre le funzioni dell'Avvocatura di Stato; e infine per rendere sempre più alto il livello della nostra professione attraverso queste due che mi sembrano le strade maestre: innanzi tutto il rigore della selezione (che io tradurrei nella necessità di essere idonei al concorso della Magistratura per diventare avvocati); poi, la possibilità, anche se siamo trentamila, di non contare soltanto sulle ossa. Scusatemi: non voglio paragonare gli avvocati ai cani; ma purtroppo qualche volta sono le ossa che siamo costretti a mordere, perchè gli uffici interni e la Avvocatura di Stato ci sottraggono in buona parte il resto; e aggiungo (stavo dimenticandomene) anche perchè i nostri legislatori (tra i quali sono tanti avvocati), spesso e volentieri, nei disegni di legge relativi a procedure e a commissioni speciali hanno il grazioso, gentile e geniale costume di dichiarare che « non è necessario l'avvocato per comparire in giudizio ».

Tutto questo deve cessare. Se cesserà non avremo certo risolto integralmente il problema di difesa dell'avvocatura forense, ma avremo dato un avvio, avremo creato alcune delle condizioni esteriori ed obiettive che ci permetteranno di pretendere dai nostri iscritti quella illibatezza, quel rigore, quella squisitezza di sentire, quel modo ineccepibile di comportarsi che è scritto nelle carte e che deve diventare o ridiventare costume dell'Avvocatura italiana (applausi).

Avv. MANLIO PAOLINI (Pesaro):

Nel numero 3-4 maggio dell'agosto '56 della Rassegna del Consiglio Nazionale Forense è stato pubblicato lo schema di legge sul nuovo ordinamento professionale. Nelle premesse è detto che con decreto 17 marzo '50 il Ministro Guardasigilli Grassi aveva nominato una commissione mista di avvocati e magistrati con l'incarico di studiare e proporre **modificazioni** all'ordinamento forense. Lo schema di legge fu redatto nella traccia del progetto del compianto avvocato **Maino**, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano e fu presentato al Guardasigilli **on. Moro** il 12 settembre 1955. Alla fine del settembre 1955 si tenne in Trieste il III Congresso nazionale forense che espresse alcuni voti sullo schema predetto sicchè la Commissione ministeriale che lo aveva elaborato lo riprese in esame e vi apportò alcune modifiche. In seguito a ciò, il Ministro ritenne opportuno chiedere parere al Consiglio nazionale forense, parere che fu espresso nel giugno 1956 come risulta dallo stesso numero della Rassegna professionale del maggio-agosto 1956. Reputo che lo schema del progetto di legge sull'ordinamento professionale debba essere avviato rapidamente all'approvazione degli organi legislativi perchè in tal modo potremmo disporre di un ordinamento professionale pratico ed efficiente che, pur non costituendo la panacea universale per tutti i mali, specie per quelli di ordine morale che affliggono la classe forense, costituisca in ogni caso un utile strumento per la difesa della professione.

Sono d'accordo con i relatori quando affermano che l'etica professionale è frutto di una diuturna opera di autocontrollo e di limitazione che proviene dai migliori e che viene assunta dalla generalità, come norma morale e che i progressi non possono venire che da una progressiva autoeducazione prevalentemente fondata sulla forza dell'esempio. Frattanto per è opportuno che lo schema di legge sull'ordinamento professionale venga sollecitamente approvato con i provvedimenti relativi, ai quali mi permetto di aggiungere per quanto concerne la incompatibilità, la modifica dell'art. 19 lettera **α)** nel senso che la incompatibilità con l'esercizio della professione debba essere estesa a tutti i professori di ruolo, di discipline giuridiche negli Istituti Superiori e Medi Superiori della Repubblica (e sono migliaia), rimanendo ferma la non applicazione dell'art. 17 per i professori di discipline giuridiche delle sole Università.

Propongo quindi, in rappresentanza dell'Ordine di Pesaro che que-

sta Assemblea nazionale esprima un energico voto affinché lo schema di legge sull'ordinamento professionale non rimanga ancora nell'oblio, ma sia approvato al più presto dalle due Camere (e queste sono composte in maggioranza di colleghi) e comunque prima della fine della presente legislatura in modo da diventare legge operante per il prossimo 1958, affinché sia anche vietato ed eliminato per sempre lo spettacolo ingiusto e sommamente dannoso per la professione che ex Magistrati ed ex funzionari posti in pensione con assegni elevatissimi, ai quali assegni contribuiscono ora in misura rilevante gli utenti della giustizia, riescano ancora ad ottenere l'iscrizione negli Albi professionali e ad esercitare la professione.

Mi associo per il resto alle parole del collega Valente e del collega Comandini (*Applausi*).

AVV. GIOSUÈ ARCURI (Nicastro):

È la seconda volta che mi onoro di presentare al Congresso giuridico forense un problema che potrebbe essere molto interessante: è il problema del compenso all'avvocato d'ufficio. Non so spiegarmi come mai gli ausiliari della giustizia costituiti da medici, ingegneri, geometri, ogni volta che vengono invitati a espletare la loro opera nella esecuzione del mandato che viene dal giudice, debbono avere liquidata una lauta parcella, mentre l'avvocato che assume tanta responsabilità specialmente nel giudizio penale debba svolgere la propria attività gratuitamente. Eppure c'è un campione civile e penale dove vengono segnate e le spese degli ufficiali giudiziari e le spese dello Stato e le spese dei Cancellieri, nonché quelle degli elementi ausiliari della giustizia, che, come dicevo, sono rappresentanti tecnici che forniscono al giudice le cognizioni tecniche che potrebbero mancare.

Non ci si può spiegare una situazione del genere. L'avvocato affronta responsabilità e affronta fatiche, un enorme lavoro, con perdita del suo tempo; non si deve pretendere sia per un principio morale, sia per un principio costituzionale, sia per un principio giuridico, che un lavoro non debba avere la contro prestazione. Io mi sono permesso di proporre dinanzi a Sua Eccellenza De Nicola al Congresso di Trieste la mia mozione, modestissima perché presentata da me, molto modesto avvocato, ed ebbi l'onore di vederla mandata al Ministero con raccomandazione. Naturalmente, come tante e tante richieste, ha avuto la sorte di essere insabbiata e di conseguenza è

rimasta una *vox clamans* in deserto. Ma ho avuto il piacere che la stampa ne abbia preso atto, dandole rilievo, perchè è una richiesta legittima ed onesta. Se è vero che il medico esplica una grande funzione per il bene dell'umanità, l'avvocato esplica del pari una attività di pubblica necessità, quindi, di conseguenza, se il legislatore richiede l'opera dell'avvocato, la ritiene indispensabile nel difendere il cittadino sia nel campo penale che nel campo civile, deve provvedere come per il medico il quale tra l'altro esplica la sua opera semplicemente per i poveri, mentre noi ai sensi dell'art. 128 del Codice di Procedura penale non siamo tenuti a prestare la nostra attività di difensori d'ufficio per i poveri soltanto, ma anche per i ricchi.

Mi onoro pertanto di proporre che venga assegnata per la richiesta d'ufficio, civile o penale che sia, un compenso adeguato al lavoro compiuto secondo tariffa e stabilendo che quand'anche durante il corso del giudizio l'interessato si decida a munirsi di difensore di fiducia, abbia l'obbligo di soddisfare preventivamente quello d'ufficio, iscrivendosi sui rispettivi campioni di volta in volta gli onorari, i diritti, le spese anticipate ai difensori di ufficio. E nel caso che non sia possibile alla cancelleria penale e civile recupe are quanto dovuto dalle parti che della difesa di ufficio hanno beneficiato, che per le relative competenze sia emesso mandato di pagamento a favore del difensore a carico dell'Erario.

Dott. prof. GUIDO GONELLA, Ministro Guardasigilli:

Scusate se mi prendo la libertà di intervenire in questo dibattito, ma credo opportuno sottolineare, ed in un minuto sviluppare una felice considerazione che io ho ascoltato nelle parole dell'avv. Comandini che ha parlato poc'anzi. Mi riferisco al grande ed angustiante problema dell'affollamento degli Albi, che non è solo un problema tecnico, ma è anche un problema morale, cioè è un problema della lotta della qualith contro la quantith, e non si risolve esclusivamente in sede di legislazione relativa agli Albi, ma si risolve anzitutto se non esclusivamente in sede di preparazione dei giovani alle attività professionali dell'avvocatura.

Mi pare che il tema sia così importante, pure essendo una specie di introduzione alla questione specifica della legge sull'ordinamento professionale, che davvero in questo congresso meriti di essere sottolineato.

Qui ci sono illustri professori, il prof. Carnelutti, il prof. Jemolo e altri che possono parlare della crisi dell'insegnamento universitario e dire delle deficienze che in varie occasioni sono state rilevate e della necessità di arrivare il più rapidamente possibile a delle riforme che sono state lungamente studiate e dalle quali certamente può derivare beneficio per le professioni stesse. Una riforma, che dopo lunga indagine si era suggerita e che sembrava utile a questo fine, era quella ventilata attraverso una lunga analisi fatta dalle Università e dagli Organi professionali. Cioè si pensava di non toccare affatto l'attuale ordinamento didattico delle facoltà universitarie che hanno le loro tradizioni, e che sono ordinate con un insegnamento di natura prevalentemente istituzionale che tutti abbiamo conosciuto per avere compiuto quegli studi e che ricordiamo tutti con grande simpatia verso i nostri Maestri. Questa didattica e questa pedagogia giuridica in sé dovrebbe essere rispettata. Sarebbe una grande responsabilità mettere le mani in questo ordinamento così consolidato dalla esperienza. Però si proponeva, e questa è la cosa nuova, che dopo i quattro anni degli studi giuridici ci fosse per tutti un biennio obbligatorio (quindi l'insegnamento universitario era protratto a 6 anni) in cui quell'insegnamento di carattere prevalentemente istituzionale che caratterizza le nostre facoltà di giurisprudenza fosse assolutamente specializzato a seconda delle singole vocazioni dei giovani nella vita sociale.

Così si era parlato di un biennio per coloro che intendono avviarsi alla avvocatura, di un biennio di diritto amministrativo, per esempio, per coloro, che sono la gran massa, che intendono avviarsi ai pubblici concorsi nei pubblici uffici, di un biennio per coloro che si avviano alla carriera politica, diplomatica e consolare.

Voi vedete, basta accennare a questo grande orientamento per capire che ci deve essere una preparazione specifica nei giovani che deve essere differenziata e che oggi la pur preziosa formazione giuridica delle nostre facoltà non è in grado di dare. Quindi se questo congresso fosse concorde, sarebbe bene potesse insistere nel consigliare che in altra sede, si capisce, in sede di difesa dell'ordinamento scolastico universitario, si potessero riprendere e caldeggiare iniziative di questo genere, cioè di richiedere, per limitarci specificamente al nostro campo, che prima di affrontare gli esami di abilitazione oltre alla laurea in giurisprudenza fosse obbligatoria la frequenza del biennio di specializzazione per la materia specifica, cioè la materia forense.

Se questa modificazione fosse accompagnata da iniziative varie volte ventilate, ma prese un po' saltuariamente, e che invece divenissero continue da parte dell'Ordine professionale per organizzare corsi di specializzazione, le cosiddette cliniche del diritto, o comunque attività specifiche che riescano a portare al miglioramento della qualità e perciò al vaglio della capacità, io penso che la professione darebbe un utile contributo non solo al miglioramento di se stessa, ma al miglioramento generale degli studi giuridici (*applausi*).

Avv. MARIO LIVI (Udine):

Brevemente qualche spunto e qualche rilievo. Debbo dire che concordo con quanto *testè* hanno detto **due** eminenti colleghi e *ciòè* il primo e il terzo che hanno parlato sulla questione **dell'autonomia dell'Ordine**. Non ripeto i loro argomenti anche *perchè* non si deve mai emulare ciò che si sappia di non potere superare. Dico però che una soluzione per trovare l'organo che provveda in sostituzione del P.M. ad esercitarne le funzioni non dovrebbe essere difficile, *attaverso l'elezione* o anche attraverso l'incarico ad esercitare la funzione del P.M. al Presidente cessato del Consiglio **dell'Ordine**.

Unii osservazione sulla **incompatibilità**. La posizione della incompatibilità e *ciòè* della impossibilità di assumere la carica di presidente di **società** a responsabilità limitata a me è sempre sembrata eccessiva ed errata. Dunque, se pur si voglia mantenere il sistema che si è indicato nel progetto fatto dopo Trieste, debbo avvertire che il Consiglio Nazionale Forense ha peggiorato la situazione perchè ha proposto la modifica dell'articolo 17, lett. D. Questa disposizione parlava di « gestione di società commerciali in qualsiasi forma », mentre il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto la dizione di « **società di** qualsiasi forma aventi scopo di lucro » con la quale vengono incluse anche le amministrazioni delle **società** semplici che il codice dichiara non commerciali. **Il** che sembra assolutamente eccessivo,

E vengo al punto di quella che è la posizione professionale, e cioè di quello che è l'eccessivo affollamento degli Albi e delle condizioni nelle quali la professione viene esercitata; soluzioni di rimedio per quello che è, non ce ne sono se non quelle proposte per la chiusura e l'impedimento **dell'esercizio dell'attività** davanti ai Tribunali e Corti d'Appello da parte degli iscritti agli Albi speciali, ma vi **è** certamente

invece un rimedio per quello che è l'afflusso agli albi dove è necessaria una **remora**. Sia questa la **remora** suggerita dall'Eccellentissimo Guardasigilli e cioè un periodo di specializzazione, sia una pratica **più** lunga e necessariamente **più** fruttuosa. Ma quello che è dannosissimo per i giovani è l'ese cizio del patrocinio davanti alle **Pre-ture** nel periodo di pratica. In questo momento il giovane è allettato e attratto dal guadagno e anche spinto dalla necessità è portato ad ese citare la professione in modo deteriore. Fa poca pratica perchè corre dietro alle sue piccole pratiche nelle Preture e al piccolo guadagno. Ora, seppure non si voglia prolungare il periodo di pratica, seppure non sia possibile la riforma della legge universitaria con periodo di pratica biennale prima degli esami di procuratore, bisogna togliere il patrocinio davanti alle Preture. Questa mia affermazione non è dettata da criteri egoistici ma bensì dal pensiero che solamente se giovani fanno una pratica **fruttuosa** e seria, potranno affrontare la professione nel modo con cui tutti aspiriamo che **la** professione sia esercitata.

r

Avi. MARIO CREMONA (Agrigento):

Signori del Congresso, la nostra classe evidentemente è malata. Questo stato di angoscia che travaglia la nostra classe e che viene denfunciato attraverso gli amplificatori e viene portato a conoscenza del pubblico, evidentemente ha bisogno di una cura, e noi vediamo uomini illustri del governo, illustri parlamentari e uomini di Stato che si occupano del problema: per6 accertiamo che è malata, si studia la malattia e l'ammalato peggiora. Forse qui a Bologna non lo vedete. Io sono siciliano e in Sicilia le cose vanno ancora peggio. Noi abbiamo l'inquinamento degli albi, è come se le acque potabili fossero inquinate, bisogna ricorrere ai rimedi drastici e i rimedi **dra-stici** ci vogliono, perchè mentre si studiano progetti su progetti, modifiche su modifiche, noi vediamo disapplicare le leggi esistenti. I nostri organi professionali non procedono alla cancellazione dagli albi. Gli incompatibili da noi sono la maggioranza schiacciante nelle votazioni; noi che abbiamo dedicato tutta la nostra vita alla professione con spasimo cocente, con angoscia, con senso di tormento che è in noi stessi quando lo vocazione è veramente in noi, ci vediamo oggi soverchiati da coloro che fanno **tutt'altro**: per esempio si **può** trovar iscritto **all'albo** un maestro, un impiegato **dell'opera** assistenziale che

va alle udienze con un onorario da bagarinaggio, che fa vergogna, che talvolta è inferiore al costo della vita. E se è così e se l'organo professionale non provvede, il Consiglio Nazionale perchè non interviene? È questa la invocazione che io intendevo fare a questo congresso. Non è vero che noi siamo trentamila esercenti in Italia come ha detto poco fa **un** mio collega mettendoci in riferimento con gli indiani che hanno solo 40 mila avvocati. Noi esercenti effettivi non siamo che un modesto numero.

Questa situazione l'ho segnalata anche alla Cassa di previdenza. La Cassa nazionale di previdenza attraverso il suo presidente ha trovato apprezzabili questi miei rilievi, però io vivo nella città più periferica d'Italia (Agrigento) e la mia voce non può giungere a Roma. Come mai la voce autorevole, possente, di coloro che hanno nelle mani il timone della classe degli avvocati non è riuscita a far varare l'applicazione della legge? E allora oggi sono venuto qui e ho depositato presso l'autorevolissima presidenza della prima sezione un ordine del giorno, perchè finalmente questo stato di cose finisca, perchè le acque pure della nostra professione siano rese potabili, perchè i moti di spirito che dilaniano talvolta la nostra professione non trovino mai più riscontro obiettivo nella vita di ogni giorno. Credo di non dover aggiungere altro, perchè la presidenza dia notizia di questa mia richiesta condensata in un ordine del giorno, e chiedo che finalmente la legge che per le sue specifiche disposizioni io indico, possa essere formata e applicata da Agrigento fino a Roma.

Avv. LEONE VENTRELLA (Bolzano):

Signori, comincio così come vorrei concludere e dirò **un** mio parere che mi auguro sia condiviso da tutti. In questo Congresso saranno dette molte cose giuste e molti errori. Io mi auguro che le persone le quali stanno a sentire, e che hanno la capacità di provvedere, accolgano sia gli errori per scartarli, sia le cose giuste per realizzarle. Questa professione nostra, che l'oratore che mi ha preceduto ha detto che è malata, io aggiungo che è insidiata; troppi concorrenti, troppi simpatizzanti, troppi ammiratori troviamo fra le diverse professioni e attività e anche mestieri, i quali vogliono dare consigli, esprimere pareri. Nessuno si sogna di dare pareri in ingegneria; tutti sono pronti a dare pareri in avvocatura. L'unica professione che può essere avvicinata alla nostra è la professione del medico in cui an-

che **li** troverete chi consiglia rimedi, chi propone ricette. Professione insidiata da molte parti, insidiata all'esterno, insidiata all'interno. Tutti credono di avere una ricetta in tasca per potere sanare questa malattia e non ci accorgiamo che i primi medici dovremmo essere noi, in armonia col principio del «*medice cura te ipsum*».

Nella pratica forense coloro che, come me, purtroppo hanno più capelli bianchi che neri (e taluno ha perduto anche i bianchi e i neri), ricorda quei tempi in cui era onore e gloria e vanto l'essere negli studi dei maggiori esponenti. All'inizio della mia pratica a Napoli c'era gente che diceva (e mi consenta la personalità che nomino questa forma di confidenza che è solo di ammirazione): «Io sono con De Nicola». Non diceva anzi «sono», ma diceva «sto» con De Nicola, ed era un titolo nobiliare. La democrazia ha soppresso la nobiltà e oggi la pratica è diventata un lustro e cosa assai triste, & consacrata in un certificato, in cui si scrive **ciò** che nella maggior parte dei casi non è vero, e **ciòè** che tizio ha prestato pratica qualche volta, si aggiunge anche che tale pratica è stata lodevole e **colui** che firma qualche volta non sa neanche quali siano i lineamenti di colui che giudica.

La pratica deve ritornare ad essere un onore, deve essere fatta e compiuta effettivamente, essere svolta con **serietà** e quel certificato che si rilascia deve essere non un attestato burocratico, ma lo specchio della **verità**. E quel registro che assai poche volte è sui banchi delle aule di udienza dove i praticanti dovrebbero apporre la loro firma, deve essere anche quello il secondo specchio di quello che compie questo giovane e se noi, componenti dei Consigli degli Ordini, se noi, dirigenti di studio, non ritorneremo a quella serietà e a quella severità che non è fiscalismo, che non è persecuzione, ma che è solamente amore verso questa gioventù che sta sorgendo, non potremo un giorno insorgere contro quello che è anche stato il nostro comportamento. Sarà nostra colpa non aver saputo preparare questa gioventù alle battaglie della vita e delle Corti, battaglie che molte volte si fondono in un'unica azione, perchè i Tribunali sono **anch'essi** delle **ribalbe** della vita e non accademie dove si discutono tesi di diritto, ma assise dove si discutono e si risolvono i destini e le fortune degli **uomini**.

E le insidie vengono da molte parti. E ne accenno una sola per amore di brevità! Abbiamo questa aberrazione: pensate che una legge del 1901 (molti degli ascoltatori non erano nati quando veniva promulgata) mantiene la istituzione del patrocinatore legale e noi ve-

diamo il patrocinatoro legale non nei paesi di tre-quattromila abitanti, ma lo vediamo a Roma, a Napoli, a Milano dove migliaia e migliaia di avvocati sono iscritti all'albo, contendendosi talvolta quei magri affari per riuscire a superare quelle barriere insormontabili dell'affarismo e del procacciantismo. E voi trovate questa istituzione del patrocinatoro legale il quale difende in quella maniera che ognuno di voi è in grado di poter valutare, e l'avvocato che si vanta di essere iscritto innanzi alle superiori giurisdizioni fa talora solamente la fame. fa solamente le anticamere, sollecitando un fallimento o una difesa ufficiosa: Questi patrocinatori legali è giusto che siano limitati a quelle località sedi di Preture (e mai di Tribunali), dove esistono meno di quattro avvocati, e che sia invece assolutamente inibito il nuovo esercizio di patrocinatoro in località che sono sede di Tribunale o, peggio, di Corte d'Appello.

Vi dicevo che la nostra professione è insidiata da molte parti, ma io vorrei, e concludo perchè la vostra attenzione deve ormai essere rivolta verso altri oratori, concludo augurandomi che da questo Congresso non residuino quello che gli spagnoli dicono: «viento y palabras». Mi auguro che quanti mi hanno ascoltato, quanti hanno la capacità e possibilità di provvedere prendano in esame queste e le altre ragioni che saranno prospettate da quanti mi seguiranno, in modo che questi Congressi si risolvano in qualcosa di pratico e non nella compilazione di un volume che finisce polveroso e dimenticato in una biblioteca e che nessuno leggerà e che nessuno applicherà e del quale nessuno terrà conto. Voi, onorevole Ministro, che tanto avete preso a cuore questo Congresso; Voi Eccellenza Eula, che tanto ci onorate della Vostra benevolenza, traducete in atti questi nostri desideri; se abbiamo sbagliato nelle richieste ci correggerete, se abbiamo colto nel giusto ascoltateci, ma soprattutto una cosa: non ci dimenticate. E quei progetti che sono nei cassetti e negli archivi vengano una buona volta alla luce del sole non per essere archiviati, ma per essere approvati. Ma non ci dannate a quella che uno scrittore francese chiamò «la tortura della speranza»; e non ci attirate di due anni in due anni, da un Congresso all'altro per sentire richiedere sempre le stesse cose, sempre con lo stesso risultato (*applausi*).

AVV. GIORGIO DELLA PERGOLA (Firenze):

Rappresento, insieme ad altri colleghi, il Consiglio dell'Ordine di Firenze e il suo Presidente Prof. Enrico Finzi, oggi impedito ad

assistere ai lavori, ma che speriamo possa essere presente nei prossimi giorni. Noi di Firenze seguimmo con una delegazione numerosa e diligente i lavori del Congresso di Trieste e ottenemmo consenso e plauso per i nostri interventi sobri e concreti, che portarono a modifiche e ad emendamenti del progetto preliminare di riforma della legge professionale forense, che furono fatti propri dall'ufficio di presidenza. Ci auguriamo di riuscire ad essere oggi altrettanto sobri e concreti.

Abbiamo ascoltato con particolare compiacimento gli elevati concetti espressi in questa seduta pomeridiana dall'On. Ministro Guardasigilli, relativi a una più vasta visione del sistema di preparazione dei giovani professionisti, che non può non essere inserito in una riforma degli stessi studi universitari. Con particolare compiacimento, perchè è proprio dal nostro Presidente del Consiglio dell'Ordine che riceviamo continuamente questo ammonimento: che non bastano riforme di leggi formali, se non si arriva a qualcosa di più sostanziale, e che, per esempio, la pratica del giovane professionista, oggi regolata male e che continuerà probabilmente ad essere regolata male anche domani, dovrà anch'essa esser inserita in un progetto in cui l'Università abbia la sua parte e gli organi professionali la loro. Ma noi rispondiamo in questo caso al nostro Presidente che questi sono concetti bellissimi, che meritano di essere sviluppati, di essere inseriti in più vaste e più ampie riforme, ma che non rispondono alla nostra necessità immediata di avere una legge professionale. Allo stesso modo, quando il nostro Presidente ci presenta, in un'atmosfera elevatissima, altri concetti, per cui, in un'eventuale riforma costituzionale, debba l'Ordine giudiziario essere composto in parte dalla magistratura e in parte dall'avvocatura, sì che noi stessi dovremmo entrare a far parte dell'Ordine giudiziario, noi rispondiamo che questi sono concetti elevatissimi, ma che non sono attuali. Questi, voi lo comprendete, sono problemi grossi e non certo di pronta soluzione.

Sul piano concreto eravamo invece a Trieste e da quel Congresso emerse qualcosa di effettivamente concreto.

Ora abbiamo con estrema meraviglia e sorpresa visto che negli anni passati dal Congresso di Trieste — che sono due — nonostante le promesse precise che erano state fatte, non si è fatto un passo avanti per la presentazione di questa legge ed abbiamo ascoltato con stupore che oggi qui, in questo quarto Congresso nazionale giuridico forense, si ricomincia da capo a discutere di tutto, come se tutto

quello che abbiamo fatto al Congresso di Trieste non fosse servito a nulla e come se gli avvocati dovessero di due anni in due anni ripetere sempre le stesse cose, per non vederle mai attuate sul piano concreto. (Applausi).

È in questo senso che aderiamo fin da ora pienamente a quelli che sono i concetti presentati dal Collega del Consiglio dell'Ordine di Pesaro e che il collega del Consiglio dell'Ordine di Firenze che mi seguirà nella seduta di lunedì presenterà in una precisa mozione, che speriamo accolga l'adesione degli altri Consigli dell'Ordine. Questa mozione si riassume in due punti: il primo consiste nel manifestare dispiacere e deplorazione, perchè quello schema di disegno di legge non sia stato presentato al Parlamento, così come tanto autorevolmente era stato promesso; il secondo chiede che al Parlamento venga, in base proprio alle promesse precise che ci erano state fatte, presentato *quel* disegno e non un altro disegno di legge, meno che mai un disegno di legge preparato dagli uffici ministeriali. Con tutto il diritto, s'intende, da parte del Governo di portare a quello schema di disegno di legge tutti gli emendamenti dei quali già stamani il Guardasigilli faceva alcuni accenni, ma sulla base di quello schema, perchè quello fu approvato dal Congresso di Trieste.

Diceva l'avv. Valente: « Questo disegno di legge è nato male ». Ma perchè? È invece nato benissimo! Forse per la prima volta abbiamo trovato un Ministro Guardasigilli, l'On. Moro, il quale, dovendo provvedere alla riforma della legge professionale forense, decise che lo schema della legge fosse preparato dagli stessi avvocati e nominò una commissione, che era presieduta da Piero Calamandrei, che è presente fra noi tutti, ma che — consentitemi di dirlo — è più che mai nel cuore di noi di Firenze, e composta dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine delle sedi di distretto di Corti d'Appello. E questo schema così organico, così completo, che affrontava e risolveva tanti problemi (non dico che soddisfacesse tutti; non esiste niente che possa soddisfare al tempo stesso tutti), questo progetto così serio fu presentato al Ministro Guardasigilli On. Moro dal Prof. Calamandrei il 12 settembre del 1955. Pochi giorni dopo, alla fine del settembre 1955, ci riunivamo a congresso a Trieste e il Ministro, nel discorso inaugurale pronunciato al teatro Verdi, dopo aver detto come avesse ricevuto dal Prof. Calamandrei, nella sua veste di Presidente del Consiglio nazionale forense, questo schema di progetto preliminare, così si esprimeva: « Mi *impegnò* a procedere d'urgenza

per quanto riguarda la presentazione della legge alle *Camere*. Noi attendiamo di conoscere in merito i vostri *orientamenti* ».

È giusto quindi che noi diciamo: non nato male questo progetto, nato anzi benissimo, formulato dai più degni di noi, da uomini di dottrina e di esperienza profonde, e avallato dalle promesse di un Ministro, che aveva voluto che il progetto iniziale fosse formulato dagli stessi avvocati e che si era impegnato, dopo che gli avvocati riuniti a Congresso avessero espresso la loro opinione sul progetto, a presentarlo con urgenza alle Camere.

Che cosa successe dopo? Si ritenne di chiedere il parere del Consiglio nazionale forense; ma anche le conclusioni del massimo organo professionale furono presentate al Guardasigilli nel giugno 1956. E dopo? Null'altro. Due anni sono passati dal nostro precedente Congresso nazionale e un anno e 3 mesi dalla presentazione del parere del Consiglio nazionale forense. E tutto dorme.

Sappiamo perfettamente quale è stata la situazione politica del nostro Paese e non facciamo alcun rilievo che si riferisca all'attuale Governo, il quale è nato dalle dimissioni del Ministero Segni verificatesi alla fine del mese di aprile, ha attraversato il mese di maggio in uno stato di incertezza, ha dovuto affrontare gravi problemi e si è trovato di fronte poi al periodo feriale. Non è a questo Governo che vanno i nostri rilievi, ma al precedente, del quale faceva parte quel Ministro Guardasigilli che aveva assunto quell'impegno nei nostri riguardi; non era mancato il tempo affinché quel progetto di legge venisse presentato al Parlamento. Ecco il *perché* del nostro rammarico e della nostra deplorazione.

Questo schema preliminare di disegno di legge è perfetto e risponde ai desideri di tutti? Evidentemente no. Ma siamo in democrazia, parliamo tanto di democrazia. Ebbene, esso risponde ai desideri e alla *volontà* liberamente espressi dalla maggioranza del Congresso di Trieste. Dobbiamo davvero ricominciare da capo a discutere oggi degli albi aperti e degli albi chiusi e di tutto il resto, non dando alcun valore ai punti *d'arrivo* del Congresso di Trieste? Sarebbe un assurdo. Vedete: il Congresso di Trieste *apportò tutta* una serie di modifiche allo schema preliminare; ebbene, bisogna accettarle definitivamente, non pretendere di rimetterle in discussione, così come noi di Firenze accettammo, *pur contro* la nostra profonda convinzione, il principio *dell'albo* aperto, sul quale noi e tanti altri Consigli *dell'Ordine* fummo battuti. In democrazia bisogna anche

saper perdere e noi accettammo quel principio con democraticamente affermato e non pretendiamo di tornarvi sopra.

Ma la necessità nostra è di avere, e senza indugio, una legge professionale organica!. Non possiamo continuare con queste leggi spezzate, incomplete, mal fatte. Guardate alla materia disciplinare, oggi che, superato il periodo caotico della guerra e dell'immediato dopoguerra, l'attività disciplinare ha ripreso in pieno la sua funzione regolatrice e moralizzatrice della vita professionale. Non esistono nemmeno delle norme procedurali sicure, per cui ogni Consiglio dell'Ordine deve dettarsi un proprio regolamento procedurale interno. Guardate cosa avviene con gli esami di procuratore, la cui sede viene liberamente scelta dai candidati a seconda della fama di maggior larghezza degli esaminatori, salvo poi ad iscriversi nell'albo della città di residenza, dove però non si sono voluti dare gli esami per timore di una maggior severità. Sicché si assiste, da un anno all'altro, a delle curiosissime fughe di candidati verso una certa città, salvo a cambiare in massa l'obiettivo l'anno dopo per dirigersi verso il miraggio di altre e maggiori indulgenze. Tutto questo non è serio, torna a danno di tutti e deriva proprio dalla mancanza di una legge professionale unitaria che interpreti le reali necessità della categoria.

Questi sono i problemi concreti della nostra professione. Nella stessa relazione della sezione di questo Congresso che si deve occupare di questioni previdenziali trovo un altro riferimento che dimostra l'assoluta necessità di avere al più presto la nuova legge professionale. In tale relazione si trova infatti un preciso accenno alla necessità che, nell'interesse generale dell'Ordine, siano quanto prima iscritti alla Cassa di Previdenza d'ufficio tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi, « coordinatamente con norme professionali « le quali assicurino la permanenza negli albi soltanto a coloro che « effettivamente e continuativamente esercitano una delle professioni « forensi ». Ebbene, l'art. 6 dello schema di legge, del nostro schema di legge, stabilisce appunto che, per mantenere l'iscrizione nell'albo, è necessario l'effettivo esercizio della professione, da accertarsi dai Consigli dell'Ordine. Voi sapete benissimo che negli albi di tutte le città sono iscritti dei professionisti che effettivamente non esercitano. Allo stato attuale essi possono affluire tutti indiscriminatamente negli elenchi della Cassa di Previdenza, con gravi ripercussioni generali. Quali armi avrà la Cassa di Previdenza per evitare questo ingiusto danno dei veri professionisti? Oggi, nessuna; mentre, ap-

provata domani la nuova legge, potranno i singoli Consigli dell'Ordine stabilire, ove ne sia il caso, la mancanza del requisito dell'effettivo esercizio professionale, evitando un ingiusto danno alla Cassa e ai suoi iscritti.

Ecco perchè il Consiglio dell'Ordine di Firenze ritiene che non vi sia più bisogno di discussioni astratte e di carattere generale e invita il Congresso a conclusioni concrete. Il Governo, naturalmente, farà quello che crederà. Ma parta da questo Congresso un voto esplicito perchè sia al più presto presentato alle Camere il disegno di legge per la riforma della professione forense e perchè, sia pure con le modifiche che il Ministro ha diritto di apportarvi, venga portato in Parlamento quel disegno di legge, che un Ministro della Giustizia volle fosse redatto da avvocati e del quale promise la presentazione.

...On. GONELLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*, interrompendo l'oratore: Scusatemi se interrompo. Voglio assicurare che presenteremo immediatamente il progetto.

AVV. DELLA PERGOLA (conchiudendo): È questa la migliore risposta a tutte le nostre richieste. Dopo le dichiarazioni dell'On. Gonella, in luogo di presentare quella che avrebbe dovuto essere una mozione di deplorazione, prendiamo atto con piacere della formale assicurazione del Guardasigilli che il disegno per la riforma della legge professionale forense sarà presentato immediatamente dal Governo al Parlamento.

AVV. CARLO CALEFFI (Bologna):

Illustri colleghi, non vorrei che il mio intervento fosse interpretato come un tentativo di abbassare il tono fin qui così elevato delle nostre discussioni, perchè ritengo necessario parlare della legge sulle tariffe forensi. Di questa legge si poteva parlare forse anche in sede di procedura civile, però io ritengo che sia più acconcia questa sede perchè è una legge che ha un rapporto con la legge professionale.

Voi sapete che il progetto di legge professionale deferisce la determinazione delle tariffe civili al Consiglio Nazionale Forense. Però prima che la legge sia approvata, prima che entri in vigore, non voglio fare il pessimista, passerà qualche tempo. Qualcuno potrà dire anche parecchio tempo e frattanto noi continueremo con la legge attuale che

dà al professionista un compenso assolutamente inadeguato e umiliante, perchè credo che non vi sia artigiano che per una sua prestazione riceva oggi soltanto 250 lire.

Per questa legge esiste una situazione del tutto analoga a quella della legge sull'ordinamento professionale: vi è stato un progetto del Consiglio Forense di Roma, un progetto Ministeriale e ultimamente un progetto del Consiglio Nazionale Forense al quale ho avuto l'onore di collaborare. Questi progetti sono già stati varati dalle superiori autorità, ma finora l'approvazione non è venuta ed è urgente che venga perchè effettivamente questa sperequazione è insopportabile e non vi è nessuna professione, nessun commercio che abbia moltiplicato per tre come avviene per noi il compenso precedente per determinare il compenso attuale dopo lo squilibrio economico della guerra. Pertanto io ho preparato una mozione che sottoporro al presidente affinchè sia sollecitato il governo a dare esecuzione al progetto, apportando quelle modifiche che riterrà del caso, ma in modo che qualcosa si risolva e che si debba arrivare a una sistemazione anche di questo problema che, ripeto, incide sulla dignità della professione perchè è dignitoso lavorare per qualcosa, non è dignitoso lavorare per troppo poco (*applausi*).

Avv. ALFREDO PONDRELLI (Bologna):

Siccome la raccomandazione mi è già stata fatta dal presidente, così è inutile che vi dica che sarò breve, tanto più che molte cose che io avrei desiderato di accennare sono state dette egregiamente; quindi dovrei ripetere e ripeterei anche male quanto è stato già detto. Non ci ritorno anche perchè non è una questione secondo me di legge che si imponga, è una questione di moralizzazione professionale, di costume, di costume che non dipende dalla classe degli avvocati e dei professionisti, ma da ragioni estranee. Non è concepibile che un avvocato possa avere il trattamento che ha avuto nel ventesimo e che naturalmente seguita ad avere perchè i tempi non si modificano in modo assoluto. Quando io ero giovane non sarebbe stato concepibile che a degli avvocati non solo illustri come Angelo Muratori, Antonio Pellegrini che ricordo a caso, ma anche modesti, fosse usato un trattamento che è usato talvolta adesso ancorchè ad illustri colleghi.

Non ho nessuna ostilità verso la Magistratura per la quale ho il massimo rispetto e la massima considerazione, ma un giorno an-

dando in Pretura ho sentito un Pretore dare in escandescenze perchè c'era un collega che trattandosi di una causa che non era la sua, guardava un giornale, dicendo che questo rappresentava una mancanza di rispetto e che l'aula di Giustizia non era la sala di lettura. Ho sentito il dovere di andare nel gabinetto del Magistrato per formulare le mie proteste. Ma ho trovato altri colleghi che hanno detto: «Ma pensa alla salute, lascia andare... n.

Ora, si capisce che in venti anni di regime di polizia (non si tratta di essere o non essere stato fascista, di essere o non essere nostalgici), le libertà professionali sono state menomate. Questo malcostume di trattare senza riguardo, senza correttezza, senza rispetto civile coloro che indossano la toga deve cessare. Diceva un mio illustre amico che chi insulta la toga non è nemmeno degno di spolverare i tacchi delle scarpe di coloro che indossano la toga.

Ho sentito parlare in quest'aula di controllo sulla preparazione professionale, e ammetto che l'avvocato che vuole adempiere alla sua funzione professionale anche senza particolare valore, ma con dignità, con decoro, con un minimo di capacità, un paio di anni in uno studio di un avvocato come si deve, li deve fare. La proposta che è stata fatta dei due anni di pratica immessi nell'università non so se sia da accogliere o se sia invece da consigliare che ogni giovane professionista prima di accingersi ad esercitare la professione abbia ad esercitarsi sia pure nelle Preture (badate che in fondo tutte le professioni hanno bisogno del loro inizio modesto e anche dei loro errori perchè nessun avvocato sorge come Minerva tutto armato dal capo di Giove). Ognuno di noi, non dico di me personalmente, ma parlo anche di avvocati illustri, ha avuto qualche momento di incertezza, la necessità della pratica, l'errore da non ripetere in seguito, eccetera. Ma vorrei che si ponesse mente a questo: che la prima cosa da fare non è nemmeno la legislazione ma è di riportare il costume forense a quel livello di cui godeva nel rispetto dei concittadini, nel rispetto dei giudici, che sarebbe da augurarsi fossero tutti come sua Eccellenza Eula, del quale abbiamo sentito l'elevatissimo eloquio stamattina, o come Sua Eccellenza Pafundi e tanti altri altissimi Magistrati delle magistrature italiane. Ma nella magistratura bisogna anche dire che vi sono molti elementi che, o non hanno quella preparazione che dovrebbero avere o con gli anni hanno perso la preparazione che avevano.

Ora se è necessario che gli avvocati dimostrino la loro competenza e la conservazione della loro competenza, l'approfondimento

delle loro capacità, è altrettanto necessario che i giudici facciano altrettanto; con questo, che mentre l'avvocato che non vale presto o tardi viene condannato dai clienti che lo disertano, il magistrato che non vale finisce per stare in carriera fino al momento in cui va in pensione e anche se non arriva ai supremi fastigi è difficile che un paio di gradini non li salga lo stesso.

Quindi mettiamo le cose a posto, stabiliamo che il professionista per il quale si fanno delle sfornate di chiacchiere retoriche dichiarando che illumina l'universo intero, deve viceversa essere realmente rispettato come si conviene. Che il costume nei confronti dell'avvocato deve essere quello che si impone in un popolo e in una nazione civile. Poi verranno magari anche le leggi, ma con qualsiasi legge se non c'è questo senso di rispetto e di ossequio verso chi esercita la più alta e più nobile delle funzioni che è quella della avvocheria, non si fa niente. Prima di tutto la scuola storica del diritto ci insegni che è il costume che fa le leggi e non c'è bisogno di risalire a Hugo, a Savigny e altri, perchè da noi con Gianvincenzo Gravina e Giambattista Vico il concetto della storicità del diritto che sorge dal costume c'è già per lo meno in embrione. Ma poi occorre che realmente tutte le autorità, i poteri costituiti, le organizzazioni dedichino alla classe forense, agli avvocati (i quali debbono essere sì controllati, esaminati nelle loro funzioni ed hanno gli organi appositi per questo) quel rispetto che si impone e che una volta non si contestava minimamente. Io mi ricordo da giovane di avere sentito dire che perchè un magistrato si era addormentato mentre parlava il prof. Farranda, Farranda aveva dato un pugno sul tavolo dicendo: «quando parla il prof. Farranda si impara e non si dorme». Un esempio del genere non l'ho più sentito dire. Una volta sola mi dissero che in Corte di Cassazione c'era stato uno sciagurato che aveva detto all'onorevole De Nicola di essere breve e De Nicola aveva risposto a tono con stile squisitamente napoletano. Non so se questo fatto sia vero, comunque un caso solo si verificò, se è vero. Ma non è normale e non era normale se non per degli uomini di una levatura quale quella di De Nicola del quale non sto a fare l'elogio perchè è nell'animo di tutti e non c'è bisogno di fare elogi... (interruzioni...). Ho finito, dobbiamo fare presto dice il presidente, dovremmo riportarci a quel detto di Onorato di Balzac che a proposito di un grande scrittore dice: «grande, immenso non parliamone più». Ed ora o signori con grande soddisfazione dell'onorato presidente io ho già finito. Ritengo che la nostra professione debba avere quel rispetto e quell'ossequio

che si compete alla nobiltà che esercita. Ritengo che senza ~~un~~ questo non sia possibile nemmeno legiferare e nemmeno proporre degli ~~emen-~~ damenti alle leggi che ci sono.

Avv. ENRICO DE NICOLA (Napoli):

Colleghi, per rassicurarvi dirò subito che mi ero iscritto a parlare per dichiarazione di voto, ma poichè questa avrebbe potuto essere fatta giovedì — in cui non sarò presente — mi sono permesso di chiedere al Presidente di darmi oggi la parola. Vorrei esporre i miei convincimenti sulle tre questioni più importanti che sono emerse da questo dibattito; lo chiamo dibattito perchè tale in verità è stato.

Prima questione: se, cioè, basti il sistema attuale scolastico universitario per preparare all'esercizio della nostra professione. Su questa questione si è pronunciato chiaramente ed autorevolmente l'On. Ministro, il quale, come avete udito, ha proposto che l'insegnamento universitario sia seguito da un insegnamento complementare per l'ammissione all'esercizio professionale. Io mi associo alla proposta del Ministro, ma mi permetto di integrarla. Credo che non basti « il riordinamento scolastico universitario », per assicurare un buon esercizio della professione forense, ma occorra anche una garanzia che può essere data dalla « pratica professionale ».

Ciò mi pare evidente, perchè non basta che si abbiano nozioni di carattere generale e tecnico come il Ministro proponeva, ma occorre anche che si dia attraverso la pratica la dimostrazione dell'attitudine all'esercizio professionale. Questa integrazione è molto facile: basta tenere presente il sistema francese che integra l'insegnamento universitario con un periodo di pratica di una severità eccezionale. Il sistema francese rende possibile che in Francia, con una popolazione poco inferiore alla nostra, vi siano 7.000 avvocati, dei quali soltanto 70 sono autorizzati al patrocinio in Corte di Cassazione rispetto ai 33 mila avvocati italiani, dei quali 11 mila sono autorizzati al patrocinio in Corte di Cassazione. Ciò non serve soltanto ad assicurare un esercizio professionale più oculato, più dignitoso, più intelligente, ma risolve anche implicitamente la questione dell'albo aperto o dell'albo chiuso, che il Congresso di Trieste, al quale ci dobbiamo riportare — perchè è inutile che ci riuniamo a congresso per disfare quello che si è fatto in un congresso prece-

dente -- risolvette a favore dell'albo aperto; su questa decisione non si può tornare oggi per capovolgerla.

Se si rende più severo l'insegnamento universitario col completamento proposto dal Ministro, se si rende più severa la pratica professionale, come propone anche la relazione della Commissione Calamandrei, raggiungeremo lo scopo di ridurre il numero degli avvocati e di aumentare il decoro ed il prestigio della nostra professione.

Seconda questione: un oratore ha fatto la formale proposta che nelle rappresentanze professionali si operi una rotazione.

Io mi associa alla proposta di cui sono quasi il precursore, perchè questo sistema fu adottato su mia richiesta dal Consiglio dell'Ordine di Napoli che stabilisce la rotazione ad eccezione del Presidente. Devo segnalare che con quella mia richiesta, unanimemente accettata, dissi: « ad eccezione della Presidenza », perchè il Consiglio dell'Ordine di Napoli ha per molte ragioni contingenti anche un vice Presidente; ed io credo che la vice Presidenza debba essere contemplata nella legge professionale che ora è in gestazione: se vi è un Organo che deve avere un vice Presidente, che costituisca in caso di assenza o impedimento il Presidente, è appunto l'Organo professionale forense.

Terza questione: quella dell'autonomia professionale. In quale senso si deve intendere? La questione si riduce a ciò; intervento o no del Pubblico Ministero nelle commissioni di esami dei procuratori; impugnativa o no del Pubblico Ministero contro le deliberazioni dei Consigli professionali sulle iscrizioni negli albi; impugnativa o no del Pubblico Ministero contro le deliberazioni dei Consigli professionali in materia disciplinare?

Sono questi i tre aspetti della terza questione, ma si riducono a due. Esaminiamoli separatamente:

1) Intervento della Magistratura nelle Commissioni di esame. Io dissi una volta — e si ritenne una proposta laddove era un argomento polemico: posso essere d'accordo nell'ammettere l'intervento dei Magistrati nelle Commissioni d'esami per l'esercizio professionale forense, ma a condizione che gli avvocati intervengano nelle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nell'Ordine giudiziario... (applausi)

2) Intervento del Pubblico Ministero, col diritto di impugnativa in materia di iscrizione e in materia disciplinare. Sotto questo aspetto la questione può enunciarsi così: autonomia o no dell'Ordine forense? È la questione più importante sulla quale il Congresso si

dovrà chiaramente e solennemente pronunciare. Carissimi Colleghi, come ho già detto, io credo che un congresso debba essere la prosecuzione e non l'antitesi del precedente congresso. Ora, questa questione nel Congresso di Trieste fu ampiamente discussa, dibattuta: si procedette anche ad una votazione. Vediamo come stanno le cose in modo da potere collegare le nostre decisioni di oggi con le decisioni di allora. Credo che questo sia compito nostro e vi chiedo venia se abuso della vostra pazienza. Allora che cosa accadde? Vi era stata già una proposta, cioè un progetto che era stato compilato da una Commissione ministeriale, presieduta dal compianto Piero Calamandrei, il quale ci ha lasciato la più istruttiva e la più acclamata delle sue lezioni: la lezione che ci viene dalla sua vita, e noi non abbiamo che una sola aspirazione: di poterne continuare l'opera nei limiti delle nostre forze, per trarre profitto dalla sua esperienza, ricca delle più invidiate ed ambite virtù professionali (*applausi*).

Orbene, la Commissione Calamandrei aveva redatto uno schema di disegno di legge, nel quale si stabiliva che il Pubblico Ministero dovesse intervenire, con diritto di impugnativa, sia in materia di iscrizione negli albi, sia per i provvedimenti disciplinari: in sostanza, lo schema ricalcava su questo punto le orme della legge vigente.

Senonchè il Congresso di Trieste si pronunziò, come ho detto, in senso diverso. Io che ebbi l'onore di presiedere quel Congresso ricordo come si svolsero le cose.

Non tutti erano d'accordo sulla abolizione del diritto di impugnativa del Pubblico Ministero. Anzi vi erano autorevoli avvocati, autorevolissimi Presidenti dei Consigli dell'Ordine (ne ricordo due, ma non voglio indicare quali fossero), i quali erano d'accordo col Prof. Calamandrei, perchè questo diritto di impugnativa del Pubblico Ministero fosse mantenuto. Non ricordo (è l'unica cosa che non ricordo) chi sostenne e propose, pur non avendone il diritto per la funzione che esercitava, di aggiungere nella mozione che era stata presentata dal collega Valente, — che di questa questione ha fatto addirittura l'apostolato della sua vita forense — alle parole: « si sostituisse un Organo forense » le altre: « qualora questo Organo forense si potesse identificare ». Per questa aggiunta l'ordine del giorno fu approvato quasi all'unanimità, perchè i voti contrari furono solamente sei. I maligni dissero che votarono a favore della proposta anche i fautori del mantenimento del duplice diritto di impugnativa del Pubblico Ministero, perchè ritenevano che un Organo forense il

quale si sostituisse al Pubblico Ministero non vi fosse. Ma ciò dissero i maligni...

Che cosa fece il Ministro dopo il Congresso di Trieste? Egli riconvocò la Commissione presieduta dal Prof. Calamandrei e sottopose ad essa la deliberazione del Congresso di Trieste. La Commissione si riunì, esaminò nuovamente la questione, tenendo presente l'ordine del giorno che era stato votato dal Congresso di Trieste e disse: Teniamo presente l'ordine del giorno di Trieste, però non riteniamo di dovere togliere al Pubblico Ministero il diritto di impugnativa per le iscrizioni e per i provvedimenti disciplinari, per una ragione fondamentale: perchè il Pubblico Ministero esercita soltanto un diritto di impugnativa, ma in sostanza la decisione resta sempre all'organo professionale (o il Consiglio circondariale, o il Consiglio distrettuale, o il Consiglio Nazionale Forense). Questo l'argomento per cui, tenendo presente la deliberazione del Congresso di Trieste, la Commissione riconvocata insistette perchè l'attuale diritto fosse mantenuto. Io poi ho saputo che si aggiunse un altro argomento che non risulta dalla motivazione della Commissione riconvocata: si disse: non è conveniente affidare ad avvocati il diritto di impugnativa contro provvedimenti che si riferiscono a loro colleghi.

Ed allora: noi ci dobbiamo ricollegare alla decisione del Congresso di Trieste. Se si trova l'Organo forense che deve sostituire il Pubblico Ministero, il diritto di impugnativa deve essere a quell'Organo conferito; se non si trova, il diritto di impugnativa conferito dalla legge vigente al Pubblico Ministero deve essere mantenuto. Non v'ha dubbio che un diritto di impugnativa debba essere riconosciuto perchè in qualche piccolo Consiglio locale si può eventualmente obbedire ad un sentimento o di eccessiva benevolenza o di deplorabile rancore ed anche in grandi centri giudiziari i Consigli possono involontariamente errare,

Tutta la questione è oggi racchiusa in una domanda: v'è un Organo forense che possa sostituire il Pubblico Ministero? Non si tratta di discutere la questione affrontata e risolta a Trieste: ma si tratta di trovare l'Organo professionale che si sostituisca al Pubblico Ministero. Se si trova, voglio vedere se vi sia in Italia un avvocato che dica: «io preferisco l'intervento del Pubblico Ministero all'intervento dell'Organo forense!» (applausi).

Ora, colleghi, a mio modesto avviso si tratterà di indagare e di discutere, ma l'Organo forense che possa sostituire il Pubblico Ministero per il diritto di impugnativa vi può essere. Non è vero che

sia impossibile identificarlo sì da rendere assolutamente inutile l'indagine per ricercarlo.

Vi è stata una proposta fatta nel corso di questo dibattimento. Si è sentita bene? Formulo la domanda perchè questo microfono, invece di fare sentire bene fa sentire male: ecco perchè l'ho allontanato da me. La proposta è questa: che il diritto di impugnativa che oggi esercita il Pubblico Ministero sia esercitato dal Presidente del Consiglio dimissionario. Dichiaro nel modo più esplicito di non essere favorevole a questa proposta, per molte ragioni che non è il caso neppure di enumerare perchè sono intuitive. Ma è possibile qualche altra soluzione?

(Voce: o è impossibile?)

...dal punto di vista mio, è possibile; dal punto di vista degli altri invece è impossibile. A titolo di esempio: non formulo una proposta, ma mi limito ad un accenno...

(Voce: un accenno...)

Eh, credo che io non possa essere più breve di così, non metto una parola di più del necessario per rendere il mio pensiero. Io manifesto un'idea perchè voglio dimostrare soltanto che la questione non è insolubile. Quale?: che il diritto di impugnativa contro le decisioni dei Consigli distrettuali sia esercitato da una sezione speciale del Consiglio Nazionale Forense. Così il grave lavoro verrebbe molto ripartito, perchè una speciale sezione dei Consigli distrettuali eserciterebbe il diritto di impugnativa contro le deliberazioni di iscrizioni e i provvedimenti disciplinari dei Consigli circondariali e una speciale Sezione del Consiglio nazionale Forense eserciterebbe il diritto di impugnativa contro i provvedimenti di iscrizione e disciplinari dei 22 Consigli dell'Ordine distrettuali.

Ciò, ripeto, non per chiedere che la mia idea sia accolta, ma soltanto per dimostrare che questa sostituzione, o, meglio, questa ricerca di un Organo forense che si sostituisca al Pubblico Ministero può essere utilmente affrontata, cioè affrontata con risultati pratici e fecondi.

Escogitate altre soluzioni. Avete tempo fino a giovedì. Quando questa questione sarà discussa e votata dalla Assemblea Generale potete fare in sede di dichiarazione di voto altre proposte ed il giorno in cui noi potremo dire di avere sostituito al Pubblico Ministero l'Organo forense, noi potremo veramente affermare di avere conseguita la nostra autonomia. (*Applausi*).

I nostri relatori hanno ricordato i precedenti della Commissione

Calamandrei riconvocata, ma su questa questione non hanno preso posizione, perchè in un ultimo periodo (lo tengo anche tipograficamente presente nella mia memoria, a piè di pagina), dopo avere riportato ciò che disse Calamandrei, vale a dire che il Pubblico Ministero non aveva che il diritto di impugnativa ~~perchè~~ la decisione spettava agli Organi professionali, concludono: « queste affermazioni sono indubbiamente importanti, ma naturalmente il Congresso deciderà ». Una posizione netta a favore o contro i relatori non la assumono: il che significa che la stessa relazione aderisce al mio concetto e cioè: se si trova l'Organo forense che si possa sostituire al Pubblico Ministero, questa soluzione debba essere preferita alla disposizione vigente.

Non dimenticate che la Magistratura aspira a conseguire la sua piena autonomia col Consiglio Superiore della Magistratura e non è contenta del progetto che è stato presentato ed è stato approvato da uno dei due rami del Parlamento; perchè ritiene che esso tenda ad eludere la Costituzione attribuendo ancora al Ministro una certa facoltà di intervento nelle promozioni, nelle assunzioni, nei tramutamenti, ed anche in materia disciplinare.

Ora, Colleghi, se l'Ordine giudiziario conquisterà la sua autonomia di fronte agli altri poteri dello Stato, mi pare che sia anche giusto, sia doveroso, sia logico, sia onesto, che l'Ordine forense reclami la sua autonomia di fronte al potere giudiziario. Questa è la mia proposta che è diventata quasi una idea ossessiva per l'Ordine forense a cui ho l'onore di appartenere. (*Applausi*).

E allora voglio concludere per rivolgere al Ministro assente la preghiera di far sì che il progetto di legge per la riforma professionale, che si trascina da anni, da anni (*rumori*) — no, aspettate, perchè la Commissione lavorò e lavorò bene — diventi finalmente legge. In qual modo? Ecco: noi abbiamo le Commissioni parlamentari che hanno per la Costituzione un compito referente ed anche — con opportune garanzie — un potere deliberante. — Qui apro una parentesi: è una grande conquista della Costituzione Italiana, che è così vilipesa, è una grande conquista di fronte alla Costituzione francese, per la quale le Commissioni permanenti hanno soltanto potere referente: vi sono otto progetti oggi davanti all'Assemblea Nazionale francese coi quali si chiede appunto di conferire alle Commissioni permanenti quel potere deliberante che la nostra Costituzione ha già conferito esplicitamente e che è stato esercitato mirabilmente, rendendo possibile la rapida approvazione di molti prov-

redimenti legislativi: ne cito uno fra tutti: le **modificazioni** del 1953 al Codice di Procedura Penale — di cui vi dovrete occupare il una delle prossime sedute presieduta dal mio illustre amico Enrico Alfavilla — proposte dal Ministro De Pietro, furono approvate non dalle Assemblee, ma dalle Commissioni permanenti in sede deliberante. E si trattava di un argomento ben più importante di quello della legge professionale forense.

Ora, se il Ministro — come io sono sicuro perchè lo conosco da anni — ha a cuore la legge professionale forense, e se l'ha a cuore il nostro illustre e venerato Collega Adone **Zoli**, che per buona fortuna è ad un tempo Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente del Consiglio Nazionale Forense, — ora, dicevo — se l'On. **Gonella** e l'On. **Zoli** vorranno menare in porto una riforma della legge professionale il cui schema risale nientemeno che al **1953**, potranno chiedere autorevolmente ai Presidenti delle due Camere di volerne assegnare l'esame alle rispettive Commissioni di Giustizia in sede deliberante, anche perchè ci troviamo vicini allo scioglimento delle due Camere o — il che, per gli effetti che ne derivano, è lo stesso — di una di esse.

Ho finito: — quando avremo raggiunto gli scopi che ci proponiamo potremo rispondere ai nostri denigratori con la bella esclamazione di **Voltaire**: «Io avrei voluto essere avvocato: è la più bella professione del mondo!» (vivi *applausi*).

Presidente **MAGRONE** :

Con il magnifico discorso di Enrico De Nicola, chiudiamo i lavori di oggi, e li riprenderemo nella mattinata di lunedì alle ore **9,30**.

PRIMA SEZIONE

PROSECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI

Lunedì 23 settembre 1957 - ore 9,30, Aula Magna dell'Università.

Avv. ANTONIO VALENTE (Milano):

Io credevo fosse dovere di questo Congresso superare le direttive e le norme un po' tiranniche di tempo per un argomento che avrebbe richiesto ampiezza di discussione, anche perchè si è allargato il dibattito con relazioni certo interessanti, ma non inerenti al problema pratico che ci assilla: l'autonomia dell'Ordine. Ora, pur tenendo conto della volontà del Presidente, io debbo fare due osservazioni: una osservazione che ho espresso già privatamente e che ripeto qui in assemblea, abituato come sono a dire chiaro il mio pensiero. Sulla questione dell'autonomia, per una strana coincidenza, tutta quanta la stampa ha taciuto. Non si è dato da parte della Presidenza una indicazione sull'argomento che più ha appassionato il Congresso nella seduta dell'altro ieri, e che pure oggi di straforo ci appassiona.

I congressi non si fanno soltanto per una esercitazione intellettuale o tecnica, ma soprattutto per risolvere problemi che interessano la classe e per informare l'opinione pubblica su questi problemi. Ora, anche l'ultimo intervento che è stato citato, e che era l'intervento più autorevole (quello di De Nicola) ha avuto la stessa sorte per quel che riguarda l'autonomia della classe. Si è parlato a proposito di De Nicola di una questione secondaria: quella degli esami, e si è taciuto sulla parte essenziale del discorso così brillante e così eccelso di questo nostro illustre rappresentante.

Ora io dico schiettamente alla Presidenza: se noi vogliamo istituire un contraddittorio leale, se vogliamo raggiungere una soluzione che non è introvabile, come l'oggetto misterioso dei giochetti che deliziano il nostro strano Paese, noi siamo qui per collaborare e per sostenere con dignità le nostre tesi in contraddittorio alla tesi della Presidenza del Congresso e dell'indirizzo ormai noto su questo deli-

cato problema. Ma, se ciò non è, e se si vuole seppellire una rivendicazione per la quale abbiamo lottato e lotteremo, allora noi assumeremo ben altro atteggiamento.

Concludo; io sono del parere che la disputa, sia pure sinteticamente, deve essere definita anche con sacrificio di orario, perchè il congresso è sovrano dell'ordine dei suoi lavori, in modo che la classe forense sappia per quali motivi, dopo lunghi anni di lotta, è sacrificata la sua maggiore aspirazione. Questo deve essere ben chiaro, qualunque sia la sorte delle votazioni. Io vi dico che parlo qui come rappresentante del Consiglio dell'Ordine di Milano che a grande maggioranza, meno tre voti contrari, votava nel senso indicato nella mozione che io mi riservo di illustrare in questa sede. Invito dunque la Presidenza a non lasciare sospesa e nebulosa, la questione, anche perchè molti di noi dovranno assentarsi dai lavori. Chiedo che alla I Sezione non si proceda unicamente alla discussione delle splendide ed astratte relazioni che abbiamo letto, ma che si arrivi prima della seduta plenaria, che sarti quanto mai **pletorica**, ad una determinazione di principio. Noi siamo intervenuti per difendere tali preminenti principi e vogliamo partire con la coscienza tranquilla di avere fino **all'ultimo** assolto al nostro dovere.

Presidente **MAGRONE**:

Se l'avvocato Valente avesse avuto la pazienza di aspettare il compimento dei lavori si sarebbe convinto che tutto il suo discorso sarebbe stato inutile perchè è intenzione dei relatori di mettere in votazione non la questione dell'autonomia, che è stata decisa già dal Congresso di Trieste e che non può subire se non attraverso la volontà del congresso un mutamento sostanziale, ma di mettere in votazione una mozione che comprenda come prima parte essenziale proprio la questione dell'autonomia così come è stata prospettata qui dalla parola appassionata dell'avvocato Valente e dall'autorevole parola dell'avvocato De Nicola.

Debbo poi aggiungere che la Presidenza del Congresso non controlla nessun organo di stampa. Se i signori giornalisti hanno ritenuto di dare sviluppo ad un intervento anzichè ad un altro, questo dipende da attività di giornalisti di cui non possiamo rispondere. Noi abbiamo un bollettino di informazione e qui è stato riportato quello che è avvenuto nei corsi dei lavori.

Ciò premesso, io debbo fare considerare all'avvocato Valente che nessuno intende strozzare la discussione, ma siccome dobbiamo dare sviluppo anche agli altri temi, noi abbiamo questi inderogabili confini di tempo che ci impongono di restringere al puro necessario il limite riservato ad ogni intervento.

AVV. ANTONINO LAZZARA (Bologna):

Signori congressisti, eccellenza Guardasigilli, ho letto con molta attenzione la relazione che gli egregi colleghi della prima sezione hanno presentato e poichè sono aduso a considerare più che altro la situazione concreta (pur essendo giovane ho anch'io una certa quantità di anni di esperienza professionale) ho il dovere di fare rilevare alla assemblea quelle che a mio giudizio sono le incongruenze della relazione.

Si dice nella relazione « difesa della professione forense » e si pone un punto interrogativo. A me pare che il primo punto interrogativo si debba risolvere in questa guisa: difesa della professione forense sul piano pratico, e sul piano pratico non possiamo non considerare che l'Italia ha una popolazione di avvocati che oscilla sui 30 mila con una popolazione di 47 milioni mentre l'India ha una popolazione di 300 milioni con un numero di 40 mila avvocati. Io ritengo che per poter prospettare soluzioni concrete nei congressi giuridici forensi non si possa svalutare la situazione della attività eminentemente pratica dell'avvocato. Si è detto e si è sottolineato che il nostro albo progressivamente si è venuto ad ingrossare. Adesso in questo quarto congresso nazionale giuridico forense in cui i rappresentanti dei consigli dell'Ordine di tutta Italia hanno approvato un nuovo ordinamento, un nuovo ordinamento che dà la possibilità di una votazione rispondente alla realtà di quello che è il fine di tutti gli iscritti dell'albo professionale, a me pare che se questo ordinamento è stato approntato vuol dire che attraverso questo ordinamento debbono essere rivagliate le proposte che sono state bocciate nei precedenti congressi. Perchè altrimenti non avrebbe senso la innovazione del precedente congresso dove si dava un voto per ogni 100 iscritti ai Consigli dell'Ordine forense. Facciamo un esempio: l'Ordine di Ravenna con 93 iscritti nel precedente congresso aveva diritto a un voto. Adesso con la riforma del regolamento avrebbe diritto a 4 voti. A che serve questo nuovo ordinamento? Esso indub-

biamente servirà per poter riportare alla attenzione della assemblea tutti quei problemi che non hanno potuto trovare una soluzione corrispondente alla realtà della situazione.

Ed allora quali sono i mezzi per difendere la professione forense?

Io, signori congressisti ed eccellenze, vi parlo come giovane professionista. Sono convinto della grandissima funzione della toga. Ma sono anche convinto che noi giovani professionisti ci troviamo in una situazione particolarmente terribile, specialmente noi che non abbiamo sostanze economiche ~~ne~~ possiamo tralasciare il campo della ~~avvocatura~~ verso il quale ci sentiamo tanto portati. Come risolvere i nostri problemi se siamo 30 mila iscritti tra avvocati e procuratori legali? Mi permetto sottoporre all'assemblea una mia proposta che potrà sembrare un po' assurda, ma che a meglio considerarla ~~potrà~~ rivelare tutti i suoi lati positivi. Mi riferisco all'art. 122 dell'ordinamento giudiziario sulla Magistratura: con questo articolo gli avvocati esercenti per 15 anni su parere della Corte Suprema di ~~Cassa-~~zione a sezioni unite potrebbero fare ingresso nella Magistratura col grado di Consiglieri di Corte d'Appello.

Io proporrei alla assemblea di chiedere al Parlamento l'abrogazione di questo articolo e sostituirlo col seguente: «Gli avvocati iscritti all'Albo professionale dopo 7 anni di esercizio, o 15 o 18 anni, possono, su parere conforme del Consiglio Nazionale Forense e della Corte Costituzionale essere immessi nella Magistratura». Dal momento che da ogni parte si lamenta una mancanza di giudici e dal momento che da ogni parte si lamenta un super-affollamento degli albi, questa potrebbe essere una via di soluzione del grave problema.

Del resto, mi si consenta, io ritengo che l'esercizio professionale forense, accompagnato da un certo ~~numero~~ di anni, sia soprattutto conoscenza pratica del diritto e quindi un esperimento di questo genere potrebbe non fare del male, ma essere di grande utilità, non dico a quello che è l'esercizio della professione forense, ma anche a tutti i cittadini ~~poichè~~ i problemi di giustizia sono problemi di tutti i cittadini.

Altro punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione del congresso è la questione dei due albi. In Italia abbiamo l'albo dei procuratori legali e l'albo degli avvocati. In certi Paesi, come ad esempio la Francia, esiste un albo di soli procuratori legali e di avvocati esercenti. A considerare la situazione francese, ad esempio, dove noi troviamo 60 avvocati che esercitano davanti alla Corte suprema di ~~cas-~~sazione, è da rimanere stupiti nel far un raffronto con il numero de-

gli avvocati che esercitano da noi davanti alle giurisdizioni supreme, ed allora sorge la necessità anche di un nuovo rimedio a questo ingorgo degli albi professionali. Quale potrebbe essere il rimedio? Non sta soltanto a me dirlo, ma soprattutto alle assemblee perchè nelle assemblee nazionali bisogna discutere i problemi anche dal lato pratico. Perchè siamo tutti d'accordo dell'alta eticità della funzione della toga, ma credo che siamo tutti d'accordo anche sulla necessità economica della nostra attività professionale. Del resto, questo grande congresso di Bologna, che si tiene a 10 anni dal primo congresso dopo la caduta del regime fascista, potrebbe riportare l'avvocatura italiana a quelle sue alte fasi, però è necessario che si affrontino seriamente i problemi nel senso che essi debbano essere riproposti e votati secondo il nuovo ordinamento approvato il 20 ottobre 1956.

Ad esempio, signori congressisti, considerando la funzione del Consiglio dell'Ordine, io penso che il Consiglio dell'Ordine debba essere indipendente e autonomo, ma questa indipendenza deve essere soprattutto una indipendenza sentita e per fare ciò è necessario che cessino gli abusi che si vedono in certe città d'Italia dove Consiglieri dell'Ordine Forense fanno i vice-Pretori onorari o hanno degli uffici di curatori fallimentari in grossi fallimenti o in piccoli fallimenti. Perchè l'Ordine possa essere veramente autonomo è necessario che per legge sia approvata una disposizione per la quale sia posto un divieto ai membri dei Consigli dell'ordine professionale di esercitare cigni potere onorario e di ricoprire l'incarico di curatore fallimentare. È necessario anche che per legge — questa è la nostra modesta proposta di giovani professionisti che viviamo nel mezzo di questa grande caldaia che è la vita professionale — è necessario che in riforma alla legge professionale coloro che sono stati eletti presidenti dei Consigli dell'Ordine non possano essere rieletti se non è decorso almeno il termine di 5 anni. È necessario che tutti gli iscritti nei Consigli dell'Ordine professionale possano avere la possibilità di pensare di andare un giorno al governo della loro classe. Soltanto in questo modo l'Ordine potrà essere veramente autonomo e indipendente e dare il suo continuo, tenace contributo per l'affermazione della giustizia, come del resto ogni Consiglio dell'Ordine ha sempre fatto in Italia.

Quindi mi permetto di riproporre un'ultima proposta all'assemblea che è anche una proposta di un collega di Palermo e cioè quella di creare durante il tempo di formazione della legge professionale una commissione che abbia l'incarico di trattare con i parlamentari

tutto il materiale che verrà ad essere portato da questo quarto Congresso nazionale giuridico forense di Bologna.

~~III~~ LINO GORI (Pesaro):

Ho sintetizzato in due paginette ciclostilate l'argomento delle ferie per gli avvocati. Pertanto avendo così esposto sommariamente quello che è l'attuale *iter* del progetto di legge mi limiterò a sottolineare soltanto un punto, e cioè la necessità delle ferie particolarmente per quanto attiene all'attività dei professionisti che non hanno collaboratori di studio, dei professionisti delle piccole città. È evidente infatti che tutti coloro che hanno studi attrezzati con numerosi collaboratori non sentono il problema o comunque possono ovviare all'inconveniente della mancanza delle ferie mediante turni di lavoro, mentre noi modesti professionisti di provincia che dobbiamo tutto l'anno attendere alle udienze, sentiamo la necessità alla fine dell'anno di avere un periodo di ferie, che invece non possiamo godere fino a quando non ci sarà una disposizione di legge la quale sospenda per un periodo sia pure limitato tutti i termini processuali e il lavoro giudiziario ad eccezione degli atti urgenti. Questo progetto di legge dell'On. Brusori è stato presentato al Senato fin dal 1951, è stato approvato dal Senato stesso e quindi trasmesso alla Camera. Successivamente per la fine della legislatura è decaduto, ed è stato recentemente ripresentato alla Camera dei Deputati dall'On. Capalozza. Pertanto ora rimane soltanto da parte delle assemblee di esprimere un voto affinché il progetto possa quanto prima venire approvato e rimandato al definitivo esame del Senato.

Per concludere io presento questa mozione d'ordine con l'augurio e l'invito a tutti i presenti affinché vogliano sottoscriverla e così possa essere portata all'esame in sede parlamentare.

« Il IV Congresso nazionale giuridico-forense, richiamata la proposta di legge presentata dall'On. Bisori al Senato nel luglio 1951, approvata dalla 2ª commissione senatoriale il 20 novembre 1952 e trasmessa alla 3ª Sezione della Camera dei Deputati il 26 novembre 1952, ampiamente esaminata e discussa e in parte approvata finchè il progetto stesso non decadde per la fine della Legislatura, visto il nuovo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dall'On. Capalozza e da altri parlamentari il 16 novembre 1956 per il quale, riprendendo la proposta dell'On. Bisori, richiamata l'ampia

e profonda precedente elaborazione dei due rami del Parlamento, si sollecita l'accoglimento di tale urgente esigenza sociale vivamente sentita dai 80 mila avvocati e procuratori e ripetutamente manifestata in numerosi ordini forensi,

ritenuto che ampia e proficua è stata la precedente opera degli organi legislativi, che dal 1952 in poi hanno sviscerato sotto ogni aspetto, teorico e pratico, il problema delle ferie dei professionisti forensi e della conseguente sospensione dei termini giudiziari, poichè è auspicabile che tale attività legislativa debba finalmente al più presto tradursi in precise disposizioni di legge le quali, applicando i criteri fondamentali sul diritto alle ferie sancito dall'art. 36 della Costituzione, consentano così anche alla vasta, laboriosissima e benemerita categoria degli avvocati e procuratori di usufruire ogni anno di un tranquillo periodo di ferie veramente riposanti, cioè non turbate dall'assillo delle scadenze dei termini e delle incombenze processuali, ferie da fissarsi in quel periodo estivo in cui anche l'attività giudiziaria è appunto più ridotta;

esprime il più caloroso voto ed auspicio affinché gli organi legislativi nel più breve tempo e superando ogni difficoltà che è più di forma che di sostanza circa la sospensione dei termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e fiscale, concedano finalmente ai professionisti forensi con effetto dall'estate del 1958 di trascorrere un periodo di ferie veramente serene e proficue;

auspica che i senatori e deputati avvocati svolgano ogni migliore azione anche presso le commissioni di giustizia affinché questo così sentito problema trovi in Parlamento la più larga comprensione e la più rapida realizzazione.

Avv. DOMENICO MAZZIOTTI (Castrovillari):

Chiedo scusa se anzichè per cinque minuti mi tratterrò a parlare per sei.

Due proposte rapide. Difesa della professione forense e, si dice in tutta la relazione, difesa dall'interno. Io debbo sottolineare al congresso un articolo del progetto della legge professionale che a mio avviso può costituire, però, un pericolo. È uno di quegli eccessi nei quali si finisce col cadere quando si vuole ad ogni costo eccedere in una non necessaria moralizzazione.

L'articolo è l'art. 109, che ho qui. In esso è prevista la radiazione

di diritto, e obbligatoria, dall'albo degli avvocati quando si sia riportata condanna definitiva per reato non colposo punibile con un massimo superiore ai due anni. Senza stabilire nemmeno il genere del reato. Ebbene, pensino i signori colleghi che rientrerebbero in questa disposizione molti reati che non sono affatto infamanti e i Consigli dell'Ordine si troverebbero nella necessità, nella obbligatorietà di procedere alla radiazione di diritto di quegli avvocati che se ne rendessero responsabili: la diffamazione di pubblico ufficiale mediante attribuzione di fatto determinato supera i due anni, obbligo quindi di radiazione.

Nell'atmosfera di libertà di cui noi godiamo, molti giovani colleghi lanciati nell'arena politica oltre che in quella forense, possono, in particolari circostanze nel corso di quella che è la loro attività politica, lanciare verso la guardia municipale che tenta di interrompere il loro comizio o verso il brigadiere dei CC. una frase in un momento di particolare accensione e subire per tale fatto una condanna. Questo porterebbe di diritto l'obbligo della radiazione dagli albi! Lo stesso dicasi in caso di oltraggio a corpo politico e così via di seguito. Per tali motivi il più modesto degli avvocati, rappresentante di uno dei più modesti Consigli dell'Ordine, sperduto fra l'Appennino Calabrese, presenta al congresso questo primo ordine del giorno:

« Il 4° Congresso nazionale giuridico-forense, esaminato l'art. 109 dello schema di riforma della legge professionale della Commissione Ministeriale, esprime il parere che al capo A dopo le parole "sia stato condannato per un reato non colposo" si aggiunga l'inciso: contro la persona, il patrimonio e il buon costume ».

Ovvero l'inciso che altri interventi più autorevoli del mio vorranno suggerire per ovviare agli inconvenienti che ho denunciato al congresso. Ho chiuso il primo argomento.

E passo al secondo argomento. È questa una lacuna sulla quale certo ci troveremo d'accordo: una proposta e una raccomandazione in materia di onorari giudiziari.

La tariffa sugli onorari stragiudiziali all'art. 5 stabilisce che i valori della controversia si determinano a norma del codice di procedura civile. Vi è però una aggiunta innovativa che precisa: quando il valore è sperequato palesemente si determina di accordo fra le parti e, in mancanza di accordo, dal giudice. È stata quanto mai opportuna questa innovazione. Si tengano presenti i valori che, in materia di controversie immobiliari, si determinano mediante un

calcolo automatico moltiplicando un coefficiente fisso per il tributo diretto verso lo Stato.

Questa precisazione contenuta nella tariffa extragiudiziaria manca in quella che è la legge sugli onorari giudiziari, perchè all'art. 9 non è stata fatta l'aggiunta. In materia giudiziale il valore si determina sempre a norma del codice di procedura civile. Ebbene, si pensi a una causa che abbia per oggetto la proprietà di un appartamento, qualunque esso sia, che può valere oggi anche molti milioni. A norma del Codice di procedura civile viene valutato moltiplicando il tributo verso lo Stato. Cioè poche decine di migliaia di lire e su quest'ultimo valore viene liquidato l'onorario.

Ecco allora la mia seconda rapida proposta: « Il Congresso nazionale giuridico forense, esaminato l'art. 9 della legge 13 giugno 1942, considerato che non sempre agli effetti degli onorari può assumersi il criterio adottato dal codice di procedura civile per la determinazione del valore, fa voti che, nell'approvare le nuove tariffe, analogamente a quanto è stato stabilito con l'art. 5 dalle norme per gli onorari in materia extra giudiziaria, venga inserita una disposizione in virtù della quale, nel caso, il valore stabilito a norma del codice di procedura civile risulti manifestamente diverso dal vero venga determinato prudenzialmente dal giudice »

E ora concludo facendo, forse, guadagnare del tempo anche al Congresso perchè io avrei diritto a una dichiarazione di voto sulla mozione Valente. La faccio fin da questo momento per cui i minuti che perdo adesso si guadagneranno giovedì in sede di dichiarazione di voto. Dichiaro di essere favorevole alla proposta Valente, appoggiata da Enrico De Nicola, che non ha bisogno dell'appellativo di eccellenza perchè è egli che dà lustro alle cariche e non le cariche a lui, e dall'Avv. Comandini, per due motivi che accenno e non sviluppo:

1) perchè non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di una nuova proposta, avendo il precedente congresso già deciso per l'abolizione dell'impugnativa ad opera del P.M.;

2) non è questa opinione solo mia ma è opinione autorevolissima di Enrico De Nicola che sabato sera, in questo argomento, ha individuato il tema centrale di tutto il congresso.

Si dice ex *adverso*: sì il congresso di Trieste ha deliberato la soppressione del diritto di impugnativa ad opera del P.M. ma non possiamo esercitarlo noi questo diritto perchè non abbiamo l'organo idoneo nè possiamo crearlo. Enrico De Nicola ha indicato delle solu-

zioni che però sono state fraintese ed è ben strano che debba essere io a chiarirne la interpretazione. Si vuole che De Nicola abbia affermato questa eresia: che debba essere lo stesso organo giudicante, cioè a dire lo stesso Consiglio razionale Forense, ad avere sia il diritto di impugnare che il potere di decidere. Non era affatto questo il suo pensiero. Egli intendeva dire che potrebbe avere il potere di impugnativa una Sezione del Consiglio Nazionale Forense a ciò espressamente destinata. Ma di queste proposte se ne possono fare altre: l'importante è stabilire se c'è o non c'è la possibilità di risolvere il problema dell'impugnazione nell'ambito della nostra classe. Perchè non si potrebbe ad esempio presso il Consiglio Nazionale Forense determinare a priori uno, due, tre consiglieri i quali abbiano questo diritto di impugnativa? Perchè non si potrebbe affidare il diritto di impugnativa a tutti gli avvocati aderenti al Consiglio dell'Ordine che ha emesso il provvedimento? Perchè tutti i cittadini di Roma, che pure sono due milioni, possono avere il diritto di impugnare una delibera del Comune e non potrebbero invece tremila avvocati di Milano avere il diritto di impugnativa, singolarmente e in termini perentori, nei confronti di una pronunzia del proprio Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare?

Pertanto concludo aderendo alla proposta Valente.

AVV. FEDERICO MASÈ DARI (Mantova):

'Sella, seduta inaugurale abbiamo sentito il Ministro Gonella prima ed Enrico De Nicola poi ammonire entrambi che, per risollevare il livello qualitativo della nostra professione, sono ormai indispensabili radicali riforme sia dell'ordinamento universitario degli studi di giurisprudenza, sia e soprattutto della cosidetta pratica forense. Credo che tutti siamo d'accordo su questo punto e non sarebbe certo il caso di tornar a ripetere quanto è stato già detto così autorevolmente. Vorrei però aggiungere che, secondo me, neppure queste riforme basterebbero; anzi, dirò di più: esse non servirebbero a nulla e lascerebbero ogni cosa al punto di prima se anzitutto non si riesce a rendere finalmente seri e rigorosi gli esami di ammissione alle professioni forensi. Fino a che vige il regime degli albi aperti, quali noi li vogliamo, l'unico vaglio effettivo, l'unica possibilità di selezionare gli aspiranti alla professione (e Dio sa quanto bisogno ce n'è), è rappresentata da questi esami. E il renderli seri e severi oppure

soltanto ridevoli dipende soprattutto da noi avvocati: forse questa è una delle pochissime cose che possiamo fare e ottenere da soli, senza bisogno di ricorrere ad interventi esterni, senza necessità di riforme legislative, senza degnazioni di paternalismi altrui. Ma appunto per questo, ancora maggiore è la nostra responsabilità.

Mi riferisco — s'intende — soprattutto agli esami di procuratore legale, che sono in pratica gli unici esami che la quasi totalità degli avvocati ha sostenuto e sostiene per varcare la soglia oltre la quale, con assai breve attesa, si finisce per ricevere automaticamente l'investitura ad esercitare non solo la professione di procuratore, ma anche quella di avvocato e di cassazionista. Di questi esami di procuratore legale ho potuto esaminare (ed ho anche pubblicato sulla *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 893 e 1957, p. 1088) i dati riassuntivi ufficiali raccolti dal Ministero di Grazia e Giustizia relativamente al periodo 1950-1956. Bisogna purtroppo riconoscere che sono dei dati veramente sconsolanti e preoccupanti. Se il tempo non stringesse, mi soffermerei a leggervene qualcuno e i semplici numeri vi darebbero un quadro della situazione assai più eloquente di quanto non possa darvi io con queste poche parole. Vi basti sapere, in sintesi, che negli ultimi sette anni (1950-56) agli esami di procuratore si sono presentati ben 17.827 candidati. "Se sono stati dichiarati idonei 8.174, cioè il 50 % circa. Il che significa che noi in soli sette anni abbiamo ammesso alla professione forense più persone di quanti non siano, per esempio, gli avvocati esistenti in tutta la Francia. Questo potrebbe essere tuttavia un male relativo, se la qualità fosse all'altezza della quantità. Ma il guaio è che il modo con il quale i nostri esami vengono condotti e superati non solo non fornisce alcuna garanzia, ma anzi dimostra che la selezione qualitativa nella maggior parte dei casi non si verifica affatto. Dirò soltanto questo: vi sono delle sedi d'esame (non moltissime in verità, ma qualcuna ce n'è) in cui pressochè costantemente viene bocciato il 94 % dei candidati, in cui viene bocciato l'89, l'85 %; ve ne sono altre, più numerose, nelle quali la media delle bocciature si aggira ogni anno sul 70 % circa. In compenso, però, vi sono molte altre sedi dove i bocciati sono zero ovvero raggiungono, a dir molto, sì e no l'11-12 %; sedi nelle quali, quando si procede con estrema severità, si arriva a mala pena a bocciare il 20-25 % dei candidati e mai di più.

Il risultato più immediato di questo stato di cose è il ben noto fenomeno delle « emigrazioni interne »: i candidati disertano a frotte quelle che sarebbero le loro naturali (e severe) sedi d'esame e

viaggiano per tutta Italia alla ricerca della sede più facile e meno impegnativa. Così vediamo piccoli capoluoghi di distretti scarsamente popolati, che giustificherebbero un'affluenza normale di una cinquantina di candidati all'anno, gonfiarsi improvvisamente di oltre 280 candidati, mentre altre sedi d'esame, che dovrebbero avere un'affluenza normale di un paio di centinaia di candidati, si riducono ad averne una decina o poco più. E sapete che cosa succede? Succede — contro ogni ragionevole previsione — che nelle sedi che han la fama di più severe, dove i candidati affluiscono in numero sempre minore e dove dobbiamo presumere che si presentino a sostenere gli esami soltanto quelli più seri e più preparati, la percentuale delle bocciature continua ad aggirarsi sempre sull'85 %, sempre sull'80 %, senza mai scendere al disotto del 70 %. Viceversa, nelle sedi più indulgenti, dove notoriamente accorrono in massa gli elementi di scarto e meno preparati e dove quindi ci sarebbero da attendersi forti bocciature, la percentuale dei respinti continua ad essere sempre la stessa, ossia quella bassissima del 10-11-12 %, senza mai superare un massimo del 20 %.

Voi capite che, in queste condizioni, gli esami diventano nient'altro che una burlletta, perchè chiunque può superarli. In queste condizioni, è anche perfettamente inutile parlare di riforma della pratica o del tirocinio forense, inutile parlare di riforma dell'ordinamento degli studi universitari, perchè si può riformare tutto quello che si vuole, ma se poi basta presentarsi in una sede piuttosto che in un'altra per assicurarsi in ogni caso una patente di procuratore, allora siamo o torniamo sempre allo stesso punto.

Non c'è bisogno che io sottolinei a voi quali sarebbero invece i vantaggi immensi che si ricaverebbero da una rinnovata serietà degli esami. Non accenno neppure al prestigio morale e al decoro che deriverebbero a tutta la classe dal fatto stesso che l'accesso ad essa è riservato soltanto ai migliori. Mi limito ad esemplificare alcuni aspetti pratici più evidenti: intanto, si avrebbe un diradamento nel numero degli avvocati — e anche questa è una necessità più che mai impellente. Poi si otterrebbe un miglioramento — anche questo urgentissimo — della qualità media degli iscritti agli albi, con tutte le ovvie conseguenze. Inoltre, si risolverebbe da sè il problema della pratica forense, perchè una volta che sia ben noto che gli esami sono veramente seri e difficili, chi vuole affrontarli studierà e si preparerà seriamente e troverà anche da solo la via migliore per effettuare una pratica effettiva e proficua, probabilmente senza bisogno che la legge

gli prescriva di farla in quel tal modo piuttosto che nel tal altro. Infine, il giorno in cui avessimo, invece della pleora attuale, relativamente pochi candidati e — quindi — pochi praticanti, sarà finalmente possibile studiare anche il modo di venire incontro alle necessità di quei giovani che hanno bisogno di un aiuto economico per procedere negli studi e nella pratica professionale. Si tratta di un problema che altrove è già risolto o per lo meno sentito e studiato da tempo e che da noi, al contrario, oggi è ancora completamente ignorato.

Questi sono dunque alcuni degli ovvi vantaggi che ricaveremmo ristabilendo la serietà degli esami professionali. Ma — come dicevo poc'anzi — per avere esami seri e impegnativi non occorrono riforme della legge professionale. La serietà degli esami non la si conquista per opera di legge, bensì soltanto per opera di esaminatori. Basterebbe che gli avvocati chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici fossero i primi ad esigere severità, anzichè essere i primi, come purtroppo si vocifera che accada, a impetrare indulgenza specialmente per i meno meritevoli. È bensì vero che, secondo la attuale composizione delle commissioni, gli avvocati sono in minoranza. Tuttavia, per quel che se ne sa, non è dagli altri commissari che in genere proviene l'invito all'indulgenza. Chè, se questo mai accadesse, allora toccherebbe ai commissari avvocati puntare i piedi ed imporsi in questa esigenza di serietà e di severità. Si può dar per certo che il più delle volte su questo terreno la spunterebbero.

Spetta anzitutto ai Consigli degli Ordini scegliere con la massima oculatezza i colleghi da designare per queste funzioni; ma i colleghi prescelti dovranno rendersi conto che quella di fare gli esaminatori sul serio è non solo una necessità ma un dovere essenziale anche se non sempre piacevole, al quale non è dato sottrarsi. È pretendere troppo chiedere che da questo congresso esca un voto che impegni moralmente in questo senso tutti i Consigli degli ordini e tutti i colleghi che domani fossero nominati membri delle commissioni?

Vorrei dire ancora una cosa: nell'attuale ordinamento degli esami di procuratore e anche nell'ordinamento previsto nello schema del progetto di riforma, di cui avete ampiamente sentito parlare e che certamente conoscete, non figura fra le materie obbligatorie per gli esami la legge professionale e nemmeno qualche elemento principale di deontologia forense (applausi),

In poche parole, si può diventare procuratori e avvocati senza

conoscere le leggi fondamentali, i canoni fondamentali della nostra etica e deontologia (applausi).

Io vorrei semplicemente chiedere anche su questo argomento un voto del congresso che auspicasse (e voi capite cosa significherebbe questo) l'introduzione di questa materia fra quelle obbligatorie d'esame (applausi).

AVV. CARLO PAOLA (Catania):

Egredi colleghi, poichè io ebbi l'onore di far parte della Commissione Calamandrei, vorrei qui portare il contributo delle mie cognizioni personali sul travaglio della Commissione che portò, dopo il Congresso di Trieste, alla relazione Calamandrei del gennaio. La Commissione Calamandrei non pensò, come è stato scritto e detto, di ribellarsi al voto di Trieste. La Commissione Calamandrei, di cui facevano parte uomini come il professor Redenti, il professor Finzi, l'avv. Magrone ed altri illustri professionisti, si pose invece il quesito e andò affannosamente alla ricerca di un sistema che potesse realizzare il voto del Congresso di Trieste. Furono fatte le ipotesi più disparate e si dovette concludere che un sistema che realizzasse il voto del Congresso non c'era. Ecco perchè Calamandrei concluse così come ha concluso nella sua relazione. Io, per mio conto, ho voluto fare oggi delle indagini presso molti dei Congressisti e ho voluto raccogliere anche delle proposte. La proposta naturalmente più autorevole e più concreta è quella di S.E. De Nicola. Sua Eccellenza De Nicola ha proposto un sistema che indubbiamente fornirebbe qualche vantaggio. Però io non credo che, tutto sommato, essa sarebbe decisiva: si vorrebbe conferire, ai Consigli dell'Ordine distrettuali il potere di impugnativa delle deliberazioni dei Consigli circondariali, od istituire presso il Consiglio Nazionale Forense un organo il quale eserciti questo potere d'impugnazione delle deliberazioni tanto dei Consigli distrettuali che di quelli circondariali.

Ora, signori, con tutto il rispetto dovuto all'Autore illustre della proposta, io non credo che questa sia da accogliere perchè altra cosa è decidere, altra cosa è accusare. Quando si dice a un avvocato: tu devi decidere, tu devi giudicare un tuo collega, questo avvocato eserciterà una funzione, un'attribuzione altissima quale è quella del giudicare; ma quando gli si dice: tu devi accusare un tuo collega o devi insorgere contro una deliberazione di un organo composto di

colleghi, io non credo che gli si attribuisca un potere che un avvocato volentieri eserciterà. Quindi noi diciamo, in sostanza, al P.M.: tu potrai accusare un avvocato, ma in definitiva l'organo che dovrà esaminare la condotta di questo avvocato, e giudicare delle accuse da te mosse, sarà un organo di avvocati; mentre quando noi diciamo a degli avvocati: voi dovete accusare (*interruzioni*)... ...'So, in tal caso c'è una decisione di un organo composto di avvocati che ha ritenuto che quell'avvocato non ha commesso il fatto o che comunque il fatto che ha commesso dal punto di vista disciplinare non è passibile di una sanzione; e allora dire a degli avvocati: voi dovete impugnare questa deliberazione, a me pare che non significhi certo conferire a questi avvocati un potere simpatico...

Vi sono state anche delle altre proposte. Ho sentito dire, per esempio, che i presidenti uscenti dovrebbero esercitare questa funzione. Oh Dio, io non so cosa avvenga e come si svolgano le cose altrove, ma so che presso di noi, a Catania, normalmente il Presidente del Consiglio dell'Ordine rimane in carica a vita, finchè non cessa anche le funzioni di avvocato. Da noi è così e credo che avvenga lo stesso anche in altri posti. Non dico che ciò debba avvenire necessariamente; ma normalmente credo che le cose si svolgano così. Possiamo citare il caso Redenti che è Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna non so da quanti anni, e probabilmente il suo predecessore non è più in vita. E allora se non è più in vita bisognerebbe andarlo a cercare al Camposanto... Ma insomma non vedete tutto l'assurdo di questa proposta?...

Qualcuno mi ha detto che si potrebbe delegare un avvocato dello Stato (*interruzioni*)... Qualche altro mi ha parlato addirittura di un magistrato (*ancora* interruzioni)...

Allora io concludo che non è possibile trovare questo organo; e se è così evidentemente la conclusione non può che essere... (*interruzioni*). Abbiate pazienza, ne abbiamo sentito molte delle più grosse. E pertanto io su questo punto concludo: ritengo che non ci sia altra conclusione che quella alla quale è pervenuta la Commissione.

Vorrei, poi, aggiungere due osservazioni: ho sentito molti oratori parlare di cose che a mio avviso sono ormai coperte dalle deliberazioni del Congresso di Trieste; come autorevolmente ha detto S.E. De Nicola c'è una continuità ideale fra un Congresso e l'altro. Dunque tutto ciò che fu oggetto di deliberazione al Congresso di Trieste oggi non si può più discutere.

E poichè il Congresso di Trieste approvò lo schema di progetto

della Commissione, tranne su questo punto (interruzioni...) su tutte le altre questioni perchè si viene qui a perdere tempo? (interruzioni...')E allora credo che sia perfettamente inutile, anzi che sia legalmente impossibile insistere. Quello che è stato deliberato è stato deliberato.

... Io volevo dire: sulla incompatibilità professionale come si fa a tornare oggi? Ebbene, io rispondevo alle osservazioni (forti interruzioni...). Ebbene, allora rinuncio senz'altro a continuare...

AVV. GIUSEPPE CIAMPA (Napoli):

Io vorrei non partecipare più ai Congressi, vi dico sinceramente, anche per non avere la pressione presidenziale, della concessione dei 5 o 6 minuti: ma noi ci ribelliamo in aula quando per avventura — a me non è accaduto mai — ci venga detto: « Avvocato abbrevi! » È un atto di umiliazione. Io mi rendo conto delle esigenze di questo Congresso, ma dico al Presidente, che tanto degnamente ci presiede: questo primo tema è il tema più importante di tutto il Congresso; non interessano tanto la procedura civile o la procedura penale, impegnano esse gli organi legislativi. Per me il tema fondamentale è la difesa della classe.

Congressisti e amici, sono un veterano dei congressi, ma sono sempre pieno di energia in questa difesa degli interessi della classe. Non è vero che i congressi siano sterili, resta sempre qualche cosa, si forma una coscienza sia pure di un gruppo che influisce nelle determinazioni degli organi legislativi.

Qui si profilano due tendenze: una di non luogo a ripetere la discussione per l'autonomia, e una tendenza di libertà a riproporla.

Ora noi a Trieste con una solenne affermazione di volontà quasi unanime di 7 contro 6 (lasciamo stare la spiegazione del voto e badiamo al risultato, che è quel che conta ed ha il suo significato), dicemmo: nessuna ingerenza, non vogliamo ingerenze; ma abbiamo l'ingerenza, sia pure della magistratura, nelle determinazioni della classe, la quale deve essere sempre del tutto autonoma.

Io non trovo giusto che la Commissione di Trieste incaricata di esaminare e analizzare il problema si sia messa in dissenso con questo voto, dissenso che si fa luce da quella forma ambigua, non chiara, con cui sulla relazione sottoposta oggi al nostro esame si dice che la

decisione rimane libera, malgrado che la commissione abbia espresso il suo parere.

Eppure da tale situazione partendo il Ministro Guardasigilli ha detto: ma qui vi è la commissione la quale ha espresso il suo parere contrario. Diciamo le cose col loro nome e non facciamo delle finzioni che non sono compatibili con lo spirito della nuova Costituzione e della nuova Repubblica, e con i diritti del cittadino, la commissione su menzionata ci vuole fare rimanere agganciati, con un gancio che non ha alcun significato e nessun pregio giuridico, all'intervento del Pubblico Ministero e si badi, Colleghi, che non si tratta soltanto di un intervento di forma, di uno stimolo al diritto di impugnativa. Qui si vuole minimizzare. Si sostiene l'intervento del Pubblico Ministero nel momento delle iscrizioni nell'albo, e allora questa invocata autonomia dove va a finire? Non facciamo delle discussioni inutili, guardiamo la realtà, vogliamo o no essere autonomi?

Ma non si dovrebbe discutere neanche su questo... *(interruzioni)*.. Io non posso ammettere un intervento di estranei, La classe deve decidere da sé se ha coscienza e consapevolezza della sua dignità. Si dice: ma il voto dell'autonomia non è stato respinto dalla commissione. Ora si dice: noi non possiamo ritornare su quello che ha già deciso il Congresso di Trieste. Ma che razza di libertà è questa che vuole limitare la discussione, non esiste nulla di immutabile, e l'assemblea può discutere di tutti i problemi anche se la legge fosse già formulata. Rivendichiamo questa dignità, e riconfermiamo nettamente il voto di Trieste.

Anche per l'albo limitato vi è un lieve velo di ipocrisia, nel modo come è stato impostato il problema. Commissione e relatori sono d'accordo nel respingere la tesi dell'Albo limitato e si ricorre a piccoli espedienti: la commissione esaminatrice sarà più severa e intanto altre migliaia di esercenti vengono a far parte degli Albi e verranno a creare nuovi problemi. Ma non è preferibile venire ad approfondire la questione come abbiamo fatto noi a Napoli nei gruppi liberi professionali (sindacato forense, associazione forense), ritenendo che la limitazione dell'Albo è la sola maniera per attenuare la piaga della pleora? Non c'è nessun altro mezzo, la libertà deve essere legata al benessere nazionale.

Infine i relatori sul tema, si sono attardati in una specie di galateo della professione, del quale avremmo potuto fare a meno. Anche su questo punto il Ministro Guardasigilli ha posto l'accento, favorevole all'Albo libero, ma la classe degli avvocati non accetta,

per la sua libertà di decisione i consigli anche se vengono dall'alto. Non è questo.

E veniamo alla apposta difficoltà della nomina di un organo che possa sostituire la impugnativa del Pubblico Ministero. Ne abbiamo discusso ieri sera, con l'autorevole intervento di S.E. De Nicola che fa parte del Consiglio Nazionale Forense. Io osservo soltanto che è mortificante per tutta la classe dire che non si trova la possibilità di sostituire, con la forza intellettuale della nostra classe, un organo che faccia da Pubblico Ministero. Siamo d'accordo sull'impugnativa, ma io dico che se dovesse essere il Pubblico Ministero a farla, la nostra autonomia è lesa, perchè è inutile la sua presenza diretta solo a vedere cosa fa il Consiglio, limitando ogni sua prerogativa, a dare questo stimolo di gravame, lasciando la decisione di merito al Consiglio Nazionale Forense per un riesame delle decisioni del Consiglio locale.

Noi siamo perfettamente d'accordo che gli avvocati degli Enti Pubblici non debbono avere un elenco separato dai nostri: sono sempre avvocati liberi o dipendenti e pur avendo la vita più tranquilla perchè godono lo stipendio possono essere inseriti nell'Albo, sempre che gli Enti lo consentano, secondo i rispettivi regolamenti impiegatizi.

Ultimo argomento è quello della incompatibilità. Un momento felice del Congresso è stato quello dell'intervento del Presidente della Corte suprema di Cassazione, quando magnificamente ha detto: magistrati, pensionati dopo lunga carriera, non debbono entrare nell'Albo e questo sia per ragioni economiche, sia per ragioni morali... (*interruzioni*).

Ora ho finito. Chiudo così. Certo forse, le mie parole non possono trovare pacifica accoglienza, ma è meglio così, la verità si potrà cogliere nella diversità delle opinioni. In tutti i congressi anche quelli svolti prima e dopo la caduta del regime dispotico, si è fatto sempre un voto che resta in tutta la sua interezza per la incompatibilità tra l'esercizio della professione e il mandato parlamentare.

Su questo punto presenterò un ordine del giorno di dieci parole per vedere che cosa ne pensa il Congresso e se è possibile che chi ha la tranquillità e la sicurezza della vita e ha l'obbligo di votarsi alla cosa pubblica, possa ancora fare l'avvocato. Congressisti e amici, noi dobbiamo difenderci, e dobbiamo difenderci sul piano della battaglia. La libertà dal bisogno è una conquista e noi non possiamo permettere che essa venga manomessa. (Applausi).

Avv. GUIDO NARDONE (Roma):

Cari Colleghi, permettete a un avvocato iscritto nei così detti elenchi speciali annessi all'Albo, di dire una parola di sola chiarificazione rispetto all'argomento che è stato trattato da alcuni dei Colleghi che mi hanno preceduto. In verità noi avvocati degli elenchi speciali pensavamo che, dopo il Congresso di Trieste e la formulazione dell'articolo 20 del progetto di riforma della Legge professionale, non si dovesse e potesse ritornare sull'argomento; ma poichè — al contrario — la questione è stata inopinatamente riaperta, penso sia opportuno che essa venga chiarita anche perchè ho l'impressione che essa sia stata un po' troppo frettolosamente impostata e trattata. Penso anzitutto che il problema non possa essere considerato e risolto esclusivamente sul piano degli interessi professionali. Gli Uffici legali dei quali si discute trovano infatti la loro preminente ragion d'essere in interessi di ben più vasta portata, interessi che non esito a qualificare nazionali. Mi riferisco, quanto meno, agli Uffici legali costituiti presso Enti i quali esplicano funzioni di interesse pubblico generale, con competenza estesa a tutto il territorio nazionale; Enti ai quali lo Stato stesso ha demandato alcune funzioni che sarebbero sue proprie. È pertanto evidente che, come lo Stato, questi Enti hanno bisogno di una loro particolare avvocatura, per la tutela giudiziale ed extragiudiziale dei propri interessi. Ora se nessuno osa discutere e della necessità dell'avvocatura di Stato, non vedo perchè ci si ritiene di poter coerentemente e giustamente fare per gli Uffici legali in questione, non dissimili nelle linee della loro struttura, nell'esplicazione della loro attività, nelle loro finalità e nella necessità della loro esistenza, dall'avvocatura dello Stato.

Inutile insistere in un tanto chiaro argomento.

Ma anche sul piano dei motivi che hanno ispirato la proposta iconoclasta dell'illustre avv. Comandini è necessario dire qualche parola di chiarificazione. Ho parlato di « motivi », ma, in verità, l'avvocato Comandini ne ha esposto uno solo; motivo indubbiamente suggestivo, in apparenza, quando lo si consideri un po' così, dall'esterno; ma, in verità, privo, sul piano pratico e sul piano logico, di ogni consistenza. Si dice in sostanza che questi Uffici contrastano con un principio fondamentale della professione forense; il principio della libertà professionale e si esemplifica questo concetto, affermando che l'avvocato il quale è legato al proprio Ente dal vincolo gerarchico manca della possibilità di esplicare in piena libertà la sua attività.

professionale; egli può essere costretto gerarchicamente a trattare gli affari a lui demandati in modo difforme da quello suggeritogli dalla sua valutazione tecnico-professionale, mortificando così quella libertà che è necessaria base dell'attività professionale dell'avvocato.

Ora vi dico, Colleghi, che tutto questo non trova alcun riscontro nella realtà dei rapporti tra avvocato ed Ente: non sul piano pratico: io vi prego di prendere atto di quello che vi dico. Sono venti anni ormai che, indossando la toga, ho l'onore di servire gli interessi del più grande Ente previdenziale d'Italia, l'Istituto della previdenza sociale, e in venti anni io vi dico che non una sola volta è capitato a me o — per quel che mi consta — è capitato a qualcuno dei miei colleghi, di essere comunque costretto a seguire nell'esplicazione dell'attività professionale punti di vista differenti da quello che, sempre sul piano professionale, è stato liberamente da me espresso. E poichè non si deve temere di dire la verità, anche se per avventura, essa fosse — direi così — traumatizzante per chi la sente, consentitemi di dirvi che qualche rarissima volta è capitato che, per ragioni particolari di opportunità, l'Ente ha sentito il bisogno di tutelare i propri interessi in modo difforme dell'opinione del proprio avvocato. In questi casi, l'avvocato dell'Ufficio lungi dall'essere costretto a seguire imposizioni dall'«alto», si è visto, semmai, sostituire, non sempre, in verità, con successo per l'Ente, da Colleghi del libero foro, senza che da tanto gli sia derivato alcun benchè minimo danno nella valutazione professionale o nei suoi interessi economici. Non sul piano logico: io sfido a trovare un qualsiasi presidente di Ente, un qualsiasi presidente di Consiglio d'Amministrazione, un qualsiasi organo direttivo di ente pubblico o privato il quale assuma la responsabilità, senta di addossarsi la responsabilità, qualche volta gravissima (perchè — voi sapete — quanto meno per i grandi Enti, sono interessi economici di enorme portata quelli affidati alle cure degli Uffici legali), senta di assumersi la responsabilità — dicevo — di adottare una linea di condotta sul piano processuale o extraprocessuale differente da quella ritenuta esatta dall'avvocato, nella sua libera valutazione tecnico-professionale!

Infine, l'ultimo argomento!

Consentitemi di dirvi in tutta franchezza che gli avvocati degli Uffici legali di cui parliamo si trovano nella particolare situazione di non sentire nemmeno (è una verità che non vuole offendere nessuno, e — ripeto — è una verità che, in quanto tale, si può dire senza timore), di non essere toccati nemmeno, da quello che è il pur legit-

timo timore che un qualsiasi libero professionista può avere di incorrere nella non certo piacevole eventualità di perdere il cliente, a seguito di una resistenza eccessiva alla richiesta di seguirlo nelle sue spesso avventate determinazioni di dar corso o opporsi a procedimenti giudiziari.

L'avvocato che fa parte di questi Uffici non è soggetto ovviamente a questo umano timore e non si vede in quale modo allora possa anche su questo piano ritenersi carente di quella libertà che indubbiamente è caratteristica fondamentale e sacro patrimonio della nostra professione.

Cari Colleghi ho finito! Voglio solo ricordare da ultimo una cosa. Qualcuno di voi e, primo fra tutti il nostro grande Maestro Enrico De Nicola, ha riavvicinato la professione di avvocato a quella del sacerdote e a quella del medico.

Si è affermato che per l'avvocato si può dire quello che si dice del sacerdote: « *semel* sacerdos, *semper* sacerdos! » Noi abbiamo ormai da tanti anni questa toga sulle spalle. Io credo che sarebbe assolutamente contrario all'ossequio a questo principio oltre che ingeneroso il volercela strappare di dosso. Concludo col dirvi che noi tutti auspichiamo per contro, e la presentiamo come nostra raccomandazione al Congresso, la logica e sensata proposta fatta dall'avv. Paleari.

Avv. MARIO MOSCHELLA (Roma):

Cari Colleghi, dirò poche parole, anzitutto ricollegandomi all'oratore precedente.

Il problema degli elenchi speciali, ossia quello dell'esercizio professionale vincolato al rapporto di dipendenza presso un ente pubblico, è problema indubbiamente grave. Quello che mi è piaciuto sommamente nell'oratore che mi ha preceduto è stato il senso di equilibrio, di pacatezza, di serenità con il quale egli ha discusso questo così grave problema.

Esaminandolo da un punto-di vista strettamente strutturale. egli ci ha detto che gli enti pubblici sono amministrazioni le quali disimpegnano compiti che, in loro assenza, dovrebbero essere disimpegnati dallo Stato; per il che, se nessuno mette in dubbio la necessità dell'Avvocatura dello Stato, nessuno dovrebbe poter mettere in dubbio la necessità delle avvocature speciali degli enti pubblici. Io osservo che l'argomento è troppo probante. Come tutti gli argomenti troppo

probanti, ha un vizio nella sua origine. Ma i limiti di questo vizio sono quelli che consentono anche a mio avviso una equa soluzione del problema. In Italia esiste l'avvocatura dello Stato ed ha tradizioni nobilissime; in altri Stati esiste l'avvocatura dello Stato con tradizioni altrettanto nobili ma in moltissimi Stati l'avvocatura dello Stato non esiste: lo Stato ha fiducia (da noi non ce l'ha) nella tecnica e nella idoneità morale dell'avvocato libero professionista e gli affida la difesa dei suoi interessi in ~~perfetta~~ tranquillità (*applausi*). Ora io non sono venuto qui col proposito di fare il rivoluzionario e non penso di proporre a questo Congresso un voto per l'abolizione dell'avvocatura di Stato in Italia. Voglio dire soltanto questo: che il punto di partenza del Collega che mi ha preceduto è senza dubbio incrinato dalla constatazione da me fatta: Non sussiste la *necessità* che lo Stato sia difeso da una speciale *avvocatura*; esiste una situazione storica ~~che~~ può essere *più* o meno spiegata o giustificata in determinati Paesi, ma non esiste una questione di principio.

Senonchè possiamo pur riconoscere che vi sono enti pubblici la cui attività, e la legislazione da cui essa è disciplinata, esigono una specializzazione, che si può formare soltanto attraverso la tradizione e la continuità dell'ufficio, mediante anni e anni di esperienza, onde potrebbe essere inopportuno, nell'interesse obiettivo della giustizia, che questi enti fossero saltuariamente assistiti oggi da un professionista, domani da un altro; ed in definitiva è su questo terreno che può arriversi ad una adeguata soluzione del nostro problema. Bisogna trovare un temperamento. Come non vi ho detto abolizione dell'avvocatura dello Stato, così non vi dico abolizione degli uffici legali degli enti pubblici e dei relativi elenchi speciali. Ma quel che si può e si deve fare (e con questo ha finito la prima parte del mio intervento) è una rigorosa identificazione di quel ristretto numero di *enti* per i quali possa riconoscersi l'esigenza dell'ufficio legale. Una elencazione, contenuta nella legge, di determinate istituzioni (potranno essere quattro, cinque, sei; non ~~più~~ di tante) implicherà che il fenomeno — ~~che dà~~ luogo alle giuste preoccupazioni che hanno determinato questa discussione — se non sarà eliminato in teoria, sarà ridotto in tollerabili porzioni sul piano pratico; e a mio avviso i congressi professionali servono non tanto per le soluzioni teoriche, quanto per le soluzioni pratiche, che veramente interessano coloro che esercitano una pratica attività.

Passo ora alla vexata *quaestio* dell'autonomia professionale. Anche in relazione a questo punto sono grato al collega che mi ha pre-

ceduto, per la distensione che ha saputo determinare. Non vi dico che sarebbe bene che la passione rimanesse fuori dalle mura entro le quali si discutono problemi tecnici: dir questo equivarrebbe a dire che qui non sono riuniti degli avvocati, giacche l'avvocato senza passione non è concepibile: se c'è, si tratta di persona che ha sbagliato carriera. Però) il nostro costante sforzo dev'essere quello di contenere la passione, in quanto solo contenendola siamo in grado di valutare e pesare esattamente gli elementi che concorrono alla soluzione di un determinato problema, non dimenticandone alcuno, e specialmente non dimenticando quelli che possono operare a nostro danno, quelli che in un secondo tempo potrebbe o trasformare in una sconfitta. la conquista vittoriosa del primo momento.

Quando parliamo dell'autonomia degli avvocati, o meglio della professione forense, non dobbiamo separare o addirittura strappare questa esigenza dal quadro nel quale essa necessariamente si inserisce. La relazione fa una amplissima descrizione di questo quadro. A tal proposito dirò, di passaggio, che mi è dispiaciuta la frase pronunciata dal collega Ciampa (un po' demagogica, se mi è consentito di dirlo) riguardo alla prima parte della relazione concernente la deontologia professionale: « non abbiamo bisogno che nessuno ci dia consigli... ».

(Voce: penseranno a rispondere i relatori.)

D'accordo; io ho voluto fare questo rapido accenno per dire che questo problema della autonomia della professione forense bisogna esaminarlo nel quadro al quale appartiene e non considerarlo avulso dal medesimo. Ora una delle affermazioni a noi più care quale? e non è venuta essa forse dalla bocca di quegli insigni colleghi che sostengono la necessità dell'abolizione dell'iniziativa del P.M.? È questa: che noi e i giudici non formiamo due distinte famiglie, che noi e i giudici ci sforziamo di formare, vogliamo riuscire a formare una famiglia sola, che noi siamo non i patrocinatori del privato interesse aprioristicamente contrapposto all'interesse della giustizia, ma siamo i collaboratori necessari della giustizia. L'affermazione io la richiamo semplicemente alla memoria degli « appassionati » perchè appunto la passione li ha potuti allontanare da questo ricordo. Non consideriamo dunque il giudice come un nostro nemico, consideriamolo come un nostro fratello, se vogliamo essere coerenti; ed allora domandiamoci: davvero tanto ci danneggia questo potere di impugnativa conferito al P.M.? Se il danno non fosse tanto già il problema

diminuirebbe un poco d'importanza. E il danno non è tanto, perchè è stato già osservato, ed onestissimamente detto anche da S.E. De Nicola, che in definitiva questo P.M. non fa che richiamare l'attenzione dell'Ordine sulla necessità del riesame di un caso, mentre poi il riesame e la decisione del caso non sono affidati al magistrato, bensì agli organi professionali. Sicchè questa lesione dell'autonomia, questa profonda lesione all'autonomia, tanto profonda da eccitarci e da scaldarci come si scalda il mio carissimo amico Valente...

(Avv. VALENTE : non abbastanza...)

..questa grave lesione mi pare che non ci sia.

D'altra parte il problema della eliminazione del P.M. in tanto si può considerare risolto, in quanto, posta la necessità che una impugnativa sia ammessa, si trovi quel tale organo che possa farla. Ci sono delle proposte. Ma il Congresso non può essere soddisfatto della semplice constatazione che in astratto la soluzione è possibile. Il Congresso potrà essere soddisfatto di una soluzione concreta. Fino a quando non sarà venuta fuori una soluzione che presenti inconvenienti minori di quelli della situazione attuale, commetteremmo, a mio modesto avviso, un atto di precipitazione limitandoci a dire: in tanto distruggiamo; poi la soluzione si troverà.

In quanto a soluzioni concrete, io debbo dirvi che quelle che sono state ventilate non mi tranquillizzano per tante considerazioni. Il diritto di impugnativa a ciascun avvocato iscritto all'albo... questo no, per carità. Finchè si esercita una pubblica ed alta funzione come quella dell'accusatore, questa funzione trova i suoi limiti in se stessa, nella responsabilità che vi è collegata; quando invece fosse concesso a chiunque di accusare, allora purtroppo quanti elementi personali concorrerebbero a corrompere la nobiltà della funzione! L'azione disciplinare esercitata dal consiglio distrettuale o dal consiglio nazionale per deliberazione dell'organo distrettuale darebbe luogo ad altri enormi inconvenienti; è necessaria anche una certa tecnica nel fare il P.M. ed è necessario anche un certo abito professionale; pensate al problema pratico di Colleghi i quali prima di tutto debbono fare gli avvocati e che hanno quindi la grave responsabilità che compete alla professione dell'avvocato, mentre solo occasionalmente assumerebbero la veste di accusatori... (forti interruzioni).

Insomma si vedrà. Si vedrà. Badate, Colleghi, il difficile è esprimere delle idee, la cosa più facile è rumoreggiare (ancora *interru-*

zioni...)). Comunque si vedrà in sede di votazione se queste proposte incontreranno l'approvazione consapevole della maggioranza o se essa dirà che per ora è il caso di lasciare le cose così come stanno.

Per finire, mi riporto a un concetto già espresso in precedenza: quello dell'affratellamento dell'avvocato e del giudice nell'esercizio di una funzione unitaria. Mentre noi strilliamo tanto per la lesione del principio dell'autonomia, per il solo fatto che un P.M. può impugnare una deliberazione sulla quale la parola decisiva spetta esclusivamente a noi, la Costituzione che cosa fa? Quale valutazione ha fatto la Costituzione del ministero dell'avvocato, del livello, dell'importanza, del peso della sua attività? Quando si è trattato di stabilire funzioni e modo di composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, la Costituzione ha fatto questo: articolo 105, al Consiglio Superiore della Magistratura spettano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati; art. 104, del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione, gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Caro Valente, mentre noi soffriamo tanto per il semplice fatto che un P.M. può eccitare i nostri liberi poteri, che liberi rimangono malgrado il suo intervento, i magistrati accettano che un terzo del loro Consiglio Superiore, che a loro appartiene e non a noi, che disciplina le loro promozioni, che adotta provvedimenti disciplinari a carico di magistrati e non di avvocati, possa essere costituito da avvocati (applausi e interruzioni ...).

Questo non bisogna dimenticarlo; altrimenti il meno che possiamo aspettarci è che il magistrato ci dica: se io sono tanto inviso agli avvocati, io non gradisco che gli avvocati vengano a giudicare in casa mia (applausi e *contrast*).

Avv. LUIGI VECCHI (Bologna):

Brevissimamente. Ecco, penso che vi siano due ragioni per le quali si può parlare in pubblico: o per l'autorità di affermare, o

per il proposito di chiedere qualcosa. È evidente che io debbo chiedere qualcosa.

Mi preme soltanto dire che è fuori dubbio che quelle esperienze delle quali dirò sono un po' la generalizzazione delle esperienze della mia generazione. Perché se c'è qualcuno che in questa città, ha avuto la possibilità, il privilegio, la fortuna di ricevere consigli, assistenza, guida nella professione, questo sono io, e sono qui presenti alcuni di coloro, che mi hanno insegnato a camminare. Ora, anche per stare nell'ambito della relazione scritta sulla quale francamente pensavo si sarebbe discusso molto di più, indubbiamente ci sono dei problemi che possono essere risolti con una organizzazione di ordine esterno, e di quelli che non possono essere risolti imperativamente nemmeno con una autodisciplina, anche se esteriore.

L'altro giorno si diceva, per esempio, che per quel che riguarda l'affollamento degli Albi e il periodo della formazione professionale il periodo bisogna anticiparlo e bisogna portarlo verso la scuola e non lontano verso il periodo addirittura successivo all'inizio della professione. Certamente giusto, però tutti i problemi possono essere veduti sotto profili diversi. C'è un profilo morale e un profilo economico. L'avv. Masè Dari parlava stamattina dell'affollamento degli Albi. Indubbiamente il suo intervento muoveva da preoccupazioni diverse da quelle di sabato scorso. Evidentemente la sua preoccupazione era quella del raffronto fra quantità, numerica e qualità dei professionisti. È diverso dal dire: siamo troppi e non sappiamo come fare a vivere, o, a vivere decentemente per quella che è la dignità rispetto alla difficile vita che dobbiamo affrontare.

Ora ci sono problemi che se li vediamo da questo primo profilo, da quello morale cioè, rispetto a ciò che dobbiamo essere capaci di produrre e non rispetto a quello che dobbiamo o possiamo essere capaci di guadagnare, non sono risolvibili su un piano organizzativo. Non c'è dubbio che fra questi problemi non risolvibili c'è quello della tradizione professionale, intesa come tradizione personale, come affidamento a una generazione successiva. Da questo punto di vista c'è un problema terribile che, almeno nella nostra città, e credo in tutto il Paese, è evidente e che in parte dipende dalla nostra diminuita umiltà quando usciamo dall'Università. Siamo di generazione in generazione direi sempre meno umili, sempre meno disposti ad aspettare, sempre meno disposti a studiare, sempre meno disposti ad avere un traguardo lontano, ma sempre più disposti ad essere sollecitati dalle soluzioni più vicine, più facili (applausi), però, non dico

per contrapposto, ma in corrispondenza a questo nostro crescente difetto ci sono delle difficoltà oggettive che vanno dal maggiore assillo col quale i professionisti meno giovani lavorano a difficoltà di ordine contingente determinate dallo spazio diminuito.

Oggi costruiamo le case con una minore preoccupazione estetica e certamente con maggiore preoccupazione funzionale e anche gli studi professionali soffrono della necessità di ulteriori limitazioni di spazio. È estremamente difficile nella nostra città avere con la possibilità non l'aiuto, ma il giusto privilegio di essere assistiti nei primi anni con un consiglio remoto, saltuario, ma quotidianamente, in modo familiare, da qualcuno che ci dica quello che dobbiamo fare non tecnicamente perchè possiamo venire fuori dall'Università anche preparati, perchè possiamo anche studiare da soli, possiamo anche arrivare ad un auto-didattismo tecnico persino, ma quello che dobbiamo fare moralmente in quel difficile problema che la prima parte della relazione scritta affronta. Se non abbiamo qualcuno che ogni giorno ce lo dica, se non abbiamo un confessore laico al quale affidarci, veramente questo diventa un problema disperante e può essere una delle ragioni per la quale senza dubbio la moralità professionale è in diminuzione o rischia di diventare sempre più difficile.

Ora, a conclusione di questo piccolo discorso, io non posso nè voglio fare una raccomandazione al Congresso collettivamente inteso. È una raccomandazione filiale che faccio ai maggiorenti del congresso e a tutti i congressisti di me meno giovani. È una tentazione, forse, quella di vivere in solitudine, soprattutto quando si vive una vita di pensiero e si arriva al raccoglimento come a una specie di svolgentsi conclusione di una prima parte della vita.

Però, mi consentano gli aziani di chiedere questo: ricordatevi che senza il vostro aiuto personale i giovani diventeranno sempre peggiori. E poichè ho indicato uno degli aspetti di una delle grandi fratture che si stanno verificando, mi permetto di aggiungere che l'altro aspetto pericoloso della frattura che noi sentiamo avviene proprio fra il mondo della cultura e il mondo della vita nel quale la cultura dovrebbe proiettarsi. Noi lo sentiamo forte fra l'Università e la vita professionale. Non dico a favore o a disfavore, come giudizio di valore dell'uno o dell'altro aspetto. Dico che non sentiamo sempre sufficientemente la fusione e anche questo mi sembra debba essere motivo di preoccupazione (*vivissimi* applausi).

Avv. GIOVANNI ALBANESE (Catania):

Illustrissimo signor Presidente e signori Colleghi, cinque minuti basteranno per portare un contributo di adesione e di solidarietà ai concetti che sono stati espressi da Valente e poi anche da Comandini e poi da altri. Quando ho chiesto di parlare mi sembrava che questo contributo potesse valere a qualche cosa, non perchè espresso da me, ma perchè si aggiungeva come rappresentanza meridionale, — io vengo dalla Sicilia — a quella che era la tesi di Milano e di Roma. Ora, questo pregio non l'ha più perchè ci sono stati altri del mezzogiorno che hanno espresso gli stessi concetti di Valente e di Comandini. Ebbene, io vi dirò, nel limite di tempo così ristretto che mi viene concesso, che non è vano che questa discussione sull'autonomia si faccia e si conduca a fondo, perchè è la discussione assorbente la discussione di quello che è, illustrissimo signor Presidente, il tema centrale e fondamentale di tutto il Congresso, da cui dipendono gli altri.

E perchè è questo il tema essenziale e fondamentale? L'affermazione è stata già fatta e io non ho, se non la possibilità di ripeterla. Ma bisogna riconoscere che c'è un perchè. Perchè ci sono due modi di concepire la nostra professione: uno è quella da scartare e che scartai, giovanissimo, e che scarto ancora a 70 anni e un altro quello che va accettato. Noi non siamo i postulatori, non siamo i sollecitatori. Noi siamo, rispetto alla magistratura, istituzionalmente e costituzionalmente, in una posizione di critica, diciamolo, Signori, di critica. La critica potrà essere rispettosa, la critica potrà essere fraterna — e a questo io aspiro — ma la critica deve essere pur sempre critica... (applausi). E, se dobbiamo essere critici, non dobbiamo essere i subordinati. Ma c'è un'altra posizione nostra, che io rivendico di fronte alla magistratura, che dovevate rivendicare voi altri, che rivendica la vostra funzione di avvocati, la vostra qualifica, ed è questa: noi siamo verso la magistratura, nessuno se ne offenda, nemmeno il Primo Presidente della Cassazione, in una posizione orientativa.

Noi non abbiamo bisogno che ci si insegni nulla: come individui prendiamo lezioni da tutti. Come classe non abbiamo il dovere di prendere lezione da nessuno. I grandi giuristi, gli eminenti giuristi furono anzitutto avvocati, e se la nostra professione, la più bella professione del mondo (Enrico De Nicola l'altro ieri la definì così) non fosse su una posizione orientativa, non sarebbe possibile avere nelle nostre file (parliamo dei viventi) Carnelutti da una parte, De Nicola

dall'altra. Non sarebbe stato possibile avere il compianto Calamandrei.

Dunque, se dobbiamo mantenere questa posizione critica e orientativa, noi non possiamo essere amministrati nemmeno dalla Magistratura. È invece, con delusione di tutti i giovani che entrano in carriera, noi riscontriamo che la Magistratura, quasi ci vuole sempre coprire col manto della carità, riscontriamo che la Magistratura ci vuole sempre tenere sottomessi a sé, riscontriamo che un funicolo ombelicale lega noi, i figli, i neonati gli inesperti, alla madre, alla Magistratura, quasicchè essa ci avesse messi al mondo.

Non è possibile che questa situazione si protragga. All'inizio dello Stato moderno, al fondo della concezione dello Stato di diritto c'è un dualismo che non vuol dire guerra, che non vuol dire offesa reciproca. Un dualismo che significa sforzo di comprensione reciproca, ma nient'affatto sottomissione dell'una parte all'altra; questo: Magistratura autonoma e autonoma anche la classe forense in posizione critica della magistratura. Dunque smettiamola con gli asservimenti; noi non possiamo ammettere che il P.M., intruso nella nostra classe, venga a leggere le nostre carte per fare appello e per fare ricorso. Il P.M. si riserbi ad altra funzione; è forse destinato a sparire, ma comunque, sia tutt'altra la sua funzione. Noi dobbiamo trovare in noi stessi la forza di correggere i nostri errori, se ne facciamo. L'organo per l'appello contro le deliberazioni dei Consigli professionali lo dobbiamo trovare in noi stessi, lo dobbiamo far sorgere dal basso o creando elettivamente un apposito organo con questa funzione (e basterebbe che Porgano si creasse per distretto della Corte d'Appello, e basterebbe che fosse collegialmente costituito, da tre persone con questo preciso mandato, esclusivamente con questo mandato), oppure, se vogliamo veramente essere democratici, se vogliamo accettare la soluzione più pura che deriva rettilineamente dal principio della democrazia, l'appello, il ricorso, il reclamo contro le decisioni, di un Consiglio professionale spetta alla classe, a tutta la classe che per questa funzione può essere rappresentata da ciascuno degli iscritti al Collegio Professionale interessato... (interruzioni) consenta signor Presidente, mi consenta...

(Presidente MAGRONE: pensi agli altri, avv. Albanese.)

...Sì, penso agli altri, ma mi consenta di dire ancora una cosa. Esami! Ma davvero si potrebbe ancora sopportare che gli esami di

procuratore, cioè gli esami di ammissione alla nostra categoria debbano essere svolti davanti a colleghi in cui gli avvocati rappresentino quasi dei componenti minori, insignificanti? Io, dico che queste disposizioni vanno modificate nel senso che debbono essere soltanto gli avvocati gli esaminatori di coloro che desiderano essere avvocati.

(Presidente MAGRONE: ma questo è già deciso...)

...Per l'appunto! Questo è deciso e sta bene che sia stato deciso, ma se questa decisione che avete presa per quanto riguarda gli esami, è una volontà ispirata agli stessi criteri, vi deve guidare nel respingere l'intervento del P.M. anche per tutt'altro, nel respingerlo in foto.

AVV. ADRIANO CICCOLINI (Milano):

Chiedo venia al congresso per la lettura che affliggo. Ma la delicatezza dell'argomento mi ha indotto a scrivere due o tre note.

Prendo la parola a nome del sindacato avvocati e procuratori di Milano aderente alla CIPA, anzitutto per portare il saluto del nostro sindacato alla presidenza e ai colleghi congressisti tutti.

E poi richiamo l'attenzione del Congresso sulla esistenza del problema dei rapporti fra Ordine e sindacato.

Mi danno lo spunto a questo primo intervento quanto scrivono i relatori ufficiali della prima sezione a pag. 16, sotto il titolo: « autonomia », rilevando che è **demandata all'Ordine** la rappresentanza e la tutela degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica di tutti gli iscritti all'Albo.

Ora, a nostro avviso, il progetto della legge professionale adombra un contrasto con l'art. 39 della Costituzione e ci sembra necessario, se il pericolo di sconfinare da una parte esiste, che vada allontanato finchè si è in tempo. L'art. 39 della Costituzione pone il principio della libertà dell'organizzazione sindacale. Non mi induco qui ovviamente ad individuare gli interessi di natura sindacale e i criteri di determinazione degli stessi, ma è indubbio che data la latitudine della formula del progetto e gli interessi la cui rappresentanza e tutela l'art. 2 del progetto vorrebbe devolvere in via esclusiva agli Ordini, sono compresi anche interessi sindacali. Ed allora, non fosse che per una ragione di **opportunità**, se non bastassero quelle tuttavia assorbenti di principio, prima che la legge sia emanata sem-

bra utile e doveroso per noi, custodi della giustizia, di evitare ogni occasione di incompatibilità normativa.

Ora se la libertà dell'organizzazione sindacale, consacrata dalla Costituzione va salvaguardata, è chiaro che la introduzione dell'art. 2 del progetto deve cadere, giacchè la obbligatorietà dell'iscrizione agli albi e il numero fisso degli Ordini, se fossero gli unici elementi di giudizio, sarebbero per sè stessi ostativi alla operatività del principio di libertà dell'art. 39 i cui limiti di applicazione sono dettati dallo stesso art. 39 e concernono solo la struttura democratica dell'organizzazione sindacale.

Il mio intervento è finito. Chiedo alla Presidenza del Congresso che voglia dare atto a verbale di questa raccomandazione: che la libertà sindacale sia garantita dalla emananda legge professionale. Gli strumenti tecnici di adattamento non mancano, giacchè potrebbero bastare in seno allo stesso art. 2 esaminato, o l'abolizione della voce « esclusiva », o l'inciso « fatta salva comunque la libertà dell'organizzazione sindacale ».

AVV. GIOVANNI NELLI (Firenze):

Cari, illustri colleghi. Dichiarazione preliminare: non abusare dell'onore della parola. Sarò brevissimo. Seconda dichiarazione preliminare: pur avendo l'onore di far parte del Consiglio dell'Ordine di Firenze parlo a titolo personale. Terza: a mio dimesso avviso la parte più bella della relazione ai lavori di questa prima sezione è quella che parla della deontologia forense e dell'etica professionale. Merita la più grande adesione da parte di tutti, nell'interesse dei giovani, dei meno giovani, degli anziani.

Ma debbo aggiungere qualcosa: se è vero che dobbiamo portare un modestissimo contributo alla elaborazione di questo codice non scritto dell'etica forense, bisogna riconoscere che vi sono alcune cose che nella nostra professione non vanno, vi sono altre cose che non sono state segnalate e se sono in errore il congresso mi disilluderà. Vi è l'andazzo da tempo, ma diventato oggi elefantiaco, dell'ingaggio del lavoro professionale attraverso Enti, attraverso associazioni, attraverso assicurazioni. Vi è questo andazzo che è tanto più grave oggi in quanto la motorizzazione ha portato a questo: che i tre quarti del contenzioso penale e civile proviene da incidenti stradali. E basta che leggate uno qualsiasi dei centomila, dei milioni di contrat-

ti assicurativi e troverete questa magnifica clausola che voglio raccomandare alla vostra attenzione: « gestione della vertenza di danno e spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia extra giudiziali che giudiziali, sia civili che penali, a nome dell'assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Punto, *omissis*. La Società non riconosce spese incontrate dagli assicurati per legali o tecnici che non siano da essa designati ».

Fintanto che le assicurazioni siano una eccezione nel *mare magnum* della vita sociale organizzata, *transeat* questa imposizione alla volontà dell'assicurato, contro la fiducia cioè l'anima dell'esercizio della toga, la fiducia sulla quale richiamavano la nostra attenzione gli autorevoli colleghi autori della relazione preliminare all'apertura di questa sezione. Ma quando i colleghi mi insegnano a che punto siamo arrivati, voi comprendete che queste clausole assicurative portano al monopolio del lavoro professionale e portano a spogliare di tutto quel contenuto di fiducia quello che è il mandato che le assicurazioni credono di dare ad avvocati del libero foro.

Non può il Congresso discutere la liceità o meno di queste clausole in sé e per sé, ma può prenderne in considerazione quelle che sono le conseguenze per l'esercizio della nostra professione. Perché quando vi sia l'assicurazione A, l'assicurazione B che ha migliaia di infortuni in un anno e che li appoggia sempre allo stesso avvocato, specie nei grandi centri, avremo veramente l'accaparramento del lavoro civile e penale fatto attraverso simili clausole assicurative.

Io vi domando: poichè si tratta di contribuire alla elaborazione di un codice non scritto dell'etica professionale, quegli avvocati anche distinti, anche ottimi, anche illustri colleghi, che prestano la loro opera, avendo anche studio proprio, alle società di assicurazioni in base ad impegni del genere sono liberi, sono indipendenti, sono in regola con i canoni dell'etica professionale? Come viene da loro rispettato l'elemento naturale della fiducia che è l'anima dell'esercizio della nostra libera toga?

Sono questioni che ho voluto portare a questa assise, a questo congresso. Io remissivamente ritengo necessario che intervengano discipline in questa materia e che coloro i quali (ripeto, anche rispettabilissimi colleghi) si mettono in situazioni del genere si pongono in una condizione di ingiusto privilegio rispetto alla massa dei consociati, ossia alla massa degli iscritti agli albi professionali.

Signori, io avvocato se conosco come la società assicuratrice A

e **B** impone il mio patrocinio agli assicurati, ... (non parlo di **me**, badate, io in trent'anni che esercito non ho **mai** sollecitato, mi credano i colleghi, li avrei potuti avere questi incarichi, non li ho mai sollecitati...) ... se so come questi mandati vengono dati, se so che l'assicurato non ha il diritto di nominare con rimborso di spese un proprio avvocato e se per errore l'ha nominato e quel collega si vede ad un certo momento elegantemente esonerato perchè, a meno di non far decadere il proprio assistito dal beneficio dell'**assicurazione**, deve dimettere il mandato, posso ancora dire che la fiducia è alla base del mio mandato?

Tutto questo deve essere oggetto, a mio avviso, di **un** voto, da parte di questo congresso perchè non si **può** oggi prescindere, ai fini della tutela professionale di tutti, specie dei più giovani, specie dei meno provvisti, specie dei non privilegiati, dallo scendere ad esaminare dal punto di vista dell'etica professionale, l'unica alla quale dobbiamo porre mente in questo momento, la situazione che vi ho denunciato.

Che dire poi dell'**accaparramento** di **affari** che avviene negli enti **più** variopinti, attraverso i partiti, attraverso le sezioni dei partiti di ogni genere, di ogni specie? Che dirsi di quegli avvocati che sono i beneficiari continui del lavoro che per essi viene ingaggiato da enti di assicurazione e da partiti? Sono in regola questi colleghi che tutti conosciamo, in tutti i fori, con quelle norme sulle quali era richiamata la nostra attenzione nella relazione alla I Sezione?

Ho finito questa prima parte, **presenterò** la relazione scritta.

Seconda parte: tutela della professione nei riguardi dell'esercizio pubblico della medesima di fronte all'**autorità** giudiziaria; articolo **131** del codice di procedura penale. Se non sbaglio la relazione della quale **dianzi** parlavo non approva che possa essere il magistrato ad infliggere all'avvocato che sia venuto meno ai doveri della propria professione la sanzione disciplinare di sospensione **dall'esercizio** professionale. E, in armonia a quanto fu votato al Congresso di Trieste, sostiene a ragione che debbono essere i Consigli **dell'Ordine** i naturali applicatori della sanzione alla violazione di cui si è ritenuto colpevole un proprio iscritto.

Mi sembra che si potrebbe fare un voto perchè, ad esempio, quando il magistrato di qualsiasi **età**, di qualsiasi rango possa essere, ritiene che un avvocato, che un procuratore **nell'esercizio** della **sua** professione pubblica, in udienza **abbia** commesso un fatto costituente reato, non possa il magistrato ordinare l'arresto **dell'avvocato** in udienza, e debba non solo ritardare ogni provvedimento ad un se-

condo momento, ma altresì debba chiedere il parere sia pure non vincolante del Consiglio dell'Ordine.

Leggo la mozione che sottopongo all'approvazione del Congresso:

« Che il Congresso esprima anche in relazione alla elaborazione del codice non scritto dell'etica forense, nonchè ai fini di una migliore garanzia di libertà:

a) il suo dissenso dalle imposizioni delle società assicuratrici che negano il principio della fiducia nella scelta dei patroni;

b) la non rispondenza ai canoni che debbono regolare il libero gioco della fiducia nell'operato di quei colleghi che fanno di continuo i consiglieri legali in cause provenienti da assicurazioni, da partiti o da enti, associazioni, ecc. e si costituiscono in condizioni di ingiusto monopolio incompatibile con la libera professione;

c) il voto che in caso di reato commesso, o che il magistrato ritenga commesso in udienza, non si possa mai procedere all'arresto immediato del difensore — avvocato o procuratore — nell'esercizio della sua funzione, ma che debbasi procedervi eventualmente solo in un secondo tempo e previo parere non vincolante del competente consiglio dell'Ordine, previe le opportune modifiche in tal senso delle norme processuali penali ».

Signori, ho la certezza di avere portato un piccolo granello costruttivo a quelle che saranno le decisioni che questo alto consesso starà per prendere nell'interesse del libero esercizio della libera toga.

AVV. AUGUSTO TEDESCHI (Reggio Emilia):

Cercherò di essere brevissimo. Dirò le pochissime cose che mi sembrano utili e non voglio ripetere niente di quello che è stato già detto.

La relazione presentata a questo congresso si compone di due parti: difesa della professione e ordinamento giudiziario. Sul secondo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del Congresso, e soprattutto dei componenti il Consiglio Superiore Forense, perchè essi sono coloro che potranno eventualmente portare l'eco delle nostre idee al Ministero della Giustizia, sulla situazione che si viene a determinare specialmente nei piccoli centri a seguito non tanto di quanto è previsto nel n. 5 della proposta elaborata nella relazione che si collega con le riforme edilizie, ma dal fatto che per una ragione psicologica e di comodità, in sostanza avviene che i giudici di tribu-

naie che vengono promossi sentono impellente ed urgente la necessità di ritornare nei grandi centri donde provengono e dove continuano a risiedere le loro famiglie. In questo senso chiedo se non fosse possibile studiare un provvedimento nel senso che il giudice promosso consigliere d'appello avesse la possibilità di presiedere il tribunale o una sezione del tribunale a cui appartenevi! per un biennio. (Per esempio, in un piccolo centro è avvenuto che in tre anni quattro sono stati i presidenti cambiati, il che vuol dire ogni volta nuove concezioni, nuovi ordini ecc., con disguido della giustizia, degli avvocati, dei magistrati, dei cancellieri).

Per quanto riguarda la prima parte della bellissima relazione mi limito a brevissime considerazioni, in aggiunta a quelle dei colleghi che mi hanno preceduto. La dignità della toga, la dignità della professione si difende, deve essere difesa in tutti i campi. Non è una questione esosa che io porto al Congresso. È una questione di pratica che taluno di voi avrà avuto modo di constatare e che esiste. In alcuni centri, forse dappertutto, vi sono colleghi i quali abusano di quel pactum *de quota* lite che è bollato dall'articolo 10 del nuovo ordinamento professionale. Contro costoro bisogna che i colleghi del Consiglio dell'Ordine forense agiscano con la massima severità. Perché non si tratta solo di difendere la pecunia dell'avvocato, ma il prestigio della categoria. Bisogna che l'Ordine intervenga energicamente per reprimere tutti questi casi ogni qualvolta si presentino. Vi è anche chi a volte dà la sua opera per emolumenti che sono al di sotto dei limiti delle nostre tariffe. Anche questo deve essere punito dai Consigli degli Ordini forensi.

Concludo in questo senso: domando anche qui in questo Congresso dove vi sono numerosi appartenenti a Consigli dell'Ordine, che i Consigli professionali difendano strenuamente i voti che formulano sulle parcelle che vengono liquidate, perché il più delle volte avviene che l'organo giudicante non tiene in nessun conto il voto dato dal Consiglio dell'Ordine. Il che porta a una diminuzione di prestigio della categoria e del Consiglio che la rappresenta.

Avv. GREGORIO VITALE (Roma):

Colleghi, chi ha buona memoria e ha partecipato al Congresso di Trieste ricorderà che il presidente di questa sezione ha riproposto il tema nello stesso testuale termine. È opportuno che vi sia una im-

pugnativa: trovate l'organo che lo impugni. Di fronte a questa proposta i colleghi Valente, Comandini e soprattutto l'autorevolissima parola di S.E. De Nicola hanno detto che è possibile che questo organo vi sia perchè altrimenti vi sarebbe una proclamazione di auto-insufficienza che noi respingeremmo.

Se noi esaltiamo sempre la nostra funzione non possiamo dire che siamo auto-insufficienti a giudicare. Sua Eccellenza De Nicola ha proposto che assumono le funzioni del P.M. i Consigli circondariali e il consiglio nazionale. Io penso, con tutto il rispetto che debbo a S.E. De Nicola, col quale ho avuto l'onore altre volte di collaborare (ed è stata la pagina più bella della mia attività) che la proposta di De Nicola debba essere modificata come segue.

Con riferimento agli articoli 100-123-124-127 del progetto di legge professionale, sia approvata una disposizione nei seguenti termini: « Spetta al Consiglio dell'Ordine all'atto del suo insediamento nominare un avvocato di chiarissima fama che abbia almeno 15 anni di continua iscrizione all'Albo, al quale è demandata la facoltà di impugnare la deliberazione di iscrizione o di esclusione dall'Albo professionale anche nei casi espressamente previsti dagli articoli 129-131, codice di procedura penale. Tale mandato avrà la durata di 2 anni e non potrà essere rinnovato ». Questa la mia proposta concreta.

Avv. CARLO INGRASCI (Caltanissetta):

Mi dispiace che l'atmosfera sia rovente; avrei voluto parlare in una atmosfera di calma. Sarò telegrafico.

Questo problema dibattuto fino a questo momento a mio avviso ha una soluzione. Come ha detto l'avvocato De Nicola la soluzione c'è. Ora io non ho la pretesa di avere trovato la soluzione, che per me potrebbe andare. Sappiamo che in magistratura ci sono giudici inquirenti e giudicanti, cioè l'ordinamento giudiziario che disciplina questa materia ... (interruzioni). Allora la proposta che faccio sarebbe questa... (*ancora*, interruzioni). Lasciatemi dire; dicevo, eleggendo i componenti del Consiglio dell'Ordine si elegge un membro in più... (interruzioni) ... il quale membro dovrebbe restare in carica per le osservazioni già fatte, per la durata di cinque Consigli consecutivi, e verrebbe eletto a parte. Le elezioni di questo membro non avrebbero niente a che fare con le elezioni del Consiglio. Ora, quando la stessa cosa si faccia presso il Consiglio nazionale forense noi avremmo che

il membro del Consiglio nazionale forense ha anche il diritto di impugnare la decisione dei Consigli sottostanti.

Volevo dire un'altra cosa ... (interruzioni). L'altro argomento di cui volevo parlare era sull'articolo 43 della legge sul registro (interruzioni)...

(Voci: Che c'entra con la nostra professione?)

... Nel precedente congresso di Trieste fu agitata la questione delle tariffe. Ora, molti di voi sanno che fu presentata una proposta di legge. Quindi c'è una proposta di legge, ma perchè non viene approvata? Ora, io faccio voti perchè... (interruzioni).

Visto l'interesse che avete per questa parte concludo... che la proposta di legge presentata nel precedente congresso sia attuata prima che finisca l'attuale legislazione.

Avv. ALBERTO ZACCHEO (Milano):

Egredi colleghi, leggo delle conclusioni che si riferiscono alle parole dette dagli egregi avvocati Moschella e Nardone. Abbiamo sentito due illustri colleghi i quali hanno parlato da due sponde opposte, tuttavia si sono trovati concordi su questo: che dal nostro Congresso non debbono partire delle affermazioni puramente teoriche o delle disquisizioni che per quanto basate su argomenti importantissimi come la libertà della professione e la necessità di difenderla da intramettenze di enti, ecc. non abbiano un contenuto concreto.

Quindi mi permetto di proporre una conclusione di questo genere. In sostanza si è detto che non si può abolire l'avvocatura dello Stato perchè una richiesta di questo genere non sarebbe, ammissibile come dice l'avvocato Moschella, non avrebbe il carattere di proposta concreta. Ma si deve arrivare alla possibilità per i nostri Consigli dell'Ordine di stabilire inequivocabilmente quali enti possono avere propri uffici organizzati e quali invece non possano averli. L'art. 20 del progetto di legge professionale che attualmente è giacente sul tavolo del Ministro dall'anno scorso, secondo me contiene dei criteri accennati nella relazione dal Prof. Jemolo e dagli altri relatori i quali possono dar luogo a controversie. Ora questo noi non vogliamo. Noi vogliamo dei criteri ben precisi e assoluti. L'avvocato Moschella ha accennato anche alla soluzione dell'elenc-

zione precisa di questi enti. Anche se evidentemente in questa sede non possiamo fare questa elencazione, e se questa subisca una volta fatta degli aggiornamenti per successive disposizioni legislative, in ogni modo l'elenco potrebbe essere fatto.

Proporrei, per concludere, che il Congresso, considerato che per conseguire e il più sollecitamente possibile adeguati provvedimenti legislativi sui punti in esame occorre formula e proposte concrete miranti non al totale sovvertimento di situazioni in atto, ma allo scopo di ridurre e regolare nel modo più perfetto possibile il fenomeno, così da dare ai Consigli strumenti legislativi della massima praticità, semplicità ed efficacia per eliminare ogni abuso, proponga: che l'avvocatura dello Stato limiti rigorosamente la sua attività alla sola difesa dello Stato, con l'esclusione del patrocinio di qualsiasi altro ente diverso dallo Stato. Che quanto alla determinazione degli altri enti che possono avere proprii uffici legali, si abbandoni ogni criterio che possa dare luogo a controversie o estensioni, quali quella della natura pubblica degli enti in astratto considerati e del rapporto di pubblico impiego, ma si determini che possono rientrarvi solo gli enti i cui legali rappresentanti siano per legge nominati dagli organi centrali dello Stato. Questo è un criterio sicuro e un criterio che non può essere sovvertito da nessuna legge e leggina. Inoltre l'articolo 20 del progetto di legge professionale dice che per la iscrizione occorre una attestazione ufficiale dell'ente il quale deve determinare se vi sia un rapporto di pubblico impiego o no, se l'ente abbia quei determinati requisiti e soprattutto se anche il professionista eserciti facendo parte o meno di un ufficio legale. Ora io mi domando perchè i Consigli dell'Ordine debbono sottostare a una attestazione, che viene chiamata ufficiale, di un ente pubblico. Sta i Consigli dell'Ordine sono perfettamente in grado di determinare essi se vi sono o non vi sono i requisiti dell'esercizio professionale, se l'ufficio legale è veramente un ufficio legale o un ufficio para-legale. Se i Consigli dell'ordine richiederanno e riterranno di fare indagini o di richiedere dichiarazioni, benissimo, lo facciano, ma non si basino su una attestazione ufficiale di fronte alla quale sorgerebbe una possibilità di conflitto che poi non si sa neanche da chi pot ebbe essere risolta. Quindi si ribadisca la esclusiva competenza dei Consigli dell'Ordine ad accertare la esistenza di un ufficio legale organicamente istituito.

Da ultimo una proposta che porterebbe a una riduzione massima, che è quella che tutti quanti desideriamo anche agli effetti della selezione di questi enti; si determini che i professionisti di uffici le-

gali presso enti, ferma la limitazione all'esercizio delle sole cause da fare negli uffici cui sono addetti (e questo va stabilito per legge), siano iscritti all'albo con l'annotazione ben precisa della limitazione.

Avv. SIGFRIDO COPPOLA (Bologna):

Presento un mio intervento scritto alla Presidenza, approvando le richieste di attuazione nei Tribunali regionali amministrativi, e sulla inclusione nella mozione finale della rivendicazione, anche da parte degli avvocati, del Consiglio Superiore della Magistratura.

Avv. GABRIELLA NICCOLAJ MANNA (Roma):

Chiedo due minuti per prospettare un problema non dibattuto questa mattina.

Riferendomi a quanto detto da S.E. Enrico De Nicola, che cioè questo Congresso deve rappresentare la continuazione di quello di Trieste e noi dobbiamo riprendere le fila dei discorsi allora iniziati per giungere a delle conclusioni, ricorderò che la collega Laura Liuzzi Barzilai ed io affrontammo, allora, un aspetto del problema della pratica professionale.

Ho sentito questa mattina un giovane, il collega Vecchi di Bologna, il quale ha detto molto bene delle cose importanti che avrei voluto dire io: le ha dette lui molto meglio ed io mi associo.

Io non sono nè giovane, nè anziana, sono nel bel mezzo, e pertanto mi è lecito guardare con distacco ed obiettività la situazione dei giovani e degli anziani. I giovani si trovano in difficoltà che alcune volte superano con sistemi che danneggiano soprattutto noi medi avvocati, perciò amerei che da questo Congresso uscisse una voce di monito ai giovani e di incitamento agli anziani che dovrebbero sentire il dovere di tenere scuola.

Dobbiamo notare con rammarico che i maggiori, gli anziani sempre più raramente si dedicano a questo loro preciso dovere lasciando i giovani in balia di loro stessi e di cattivi consiglieri. Io ho avuto la fortuna di avere un maestro in mio Padre e tutto quanto è scritto nella prima parte della relazione io l'ho imparato negli anni giovanili; ma molti, moltissimi giovani colleghi non hanno mai avuto insegnamenti di etica professionale e i loro errori pertanto se non

sono appieno scusabili sono almeno comprensibili. Agli anziani dunque il richiamo a tenere vicini i giovani per la salvezza di noi tutti e soprattutto per difendere la dignità della nostra professione.

Per quanto riguarda la preparazione tecnica dei giovani mi sembra che quanto detto da S.E. il Ministro sia molto importante e da tenere in alta considerazione in quanto due anni di specializzazione presso l'Università sarebbero certamente molto utili.

Ma c'è ancora un problema, quello della pratica post-universitaria all'inizio della professione. Non tutti i giovani, purtroppo, hanno la fortuna di capitare in studi di avvocati preparati ed allora sarebbe bene, per tutti, provvedere a dei corsi teorico-pratici istituiti presso ogni Consiglio dell'Ordine obbligatoriamente.

Questo sostenemmo a Trieste la Collega Liuzzi Barzilai ed io.

Il Progetto prevede l'istituzione di questi corsi, li prevede però facoltativi sia come istituzione che come frequenza. A noi sembra invece che sarebbe opportuno ritornare al progetto Majno nel quale, appunto, si diceva che i corsi dovevano essere obbligatoriamente istituiti e obbligatoriamente frequentati da tutti coloro che vogliono sostenere gli esami di procuratore. Con questo sistema si otterrebbe un duplice scopo: preparare meglio le giovani leve ad affrontare le difficoltà della professione e creare le condizioni per conoscere i giovani, seguirli e consigliarli per il loro bene ed il bene di tutti.

Conosciamo le obiezioni di ordine pratico ma riteniamo che le difficoltà debbano essere superate con sacrificio e buona volontà. Non vi è nulla di impossibile quando si vuole.

Debbo dire che il nostro Consiglio dell'Ordine di Roma sta facendo molto per creare la migliore atmosfera di collaborazione ed unione: conferenze e dibattiti seguiti con attenzione ed interesse da tutti compresi i giovani; ma ciò che più ci preme in questo Congresso è ribadire quanto già sostenuto a Trieste perchè venga approvato l'emendamento da noi richiesto al Progetto. (Applausi).

AVV. ANTONIO VALENTE (Milano):

Avrei rinunciato a parlare se avessi potuto partecipare alla riunione plenaria. Leggo il mio ordine del giorno che ha una utilità direi anche comparativa perchè desidero chiarire due cose: primo, che effettivamente anche dal lato giuridico qui si è errato nell'assimilare il giudizio disciplinare alla giurisdizione e alla prassi del di-

ritto penale. Secondo, perchè come a Trieste, anche in questo Congresso intendo dimostrare che le norme contenute nel T.U. della legge che ancor oggi governa la professione dell'avvocato, sono fedelmente riprodotte, e a mio avviso peggiorate, nell'odierno progetto di legge.

La mia mozione è questa: « Il IV Congresso giuridico forense di Bologna, convinto che l'autonomia dell'Ordine si concreti e si espliciti principalmente nella tenuta degli Albi e nella gelosa funzione disciplinare; che da oltre un cinquantennio l'Ordine forense ha ritenuto presupposto indispensabile ad ogni riforma della legge professionale, l'affermazione del principio dell'autonomia — come sopra è detto — opponendosi con mai smentita coerenza e tenacia dal 1910 ad oggi a tutti i progetti contrari a tale voto; che l'attuale schema di riforma lede tale principio e in ispecie agli artt. 100, terzo capoverso, 123, ultima parte, 124, terzo capoverso, 127, prima parte terzo e quarto capoverso e 141, ricalcando le disposizioni già vigenti in tema di intervento del P.M. in riguardo all'iscrizione all'Albo e alla procedura disciplinare — artt. 24, 35, 37, 44, 50, 56 del T.U. — e anzi peggiorandole con il disposto dell'art. 141 di tale progetto; che inoltre la innovazione introdotta nella compilazione e nelle attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense (artt. 139, 101 e 102 del progetto) non sono compatibili con l'autonomia e la libertà di iniziativa dei Consigli dell'Ordine: in conformità agli ultimi deliberati del Congresso di Firenze (1947) e di Napoli (1949) riafferma il voto del Congresso di Trieste del 25 settembre 1955 e passa all'ordine del giorno ».

Ancora una parola ed ho finito. Rispondo all'egregio collega Moschella con la stessa serenità con la quale egli ha parlato e gli dico: non è affatto vero che la classe forense rivendicando il diritto di autonomia., mi consenta il Congresso questo ricordo, *in extremis* delle mie raccomandazioni, perchè sono costretto a non partecipare alla seduta plenaria e prego i colleghi di ascoltarmi per l'ultima volta, forse sarà l'ultima volta che intervengo ai Congressi... (*applausi*) ...io ricordo al collega Moschella un insigne magistrato, Lodovico Mortara, Ministro della Giustizia. Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma e del Comitato di agitazione forense era, avvocato Magrone, un uomo che rispondeva al nome di Vittorio Scialoja. E collaborava con me e con altri giovani (eravamo giovani come quel ma-

gnifico collega *che testè* ha destato la nostra ammirazione da questa tribuna). Lodovico Mortara accolse in pieno i nostri voti, attraverso l'autorevole intervento di Vittorio Scialoja, insuperabile giurista. Citerò gli articoli del progetto Mortara e potete riscontrare e vagliare l'esattezza del mio asserto. Fin dal 1919 la Commissione ministeriale Mortara — composta però da rappresentanti dell'Ordine che volevano l'autonomia e che non lottavano perchè l'autonomia dell'Ordine fosse sepolta — agli artt. 61 e 62 determinava quello che noi chiediamo, e cioè l'estromissione del P.M. e di ogni altra interferenza estranea alla nostra professione, nella gelosa mansione dell'iscrizione agli Albi e della disciplina. Una successiva proposta di legge che era opera del Ministro Rodinò agli artt. 52 e 58 ribadiva gli stessi concetti. E allora dico a Moschella e al Congresso, e ho finito, nessuna offesa, nessuna antitesi nei riguardi della magistratura che noi rispettiamo quanto più siamo liberi e quanto meno siamo ligi. Nessuna offesa: soltanto un'affermazione che non possiamo rinnegare; autonomia della magistratura che abbiamo difeso attraverso i colleghi al Parlamento e con i nostri voti nei congressi; autonomia della classe forense che da più anni questo postulato ha sempre sostenuto.

Dal lato giuridico io sostengo che il P.M. non ha ragione di essere soggetto nel giudizio disciplinare. Trattasi di arcaica interferenza riprodotta dalla legge del 1874 che però l'inquadrava in un sistema più coerente, dato che la Corte d'Appello funzionava da giudice di secondo grado nei procedimenti disciplinari. In tal guisa il P.M. poteva concepirsi (interruzione).

Inoltre nei giudizi disciplinari non *vige* il divieto ne *eat iudex* ex officio di modo che tutti gli argomenti dei nostri oppositori sono, anche dal lato giuridico, sprovvisti di ogni base, perchè il giudice disciplinare ha l'iniziativa dell'apertura del procedimento, compie la istruttoria, ed ha potere di decisione... (interruzione).

...E perciò non possiamo trovare nelle commissioni che ha indicato De Nicola l'organo adatto per questa facoltà di impugnativa ridotta a un caso limite (continue interruzioni).

Ho finito: dicevo, la vostra coscienza decida, decida il Congresso. Io dichiaro che se saranno ribaditi i voti di Trieste ritirerò per adesione la mia mozione. Io voglio solo che trionfi il principio per il quale ho lottato tutta la vita (applausi).

Avv. ETTORE BOTTI, relatore (Napoli):

Incaricato dalla cortesia dei colleghi relatori, compio il dovere di aggiornare la nostra relazione, alla stregua dei risultati della discussione. E prima di tutto debbo esprimere non soltanto il mio personale ringraziamento per le gentili parole del Presidente, ma quello eli tutti noi relatori al Congresso, per la benevola accoglienza fatta alla nostra relazione. Ci siamo trovati in un'atmosfera di fraterna comprensione. Se dissensi vi sono stati — e soltanto su punti marginali — questi dissensi sono stati espressi in forma misurata e cortese della quale vi siamo assai grati.

Dal canto nostro abbiamo il dovere di riconoscere e di dichiarare con soddisfazione, che questa discussione per il numero degli interventi, per l'autorità degli oratori, per la varietà e ricchezza degli argomenti esposti, è riuscita veramente nobile, degna, efficace, tale da rappresentare una pietra miliare nella serie delle nostre assemblee, tale da poter essere ricordata da noi con legittimo orgoglio (applausi).

Ed ora, se permettete, noi relatori dobbiamo fare una dichiarazione che ha quasi il carattere di un fatto personale. È stato detto poc'anzi che la prima parte della nostra relazione non era necessaria; che sarebbe stato opportuno farne a meno. Ora noi abbiamo anzitutto il dovere di dichiarare che questa prima parte non è stata scritta di nostra iniziativa. Non ci siamo arrogati il diritto di tracciare, sia pure sommariamente, profili di etica professionale.

Questo incarico ci è stato conferito dal comitato ordinatore. Ed io colgo l'occasione per esprimere una parola di ringraziamento e di plauso a questo nostro Comitato organizzatore e al suo Presidente, l'illustre professor Redenti, che con la sua alta personalità scientifica, professionale, morale è stato l'animatore di questo Congresso, e ne ha dettato il programma.

Egli ha voluto che i relatori del primo tema si occupassero innanzi tutto dell'etica professionale; di quella che con brutta parola si chiama deontologia. Ha fatto bene. E noi abbiamo accolto questo incarico come un dovere perchè ci offriva il modo di rivendicare le patenti di nobiltà dell'Ordine forense.

Tutte le assemblee professionali cominciano con la rivendicazione dei loro diritti, noi vogliamo cominciare con la proclamazione dei nostri doveri. Ci sembra quasi di rinnovare il nostro giuramento; poichè la nostra non è soltanto una prestazione d'opera, per quanto

nobile ed elevata; nè soltanto una funzione di necessità sociale; ma è una missione spirituale, che ha radici in una intima vocazione, come espressione di un sentimento istintivo di solidarietà umana. Il patrocinio non è una professione. ma è un apostolato, e ognuno di noi sente l'orgoglio di questa vocazione.

Permettetemi, signori congressisti, di ricordare in questo momento, che ho l'onore di appartenere al Foro di Napoli: ciò mi permette di salutare Bologna come la sede del pensiero giuridico maturato attraverso la meditazione, e trasmesso alle moltitudini come norma inviolabile. Così il vostro Irnerio, come lo vide il poeta:

« curvo sui gran volumi sedeva, e di Roma la grande
« lento parlava al palvesato popolo ».

Ma se Bologna è la culla del diritto concepito come funzione di imperio, a Napoli appartiene la vocazione del patrocinio. Ivi la norma giuridica è concepita specialmente in funzione di difesa e la nostra professione vi trova le condizioni più favorevoli per le esigenze del nostro spirito.

Desidero aggiungere, su questa prima parte della discussione, che non abbiamo inteso di ricordare agli intervenuti — che non ne avevano bisogno — i doveri professionali. Ma i congressi hanno una risonanza profonda, servono per i vicini e per i lontani, per i presenti e per i futuri; essi sono destinati a tramandare le regole fondamentali del nostro vivere.

Violando in questo momento la norma adottata fra noi, di dare un carattere collettivo ed impersonale alla nostra relazione, io vi dirò che, consapevoli della nobiltà e delicatezza dell'incarico, abbiamo voluto affidare la parte relativa all'etica professionale a quello fra noi, che per indiscussa autorità, per elevata spiritualità, per la squisitezza, del temperamento, per il suo caratteristico stile, meglio di ogni altro poteva esprimere i nostri doveri con affettuosa semplicità, con leggerezza di tocco, quasi come espressione di un ammonimento paterno. Abbiamo affidato questo incarico al prof. Arturo Carlo Jemolo, (applausi) che fu già decoro di questo Ateneo come oggi lo è dell'Università di Roma. E con ciò è chiuso il fatto personale.

Percorriamo ora rapidamente le pagine di questa relazione. Invoco da voi il minimo di pazienza necessario perchè vi garantisco che toccherò soltanto i punti che sono stati rilevati nel corso di questa discussione, naturalmente con un programma di assoluta brevità.

Qual'è stato il criterio che abbiamo adottato nell'apprestarci a questa relazione? In primo luogo: non poter prescindere dai risultati del Congresso di Trieste. Il principio di continuità ideale che è stato espresso ieri con insuperabile autorità dall'on. De Nicola è quello che abbiamo professo, non perchè un congresso detti legge ai congressi successivi e segni un limite insuperabile per ogni ulteriore attività. Non può essere menomata la libertà, l'originalità, l'indipendenza, specialmente per quanto attiene alla visione di problemi nuovi e all'approfondimento di questioni particolari. Ma occorre un minimo di coerenza nelle nostre direttive. Come ieri si è detto, non ci possiamo condannare a un lavoro di Sisifo, come sarebbe quello di rinnovare ogni due anni gli orientamenti fondamentali della nostra vita professionale.

Ora il Congresso di Trieste non si era limitato ad esprimere dei voti ma aveva addirittura varato una nuova legge professionale secondo lo schema Calamandrei, approvandone i criteri di massima.

Ora noi abbiamo inteso l'urgenza, la **inderogabilità dell'approvazione** di questa legge; e poichè da qualche voce è stata svalutata l'opera della commissione che elaborò lo schema, e si è detto che in sostanza non si è che ricopiata la vecchia legge, io vi dirò che **ciò** non risponde al vero. Mi limito a ricordarvi che noi siamo regolati da un mosaico di leggi, nascenti da una legge organica del '33. Senza alcuna allusione di carattere politico, anzi con la **serenità**, con la obiettività che deriva dal decorso dei tempi, dalla nostra abitudine di considerare con spirito superiore il corso degli eventi, io vi dirò che la nostra professione era allora concepita in regime di **subordinazione** e di gerarchia. **Basterà** ricordare che noi non eravamo più un ordine, secondo la nomenclatura del tempo, ma soltanto una categoria, suscettibile di costituire un sindacato. Ecco quello che era l'ordine professionale allora, e oggi invece, per **virtù** della nuova legge, che cosa diviene? Diviene un organo dello Stato, che esercita una pubblica funzione (**ciò** che non significa che i suoi componenti acquistino **nell'esercizio** del patrocinio la **qualità** di pubblico ufficiale), **cioè** quella funzione di rappresentanza, che ci eravamo spontaneamente attribuita, perchè la legge ci affidava soltanto il compito di stilare pareri sulle parcelle dei difensori e di compiere il triste ufficio di giudici disciplinari. Non eravamo altro. E invece noi abbiamo creato ai margini di questa funzione di istituto, una attività di rappresentanza e tutela degli interessi professionali.

E poichè **stamane** da **■** autorevole collega è stato fatto cenno

alla libertà sindacale io potrei dirvi che noi siamo un sindacato sui *generis*, perchè non esiste in nostra contrapposizione un sindacato dei datori di lavoro. Siamo più che un sindacato, siamo un ordine, perchè, per quanto attiene agli interessi materiali, la determinazione della nostra ricompensa la facciamo noi stessi attraverso le tariffe e dal magistrato reclamiamo che queste tariffe siano rispettate ed applicate. Ora la nuova legge quando dice che è affidata agli ordini forensi, attraverso le loro legittime rappresentanze elettive, la tutela degli interessi professionali, non esclude che tutti gli iscritti, per qualsiasi motivo, possano costituire delle libere associazioni. Ma l'attività di queste libere associazioni deve essere coordinata e subordinata alla rappresentanza ufficiale dell'Ordine il quale assorbe pertanto anche la funzione sindacale.

Oltre a ciò il progetto prevede la disciplina di tutta la vita professionale dall'inizio alla fine della carriera, con un costante criterio di elevamento e di selezione: basti ricordare le norme relative alla ammissione e alla pratica forense e il severo regime di incompatibilità. Pur senza proclamare la perfezione di questa legge, e con ogni possibilità di emendamenti, è urgente acquisire le nuove norme; abbiamo perciò accolto con simpatia la mozione presentata dagli avvocati Della Pergola e Paolini, i quali fanno voti per la immediata attuazione della legge, mozione che dovrebbe soltanto — a nostro avviso — essere modificata dopo le dichiarazioni che ieri sera furono spontaneamente fatte dall'On. Ministro Guardasigilli, il quale assicurò che presenterà lo schema in Parlamento. Ed allora, noi dobbiamo prendere atto con vivo compiacimento di questo impegno e di questa promessa. Ed attuando il sagace ed opportuno suggerimento pervenutoci dalla esperienza e dalla illuminata saggezza di Enrico De Nicola dobbiamo aggiungere che **impegnamo** il Parlamento ad adottare, per l'approvazione della legge, la più sollecita procedura.

Naturalmente, data questa premessa, ne deriva che alcune questioni sollevate da vari colleghi debbono considerarsi superate.

Per esempio, è superata la questione dell'Albo aperto o dell'Albo chiuso o limitato, perchè non si può al tempo stesso volere la legge e poi rimetterne in discussione i criteri fondamentali. E poichè anche stamane è stato fatto un accenno a questo problema, noi vogliamo dire che la questione della limitazione dell'Albo non è una novità, ma è un regime legale in cui abbiamo vissuto. È stato istituito con la legge del 1933 ed è durato fino al 1944, quando, incominciato quel lavoro di rattoppi, di modifiche, di rabberci alla legge istituzionale,

fu sospesa l'attuazione delle norme relative all'Albo limitato. Ma da questo decennio di esperienze non abbiamo tratto la constatazione che il sistema abbia in alcun modo mitigato i mali derivanti dalla pletera professionale. Abbiamo anzi sperimentato un nuovo tormento: la peregrinazione dei giovani iscritti.

Infatti, poichè l'attribuzione dei posti era fatta secondo il criterio della graduatoria, poteva accadere, per esempio, che un procuratore trovasse posto a Ferrara, mentre le sue aspirazioni ed i suoi interessi si concentravano a Bologna. Intanto egli per due anni era obbligato a militare nell'Ordine di Ferrara, assaporando le delizie del domicilio obbligatorio, a meno che non avesse ritenuto prudente trasgredire alle disposizioni di legge, mettendosi d'accordo con un collega di Bologna per lo scambio delle firme ed attuando così, fin dall'inizio della professione, quella forma di patrocínio indiretto che costituisce uno dei più gravi peccati contro l'etica professionale.

Ma d'altronde la questione può dirsi sepolta dopo un sondaggio compiuto in sede parlamentare. Si era tentato infatti, di non fare ratificare il decreto del 1944, sospensivo dell'Albo limitato, ma la commissione parlamentare fu unanime nel dire: non se ne parli più! Ecco perchè nella nostra relazione abbiamo creduto di non doverci più occupare dell'argomento.

Procediamo. Si è molto parlato di autonomia. Noi prima di tutti abbiamo reso omaggio al principio dell'autonomia dell'Ordine forense, ripudiando nella nostra relazione le innovazioni processuali istituite nel giugno 1955, a modifica degli artt. 130-131 del codice di procedura penale. Con esse il potere disciplinare per i casi di abbandono di difesa, che nella legge anteriore era assegnato al giudice della causa, è stato trasferito alla sezione istruttoria, costituendosi così per gli avvocati una specie di tribunale della penitenza. Ora noi abbiamo detto: no, e abbiamo chiesto nella relazione e chiediamo anche oggi al congresso di rinnovare il voto del congresso di Trieste. non esaudito, affinché sia vietato, interdetto ai magistrati in qualunque modo di poter pronunciare sanzioni disciplinari contro avvocati. Questa è una questione di sostanza, che ha più importanza delle questioni di forma, e su di essa noi insistiamo.

E qui veniamo al punto cruciale, che maggiormente ha appassionato questo dibattito, cioè al diritto di impugnativa riconosciuto al P.M. avverso le decisioni degli Ordini forensi in materia di iscrizione o disciplinare. Questo problema non era stato da noi dimenticato. Anzi nella nostra relazione abbiamo voluto segnalare che men-

tre il congresso di Trieste si era pronunciato per la soppressione di tale intervento, la decisione della commissione, chiamata a rivedere lo schema della legge, non ha creduto di accogliere tale voto. Abbiamo riproposto il tema al congresso di Bologna e abbiamo esposto i motivi pro e i motivi contro.

Ora, signori colleghi, io innanzi tutto desidero che questa discussione si svolga con la maggiore serenità e sono particolarmente grato all'autorevolissimo intervento dell'on. De Nicola che ha saputo, nel suo discorso, svelenare e semplificare la discussione.

Mi perdoni l'amico Valente, io, come tutti, ne apprezzo ed ammiro la tenacia e la esuberanza; d'altronde, permettetemi di dirvi che avendomi egli fatto l'onore di ricordarmi, che, ora è molti anni, sono stato fra i suoi esaminatori agli esami di procuratore, io verso di lui mi sento un po' nello stato d'animo del genitore che contempla con un senso misto di orgoglio o di inquietudine la vivacità del proprio figlio (*applausi*).

Ora quello che occorre è di rasserenare questa discussione che Valente, mi permetta, ha il torto di avere, per soverchia passione, esasperato. Tutti possono sbagliare: può avere sbagliato Calamandrei, possiamo avere sbagliato noi, ma nessuno ha il diritto di ritenere che lo si sia fatto per quietismo, per servilismo, per pusillanimità, per mancanza di coraggio.

Qui non si tratta di scegliere tra una concezione di libertà, che è comune a tutti noi, o una concezione di subordinazione. No, non può essere divisa la classe forense fra eretici e ortodossi, fra reprobri ed eletti. E non so se occorra maggiore coraggio a dire: abbasso il P.M. (e questo coraggio sarebbe mancato a Calamandrei), o dire invece: ragioniamo, vediamo quale possa essere il minor male.

Il problema si pone in termini assolutamente tecnici. Deve esserci un diritto di impugnativa; lo ha riconosciuto anche l'on. De Nicola. Sì, deve esserci. Dico sì, perchè potrebbe esserci una soluzione radicale che dicesse no, cioè valga la decisione dei collegi di primo grado e non vi sia possibilità di ricorso *nē* di *reformatio* in *peius*.

Si è anche propugnata la soluzione opposta. È così difficile la ricerca dell'organo titolare del diritto di impugnativa che in seno alla commissione qualcuno disse: adottiamo un criterio automatico, stabiliamo che tutte le decisioni dei consigli siano suscettibili di un secondo esame. Tutte le questioni siano devolute a un secondo controllo. Ma questa soluzione fu abbandonata perchè si disse che il professionista, il quale era stato fatto segno a una accusa ingiusta

e aveva superato il giudizio dei suoi pari, non doveva restare automaticamente sotto il tormento di una seconda procedura disciplinare, semplicemente in omaggio alla ricerca della doppia conforme.

Ed è perciò che l'indagine si risolve nella ricerca dell'organo titolare dell'impugnazione; ed io mi affretto, interpretando anche il pensiero dei colleghi della commissione, a dire che nessuno ha mai osato fare ostacolo all'ingresso di un diverso organo di impugnativa che nascesse dallo stesso ordine forense.

Si è detto autorevolmente dal collega Comandini che la ricerca deve essere fatta con spirito sereno, non con lo stato d'animo di chi non riesce a trovare l'albero a cui dovrà essere impiccato; ed è giusto. Però la ricerca va fatta con eguale serenità in senso contrario. Cioè non bisogna trovare una qualunque soluzione per scriverla nella legge con la certezza della sua inefficienza pratica. Ecco il problema che noi vi proponiamo. Di modo che quando Valente ci chiede una riaffermazione del principio, noi rispondiamo che siamo d'accordo. Se riusciremo a trovare un organo professionale idoneo, benvenuto quest'organo professionale, e nessuno rimpiangerà il P.M.

Ora la discussione ci ha insegnato che tutti sono d'accordo per la ricerca di questo organo, ma nessuno vi è riuscito. Le soluzioni prospettate sono diversissime e fra loro contrastanti. Un organo di impugnativa può essere concepito presso il giudice *a quo* o presso il giudice ad *quem*. Nel primo caso, quindi, costituzione di un organo di impugnativa presso i consigli locali. Chi assumerebbe questo compito di revisore? Occorre che rivolgiate il pensiero specialmente ai piccoli ordini nei quali il numero degli iscritti è assai limitato.

Si è pensato anche ad una forma intermedia che affiderebbe il controllo delle deliberazioni degli ordini locali, agli ordini distrettuali presso le sedi di Corte di Appello. Ma si creerebbe con ciò una illegittima gerarchia ed invece tutti i consigli sono eguali, tutti gli ordini sono eguali. Non vi è motivo per cui si debba concedere a Bologna un potere di revisione di quello che si decide a Piacenza o a Modena. Ciò non sarebbe gradito agli ordini locali e forse non sarebbe gradito neanche a quello distrettuale. Perché il Consiglio di Bologna che fosse chiamato ad esaminare i casi relativi alle altre circoscrizioni sarebbe naturalmente indotto a dire: « Se i colleghi di Piacenza o di Modena hanno deciso così avranno le loro buone ragioni ».

Meno che mai può accettarsi l'idea di scomporre la magistratura suprema dal nostro Ordine, cioè il Consiglio Nazionale, in più seg-

menti. Debbo far notare al Congresso che questo Consiglio Nazionale ha una caratteristica che è la sua derivazione circoscrizionale. Vi sono **23** componenti, rappresentanti **23** distretti nei quali sono distribuiti i **135** ordini. Ora non è possibile stabilire una diversità di funzione fra questi eletti. Non è possibile stabilire che alcuni proponano e altri decidano. Urteremmo contro difficoltà che ciascuno intuisce. Ripeto ancora una volta, scrivere che si vuole un organo professionale è facile, ma definirlo è difficile. Basterebbe a dimostrarlo il numero delle proposte che sono venute da varie parti, in questo Congresso. Per esempio c'è chi vuole che con la elezione del consiglio si elegga anche un revisore. Ma il tempo, il modo, la durata di questo organo elettivo è ancora da dire. C'era chi diceva di affidare l'incarico per un decennio al Presidente dell'Ordine che aveva cessato le sue funzioni; c'era invece chi proponeva una nomina a tempo brevissimo, e gli inconvenienti di ciascuna proposta sono affiorati nel corso della discussione.

Ed allora, onorevoli signori, senza che io abbia l'obbligo di esaminare le singole soluzioni, resta fermo da un lato il riconoscimento della perfetta lealtà e buona fede di coloro che hanno avuto un orientamento diverso da quello del Congresso di Trieste, non per dissenso ideale, ma per incontrate difficoltà pratiche; dall'altro il riconoscimento che la comune aspirazione è quella di realizzare anche in questo campo l'autonomia, affidando la impugnativa ad un organo forense, di modo che noi relatori proponiamo una soluzione nel senso che il Congresso riaffermi il principio stabilito dal Congresso di Trieste e dia mandato agli organi rappresentativi dell'Ordine di raccogliere tutte le proposte, di coordinarle, di elaborarle, adottando quella decisione che non sarà il risultato di una improvvisazione tumultuosa, ma di una meditata e fruttuosa esperienza. Io credo che questo programma, con questo avvicinamento che noi relatori abbiamo creduto di compiere fra le varie opposte tesi, possa raccogliere il favore del Congresso (*applausi*).

Superato questo punto resta ancora molto cammino da compiere e naturalmente noi lo percorreremo a veloce andatura, seguendo il filo conduttore della nostra relazione. E qui entriamo nell'arduo e appassionante problema della preparazione e dell'assistenza ai giovani, problema che noi abbiamo considerato sotto un duplice aspetto: l'opera dei colleghi professionali prima dell'ingresso nella carriera professionale e dopo, durante i primi anni del tirocinio, quegli anni tumultuosi ai quali con tanta efficacia, non senza un velo di intima

commozione, ha alluso quel giovanissimo oratore che abbiamo ascoltato stamane: l'avvocato Vecchi. Ora, per quanto riguarda, la prima parte, siamo tutti d'accordo che gli studi giuridici debbono essere per il futuro avvocato specializzati, e l'intervento che è stato svolto in questa assemblea dall'on. Gonella, il quale vanta la duplice esperienza di Ministro dell'Istruzione e di Ministro di Giustizia, vi dà un'idea di come i problemi debbono essere armonizzati. Si potrà discutere se quello che egli chiamava un corso quadriennale (il carattere istituzionale sia proprio integralmente necessario al futuro avvocato. Ma comunque la necessita di corsi specializzati, sin dal tempo degli studi universitari è stata riconosciuta e su questo si sono manifestati i più autorevoli consensi. E allora noi dobbiamo fare voti che la preparazione dei futuri avvocati, cominciando dall'università, sia attuata mediante una specializzazione da compiersi subito dopo i corsi istituzionali, specialmente per far acquisire al giovane quella esperienza nelle discipline ausiliarie che oggi hanno tanto importanza per l'esercizio della professione forense.

Ma ciò non sopprime l'obbligo della pratica perchè, come fu anche autorevolmente ricordato, gli studi teorici potranno essere più o meno estesi e perfezionati, ma occorrerà pur sempre mettere il giovane alla prova, considerarlo nel cimento della vita professionale, saggiarne le attitudini. Noi siamo quindi d'accordo perchè vi sia una specializzazione degli studi, un corso di perfezionamento ed una pratica professionale.

A questo proposito sono state espresse opinioni e prospettati programmi che possono anche essere seducenti, ma che non ho la possibilità di illustrare. È stato detto fra l'altro che l'esame di ammissione alla carriera forense potrebbe essere abbinato a quello per la carriera giudiziaria. Io non so se ciò sia consigliabile, specialmente dato il criterio introdotto dalla costituzione per gli esami di Stato. Riterrei piuttosto utile un tirocinio comune, anzi quando si parla di scuole di perfezionamento, penso che queste scuole potrebbero essere frequentate insieme dagli aspiranti avvocati e dagli aspiranti magistrati, e di c i è esempio anche l'attività spontanea determinatesi nell'Ordine giudiziario che recentemente ha aperto in Roma, a titolo di esperimento, una scuola di tal genere.

Il ordine al tirocinio mi permetto di soggiungere però questo nostro rilievo: che tutti i mezzi di soluzione indispensabili perchè si addivenga a quella riforma di qualità, che sarà al tempo stesso riforma di quantità, tutti i mezzi di selezione non debbono con-

vertirsi in mezzi di ostruzionismo. Teniamo conto della esigenza del calendario; quattro anni di studi universitari, due anni di corso di perfezionamento, due anni di tirocinio, un anno di attesa dell'esame; e allora c'è il rischio di farli troppo invecchiare questi giovani. Quindi coloro che provvederanno a queste diverse strutture tengano conto del battito celere della vita dei nostri giorni, della urgente esigenza dei giovani di affacciarsi alla vita professionale.

Sempre in ordine al tirocinio, debbo occuparmi di un particolare argomento sollevato nel corso di questa discussione. A noi sembra inaccettabile la proposta di escludere del tutto i praticanti dal patrocinio presso le preture. Che il praticante non appena ha firmato la sua iscrizione e ha esibito il certificato di iniziata pratica possa presentarsi a discutere, no, e a questo provvede la legge che impone un termine di esperimento intellettuale perchè si abbia la necessaria maturità per affrontare, sia pure in piccolo, le vicende del giudizio; ma è parimenti da escludere che l'aspirante si debba tenere indietro per la sola ragione di non abituarlo ad un patrocinio deteriore. Occorre finalmente che questo aspirante nuoti, gli potremo fare a domicilio tutte le lezioni, ma a un certo punto buttiamolo in acqua. Quando avrà avuto sufficiente confidenza in se stesso e nelle sue forze, vada, sperimenti il cimento della vita professionale, naturalmente con quella gradualità che deve accompagnare le sue forze crescenti.

E con ciò abbiamo considerato la prima parte del problema: quella che si riferisce all'ingresso nella professione. A proposito della quale non posso astenermi dal fare un rilievo a cui siamo stati richiamati con tanta competenza e autorità dall'on. collega Masè-Dari: il problema famoso della severità degli esami. Ora egli ha perfettamente ragione; occorre che nell'animo di tutti i componenti delle commissioni d'esami, quindi dei professionisti che sono chiamati a disimpegnare questo ufficio, si indurisca il cuore. Già questo potrebbe essere un argomento troppo probante contro l'autonomia perchè indurrebbe a dire che i colleghi sono in genere cattivi esaminatori e fors'anche cattivi giudici, perchè sono propensi naturalmente a considerazioni alle quali il giudice (li professione ha l'animo chiuso. È indubbiamente necessario che ci sia questa maggiore severità degli esami, ma credo di poter tuttavia, col sussidio dell'esperienza, tranquillizzare il congresso per quel che riguarda il valore delle cifre esposte dall'oratore. Noi abbiamo sì moltissimi aspiranti al titolo di procuratore, ma ce ne sono fra questi un notevole numero i quali mirano soltanto a conquistare il titolo, non hanno neppure lonta-

namamente l'idea dell'esercizio professionale. Quindi non bisogna considerare le cifre brute secondo le quali ci sono, per esempio, in un anno 8 mila aspiranti all'esercizio professionale. No, quelli non sono 8 mila aspiranti all'esercizio professionale. Ce n'è una forte aliquota che ha il deliberato proposito di munirsi del titolo per avvalersene nelle più diverse carriere.

Ciò riconduce all'esame di un altro problema che è stato ventilato dai propugnatori dell'Albo limitato, quando si è detto che le nuove istituzioni di previdenza fra gli avvocati impongono di considerare il problema dell'ingresso nella professione con maggior rigore. È vero, noi ci troviamo di fronte ad una nuova istituzione che costituisce per l'Ordine forense un evento di eccezionale importanza e di cui va data lode sopra tutto a colui che ha voluto, ha creato, ha formulato e ha fatto approvare dagli organi legislativi la Cassa di Previdenza: ho detto Enrico De Nicola (applausi).

Va data anche lode a colui che con tenace opera, con sagacia amministrativa ha retto le sorti di questo istituto: ho nominato Mario Moschella (applausi).

Ora la considerazione che la pleora degli iscritti all'Ordine possa limitare i benefici dell'istituto di previdenza, è indubbiamente valida, ma non per sbarrare le porte dell'Ordine professionale, bensì per sbarrare quelle della cassa di previdenza. In altri termini, ingresso e iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza sì, ma dopo un collaudato ed effettivo esercizio. Non occorre che fin dal primo giorno chi entra nell'Ordine Forense si trovi assicurato. Egli avrà il diritto e il dovere di essere iscritto alla Cassa, ma dopo che si sarà controllata la effettività di esercizio, per impedire cioè che il risparmio dei lavoratori possa essere comunque utilizzato da parassiti (applausi).

E qui resta la seconda parte del nostro programma. Quella a cui ha alluso con accenti di rosi viva efficacia il giovane avvocato Vecchi, invocando la più elevata forma di solidarietà professionale che consiste nel presagire e preparare la felicità, la fortuna, la virtù dei nostri continuatori.

Chi vi parla, signori, nel suo lungo esercizio professionale ha l'orgoglio di avere coltivato questa sola aspirazione: trasmettere ai propri successori la stessa, fede che ha raccolto dai suoi predecessori (applausi).

Occorre che sentiamo tutti questo dovere. Il giovane non deve essere disorientato, non deve vagare per le aule, pago soltanto di

ascoltare, ma deve essere avviato, istradato. Quanto possono fare i singoli, signori! Era un tempo virtù dei maggiori di avere intorno uno stuolo di discepoli. Oggi si ha fretta. Ma molto si deve fare dai singoli e anche dai Consigli. Noi lo abbiamo detto: occorre che questi giovani siano accompagnati, che la loro vita professionale sia seguita con amore, che vi siano premi, concorsi, incarichi, che il patrocinio ufficioso sia riservato almeno per una forte aliquota a loro, che si creino tutte le occasioni per sperimentare le loro attitudini; che insomma nei primi anni della carriera il giovane avvocato sia circondato dall'affetto dei suoi predecessori e non abbia intorno a sè il muro della diffidenza, dell'egoismo, o del silenzio. Non sia mandato a ricercare le sue fortune all'arrembaggio, ma vi sia chi gli si affianca e gli facilita la via!

Questo abbiamo creduto di dire nella nostra relazione e ci auguriamo che questo sia il pensiero del Congresso (applausi).

Passando ad altro ordine di idee incontriamo la delicata materia della incompatibilità. Nel disegno di legge, essa è stata disciplinata con molta cura, e sotto i più diversi aspetti.

L'attenzione del Congresso è stata richiamata su alcuni problemi speciali. Per esempio fra le mozioni presentate, ve ne è una, che vorrebbe escludere dal patrocinio forense anche i professori di materie giuridiche negli istituti secondari. Per fortuna il proponente si è fermato agli istituti secondari, non osando attentare all'istituto universitario, perchè non occorre dire di quanta luce sia per l'Ordine forense l'intervento dei maestri dell'Ateneo, i quali nohilitano la nostra professione col loro insegnamento.

Ora potrà accadere che il problema meriti l'attenzione del congresso e che si proponga la soluzione più rigorosa. Naturalmente questa riforma dovrebbe in ogni caso salvare i diritti acquisiti; occorrerebbero quindi disposizioni transitorie secondo le quali coloro che sono stati abilitati finora all'insegnamento di discipline giuridiche negli istituti secondari e ad esercitare la libera professione, non si trovino ad un certo punto sbarrate le porte.

Ma un argomento di più vivo interesse è quello che riguarda gli uffici legali interni. Ora, signori, si possono avere tutte le opinioni, ma in sostanza bisogna riconoscere che gli uffici interni nascono da una necessità che si riconduce anche ad un principio di libertà. Se vogliamo la libertà del professionista, dobbiamo riconoscere anche la libertà del cliente. Ora ci sono clienti di piccole e ci sono clienti di grosse dimensioni. Il cliente di grosse dimensioni ha

il diritto di fare la sua scelta come la fanno quelli di piccole dimensioni. E allora potranno dolersi i non chiamati a questa aliquota di alto patrocinio, (alto dal punto di vista non intellettuale, ma remunerativo), ma questa non è una buona ragione per cui si debba interdire al cliente la libera scelta.

Si è parlato, per esempio, dei contratti di assicurazione. Sì, ma nei contratti di assicurazione, per quanto possa essere temperato il rigore di alcune formule, l'istituto assicuratore ha diritto alla scelta del patrono perchè garantisce il proprio danaro nei confronti dell'assicurato. Ad ogni modo, sia pure con i necessari temperamenti, non si può a priori dire che si debbono vietare queste forme di patrocinio di grossi clienti quando si esercita in un regime di libera attività professionale.

Altro è il caso degli uffici interni. Per quanto riguarda questi uffici, la commissione che ha steso la relazione ha trovato che vi fosse soltanto da perfezionare il sistema della legge.

Non si può negare a un istituto di diritto pubblico la facoltà di costituire un organismo proprio per la tutela dei suoi interessi economici e giuridici. Però questa facoltà deve essere limitata soltanto a quegli istituti che abbiano carattere di necessità per l'attuazione di finalità di pubblico interesse. Gli uffici così costituiti rappresenterebbero un pendant di quello che è l'avvocatura dello Stato per l'amministrazione centrale. In proposito abbiamo creduto di raccomandare un criterio discriminatore, che cioè il riconoscimento della qualità dell'istituto, per attribuirgli la facoltà di avere il proprio ufficio legale (naturalmente con patrocinio limitato, e quindi con la osservanza della iscrizione nell'Albo speciale), deve essere desunto prevalentemente dal sistema di nomina degli amministratori. Se tale nomina deriva esclusivamente o prevalentemente dalla pubblica amministrazione, ivi soltanto si riconoscerà la facoltà della istituzione di uffici legali interni.

L'intervento del collega Paleari e del collega Gori in questa questione ha messo l'accento su un altro elemento che deve essere attentamente considerato, se cioè il Consiglio dell'Ordine degli avvocati per questo riconoscimento debba attenersi esclusivamente alle notizie fornite dall'Ente interessato o se possa invece attingere a diverse fonti di informazioni. Noi riteniamo che debba essere consentita la più ampia libertà di indagine ai consigli professionali, per evitare che qualche istituto possa contrabbandare e camuffare le sue qualità, a favore di professionisti che non avrebbero diritto.

Non dirò nulla sulle questioni che sono state accennate nella nostra relazione, e che non'hauno dato luogo a speciali discussioni. Io quindi presuppongo che, la mancanza di espliciti dissensi stia a significare che la grande maggioranza dei congressisti è favorevole alle nostre proposte. Queste proposte riguardano in primo luogo la situazione in cui si trovano tutti quegli enti che in qualsiasi forma mirino ad eludere il pat ocinio legale e a trasferirlo in diversa sede. Mi riferisco, come è stato già accennato, al patrocinio in materia infortunistica, in materia di controversia del lavoro e simili. Per esempio, la creazione di organi diversi, di qualunque origine, i quali mirino ad un accaparramento di cause o che, in forma di definizione amministrativa e di conciliazione, mirino ad eludere l'attività del patrocinio e, peggio ancora, a concentrare tale attività in determinate persone quasi in regime di monopolio, deve essere infrenata in sede legislativa e in ogni caso rigorosamente controllata dagli Ordini professionali.

Per esempio, qual'è il motivo per cui nelle controversie agrarie il patrocinio deve essere facoltativo? Se siamo in presenza di una giurisdizione, come può esserci una giurisdizione senza patrocinio? Noi reclamiamo la esclusività del patrocinio innanzi a tutte le giurisdizioni amministrative ordinarie, speciali, eccezionali. Ovunque vi sia un interesse giuridico da regolare, occorre che intervenga colui che ha l'esperienza, l'attitudine, la sagacia, l'intelletto per svolgere quest'opera di difesa tecnica; non si dica che le controversie agrarie siano controversie di poco' rilievo, che abbiano carattere empirico, perchè tutti quelli che trattano il contenzioso in materia agraria sanno come invece tali questioni siano diventate di giorno in giorno più sottili, più impegnative per la formazione di una vera e propria giurisprudenza in materia.

Abbiamo parlato anche del contenzioso tributario; e su questo bastano le parole della relazione, nè è necessario che io mi diffonda, per ragioni di brevità.

Abbiamo anche trattato della resistenza che deve essere opposta alle professioni concorrenti e mi riferisco specialmente al campo dell'attività commerciale. Noi siamo i primi a riconoscere la insopprimibile necessità dell'intervento dei ragionieri, dei commercialisti nella gestione delle aziende, anzi l'opera di questi tecnici deve essere ritenuta prevalente, ma rivendichiamo invece agli avvocati questa prevalenza per le procedure concorsuali e fallimentari per le quali non sono in gioco soltanto interessi economici, ma complesse e deli-

cate questioni giuridiche specialmente per quanto riguarda la liquidazione del passivo.

Abbiamo anche accennato alla **necessità** di mettere un freno all'invadenza della funzione dell'avvocatura dello Stato, verso la quale intendo professare il massimo rispetto. **Proprio** in questi giorni ho avuto occasione di esaminare la relazione che l'avvocatura generale dello Stato ha presentato al Presidente del Consiglio da cui dipende. Si tratta di due grossi volumi di complessive due mila pagine nelle quali appare **qual'è** stato il magnifico lavoro dell'avvocatura nel corso di cinque anni. Posso dirvi, per darvi **un'idea** di questo lavoro, che in ordine di grandezza l'attività contenziosa si aggira sui 20 mila affari annui mentre l'attività consultiva si aggira sui **13** mila. Potete perciò immaginare quale sia l'immenso lavoro dell'avvocatura di cui io non intendo in nessun modo discutere i pregi, anzi riconosco che quella sua particolare attrezzatura l'ha resa idonea a contemplare, a svolgere, ad attuare il patrocinio specifico degli interessi dello Stato. **r**

Ma qui si va oltre. Voi non potete non avere avvertito che ogni giorno l'avvocatura interviene, da prima in forma larvata, cioè in forma di intervento facoltativo, poi, per effetto della prassi, in forma di intervento obbligatorio nella tutela di tante attività che sarebbero estranee ai suoi compiti istituzionali. **A** titolo di esempio, io mi riferisco al patrocinio degli enti economici. **Qual'è** il motivo per cui all'avvocatura dello Stato deve essere riservato questo patrocinio? Quali sono le operazioni di tali enti, che richiedano la specializzazione dell'avvocatura? Lo sviluppo degli enti di riforma li espone quotidianamente **all'esperimento** di azioni di contenzioso comune. E allora perchè la legge **dà** la **facoltà** a questi enti di ricorrere alla avvocatura dello Stato? E perchè nella pratica questa **facoltà** si è convertita in obbligo? L'Ente si illude che con il ricorso **all'avvocatura** dello Stato abbia salvaguardato anche la responsabilità degli amministratori. E se per caso un ente si riserva il diritto di nominare anche il proprio patrono, nella pratica l'avvocatura dello Stato rifiuta di **collaborare** col libero professionista. In altri termini, abbiamo voluto segnalare il problema perchè gli organi competenti intervengano e limitino questa invadenza che sarebbe uno straripamento **nell'esercizio** professionale. Pensate per un momento che **con** una recente legge si è istituito il ministero delle partecipazioni **statali**. Ora questo ministero **farà** entrare nell'ambito dell'avvocatura tutto quanto il contenzioso possibile e immaginabile, **perchè** io **credo**

che in Italia sia oggi più facile fare l'elenco delle imprese nelle quali lo Stato non è interessato o in cui non vi siano partecipazioni statali anzichè fare l'elenco delle imprese nelle quali vi sono partecipazioni dello Stato (*applausi*). Ecco un argomento che abbiamo creduto di sottoporre al vostro esame e sul quale ci attendiamo l'appoggio e l'approvazione del Congresso.

Vi sono poi altri argomenti che sono affiorati nel corso della discussione. **Stamane**, per esempio, l'avvocato Mazziotti ha parlato della incompatibilità dipendente da condanne penali, vorrei dire da **indegnità**. Noi siamo d'accordo con lui, occorre temperare l'eccessivo rigore. La esclusione dall'Ordine Forense per **indegnità** deve essere la conseguenza di una condanna infamante, di una condanna che costituisca una inettitudine morale all'esercizio professionale. Ora tali non sono tanti reati che pure per il limite di pena condurrebbero alla incapacità. Quindi noi aderiamo alla proposta che è stata formulata dall'avv. Mazziotti perchè quest'opera di ritocco, di revisione del disegno di legge non ne scalfisce la struttura e l'essenza; sono emendamenti che potranno essere fatti in sede parlamentare dalla competenza delle commissioni speciali a ciò indicate. Vi sono, per esempio, in questa materia disciplinare, anche nel progetto, delle sanzioni troppo severe. Come noi abbiamo scritto nella nostra relazione, non esiste il codice del lecito e dell'illecito in materia disciplinare, come esiste in materia penale. Onde noi siamo chiamati a giudicare non le singole mancanze del professionista, ma la sua condotta, il suo costume, il suo stile, per cui gli addebiti che gli si rivolgono hanno soltanto un valore sintomatico e **indicativo**.

Io posso dirvi una opinione per mettermi vicino all'ordine di idee che è stato **propugnato** dal collega Mazziotti. Per esempio, io ho sostenuto in Consiglio Nazionale Forense che al giudizio **disciplinare** non si addica la formula di assoluzione per insufficienza di prove. Non è ammissibile che vi siano una **semidignità** e una **semindegnità**. La assoluzione per insufficienza di prove è consentita nei giudizi penali come un compromesso fra la certezza dell'**innocenza** e la convinzione della **reità**.

In questo stesso ordine di idee non siamo d'accordo con una innovazione contenuta nel progetto, secondo la quale in sede disciplinare il professionista assolto per insufficienza di prove sarebbe sottoposto alla **possibilità** di una **riapertura** del procedimento il che significa che per tutta la vita **egli** sarebbe sotto l'incubo di un nuovo giudizio.

Questo per dirvi che non abbiamo feticismi: la disciplina del nostro Ordine deve discendere dalla libera valutazione di tutti i colleghi, i cui suggerimenti saranno tenuti nel massimo conto. Noi sappiamo che la realizzazione della legge professionale è una opera di immensa importanza, perchè non si tratta soltanto di stabilire l'ordinamento della professione, ma di dettare canoni che hanno la loro ripercussione nel nostro costume, nella nostra vita civile. Ma appunto perciò, essa deve nascere dall'afflato di tutti noi, col rispetto di tutte le opinioni che varranno a renderla sempre più perfetta, sempre più efficiente.

L'avv. Gori ha sollevato la questione delle ferie. Ora tutti siamo d'accordo per il godimento delle ferie integrali, ma la possibilità di conciliare questo godimento delle ferie con l'osservanza di tutti i termini processuali è cosa che esige uno studio, il che può spiegare le esitazioni che si sono manifestate in Parlamento. Quindi anche qui siamo tutti d'accordo per l'accettazione del principio, ma ci rendiamo conto della necessità di coordinare questo principio con le esigenze della vita processuale. Per esempio, vi sono termini di custodia nei processi penali che non possono rimanere sospesi perchè gli avvocati vanno in vacanza; vi sono termini per le procedure urgenti, per esempio per le procedure di sequestro, che non possono subire ritardi. Domandiamo quindi che gli organi competenti concilino nel modo migliore l'adozione di questo principio col rispetto delle esigenze processuali.

Ultimo argomento di questa materia, è il problema sollevato dal nostro caro collega Caleffi a proposito delle tariffe. Ora la questione sta in questi termini: che per gli affari extra giudiziari e per gli affari penali noi abbiamo conquistato il diritto che le tariffe siano fatte da noi, non siano dettate dal potere esecutivo, ma siano elaborate dagli ordini forensi attraverso il Consiglio Nazionale. Su questa parte quindi nulla da chiedere, ma per quel che riguarda le tariffe per gli affari civili siamo ancora in alto mare. Ora Caleffi ha chiesto nella sua mozione che sia convalidato dall'autorità del Congresso quello che già in effetti è stato compiuto da noi, cioè l'immediata approvazione delle tariffe dei procuratori per il necessario adeguamento, a seguito dell'aumentata competenza pretorile. E al tempo stesso per quanto riguarda gli onorari d'avvocato la presentazione di una leggina composta di un unico articolo con la quale sia esteso agli affari civili lo stesso sistema in vigore per gli affari extra giudiziari e per gli affari penali, quello cioè della elaborazione delle ta-

riffe da parte del Consiglio razionale forense, naturalmente con la approvazione da parte del potere esecutivo. Credo che anche questo argomento rientri nell'autonomia del nostro Ordine, sebbene apparentemente la questione se ne distacchi.

E con ciò la prima parte della nostra relazione è esaurita. Veniamo alla seconda, di non minore interesse. Non vi spaventate; perchè potreste dire: ma dovremo avere ancora altrettanta pazienza? No, per carità, questa dell'organizzazione tecnica, della funzione giudiziaria, è una novità per i congressi forensi e noi l'abbiamo affrontata come un'anticipazione di quello che sarà uno dei principali temi del futuro congresso. Noi abbiamo cioè voluto gettare le basi di questo grande tema che esige diligenti studi, e appassionato amore.

E non è senza significato che identico problema si sia prospettato nella magistratura tanto che nel congresso dei magistrati, recentemente tenuto a Napoli, vi è stato un identico tema. È un problema comune che riguarda i magistrati e gli avvocati. Anzi voglio dire una cosa di più. Siamo alla vigilia, dopo le traversie che voi tutti conoscete, dell'attuazione della Costituzione per quanto attiene alla magistratura. La magistratura cesserà di essere un organo per diventare un potere dello Stato. Ma da questa soluzione emergerà anche ingrandita ed accresciuta l'importanza e la dignità della nostra funzione che si colloca sullo stesso piano di quella giudiziaria. Noi non siamo i destinatari di questo potere, ma il presupposto per l'esercizio di esso (*applausi*).

Ciò che i magistrati chiedono in funzione di sovranità, noi chiediamo in funzione di libertà. Se non vi fosse il patrocinio non vi sarebbero sentenze, vi sarebbe paternalismo nel migliore dei casi, o semplicemente arbitrio. È il patrocinio che dà vita e autorità morale alle decisioni del giudice (*applausi*).

Onde questo lavoro deve essere compiuto insieme allo scopo di ottenere (questa è una formula riassuntiva che mi dispensa dall'esame delle questioni particolari) che la funzione giudiziaria sia semplice, sia chiara, sia leale, sia rapida, sia economica. E al disopra di tutto sia esercitata con decoro. Questo è l'obiettivo nel quale rientra naturalmente l'esame di tutte le discipline processuali. I magistrati e gli avvocati sono impegnati nella ricerca delle riforme di struttura; nel perfezionare l'efficienza dei loro strumenti di lavoro, si debbono sentire impegnati a ricercare le soluzioni che rendano sempre più agevole l'esercizio delle rispettive funzioni. Voglio soggiungere un'altra cosa; che questo lavoro deve essere compiuto non soltanto in ac-

cordo con i magistrati, ma in contrapposto dei magistrati, perchè fin quando vigerà l'attuale sistema di promozioni è inutile nasconderci che sulla funzione dell'ordine giudiziario incideranno gli interessi di carriera. Poichè ogni magistrato ha diritto di aspirare al grado terzo, visto e considerato che il primo ed il secondo sono attribuiti soltanto per decreto della provvidenza, data la loro materiale inaccessibilità, ne deriva che questo grado terzo diventa una piattaforma che si mira sempre più ad estendere. Io ricordo i tempi in cui la Cassazione funzionava su 5 sezioni con 5 presidenti di sezione. E ne ricordo anche i nomi, nomi illustri, indimenticabili. Oggi funziona su 6 sezioni, ma i presidenti sono diventati 18, senza contare quelli che sono distaccati in uffici fuori ruolo. Ciò corrisponde senza dubbio ad un interesse legittimo della magistratura e contribuisce al decoro dell'Ordine giudiziario. Gli alti gradi hanno la loro funzione: non sapremmo concepire un ordinamento ecclesiastico senza un collegio di cardinali. Ma è sopra tutto necessario che siano al loro posto anche i parroci.

Ecco quello di cui ci dobbiamo preoccupare noi. Che la funzione giudiziaria arrivi ai suoi destinatari fino alle più umili sedi, che cioè penetri, venga a contatto col popolo, perchè ogni decisione oltre ad essere una sanzione è anche un insegnamento, mira ad imprimere il riconoscimento della legge nel cuore delle moltitudini.

E perciò noi abbiamo formulato la elencazione di alcuni inconvenienti che devono essere rimossi; per esempio le sedi di transito, gli uffici di transito, i trasferimenti che talvolta si verificano con un ritmo così celere e così impetuoso e travolgente da determinare la paralisi dei servizi giudiziari (applausi).

Onde le istruttorie civili diventano un cinematografo e i processi penali sono interrotti e ripresi con la clausola «per diversa composizione del collegio».

Quindi tutti questi provvedimenti impegnano il nostro intervento e il nostro interesse. E noi che ormai ci siamo messi su questa strada, dobbiamo prestare la nostra collaborazione all'opera di revisione degli ordinamenti giudiziari con parità di interessi, con parità di diritti, facendo sentire viva la nostra voce.

Questo noi abbiamo detto, onorevoli signori, nella nostra relazione. E io, poichè non vi sono stati dissensi, posso dispensarmi dall'esaminare questioni particolari.

E come abbiamo diritto di provvedere alle nostre attrezzature intellettuali e spirituali per la funzione giudiziaria, così abbiamo

diritto di provvedere alle nostre attrezzature strumentali. Si pensi al modo con cui si raccoglie una istruttoria penale attraverso manoscritti interminabili, assai spesso indecifrabili, o come si raccolgono i verbali di dibattimento. Teniamo presente che vi sono mezzi moderni i quali offrono la possibilità... (applausi) di compiere la medesima funzione senza parrucca, senza formalismo; forse con l'ausilio di mano d'opera più gentile, più destra mentre noi siamo ancora inceppati da metodi antiquati di lavoro. Non conosciamo la stenografia, non conosciamo il dittafono, non utilizziamo la fotografia. Con esse quante ispezioni giudiziali sarebbero risparmiate. Talvolta la perizia si riduce ad una semplice analisi, che potrebbe essere eseguita immediatamente sotto il controllo del giudice, con quanto maggiore vantaggio di celerità, di brevità, di semplicità, di chiarezza.

E infine ciò che riguarda la funzione esteriore, il decoro della giustizia non ha bisogno di essere a voi ricordato.

Chiedo umilmente scusa di questa esposizione che pecca indubbiamente per eccesso e per difetto. È inadeguata all'importanza delle questioni trattate e forse esuberante in relazione ai vostri lavori al limite del vostro tempo e anche alla generosità della vostra ascoltazione (applausi).

La difesa della professione non è una funzione statica, è una funzione dinamica, quotidiana, è una manifestazione vitale, perchè l'esercizio professionale ci pone di fronte ad eventi mutevoli, impressionanti, talvolta impreveduti. Ci espone a correnti di idee le più diverse, politiche, religiose, morali, scientifiche, sociali, economiche; ci espone a contrasti di interessi, dai quali spesso si sprigionano forze ostili, tendenze disturbatrici. Bene, siamo noi, sono i nostri Ordini che debbono affrontare questa lotta con squisita sensibilità, con operosa vigilanza. D'altronde, la nostra, quella che abbiamo scelto, non è una professione tranquilla, è una vita di combattimento. E l'energia che prodighiamo ogni giorno nell'esercizio della nostra attività di patrocinio dobbiamo spenderla anche per noi, per il nostro lavoro, per i nostri interessi, per la nostra dignità, per il prestigio dei nostri Ordini, per la difesa dei valori morali cui abbiamo dedicato tutta la nostra esistenza. Con indomabile ardore, con inestinguibile amore (prolungati applausi).



Alle ore 13 il Presidente dichiara chiusi i lavori della prima sezione e la seduta è tolta.